

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

959^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 2000

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente FISICHELLA,
indi del presidente MANCINO

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIOPag. V-XV

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-64

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 65-109

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)*111-133

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

PER COMUNICAZIONI DEL GOVERNO SULLA SITUAZIONE DELL'ORDINE PUBBLICO A BRESCIA

PRESIDENTE 2
PERUZZOTTI (LFNP) 2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(4809) Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione (Approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Poli Bortone; Migliori; Volontè ed altri; Contento ed altri; Soda ed altri; Fontan ed altri; Pepe Mario ed altri; Novelli; Paisan ed altri; Crema ed altri; Fini ed altri; Garra ed altri; Zeller ed altri; Caveri; Follini ed altri; Bertinotti ed altri; Bianchi Clerici ed altri; dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto e del Consiglio regionale della Toscana, e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa)

(3632) PIERONI ed altri. – Riforma in senso federale della Costituzione della Repubblica (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):

PERUZZOTTI (LFNP) Pag. 3, 24, 41 e passim
MORO (LFNP) 3
STIFFONI (LFNP) 4, 5, 6 e passim
TABLADINI (LFNP) 6, 9, 10 e passim
GUBERT (Misto-Centro) 8, 9, 13 e passim
BESOSTRI (DS) 9, 12
* ROTELLI (FI) 9, 10, 11 e passim
PASTORE (FI) 14, 34, 42 e passim
DE CAROLIS (DS) 16
MAGNALBÒ (AN) 17
LEONI (LFNP) 17, 21, 26 e passim
MACCANICO, ministro per le riforme istituzionali 18, 63
MIGNONE (Misto-DU) 21
TIRELLI (LFNP) 22, 25, 53 e passim
PIREDDA (CCD) 28, 33
VEGAS (FI) 31, 35, 60
BOSI (CCD) 36, 38
MELONI (Misto-PSd'Az) 39, 40
PINGGERA (Misto-SVP) 40, 50, 58 e passim
VILLONE (DS) 43
ROSSI (LFNP) 58
D'ONOFRIO (CCD) 60

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa-UDEUR: UDEUR; Forza Italia: FI; Lega Forza Nord Padania: LFNP; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Rinnovamento Italiano: Misto-RI; Misto-I democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-Il Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Centro; Misto-Autonomisti per l'Europa: Misto-APE; Misto-Centro Riformatore: Misto-CR; Misto-Centro Riformatore-Federazione dei liberali italiani: Misto-CR-FLI; Misto-Partito Sardo d'Azione: Misto-PSd'Az; Misto-Lista Pannella: Misto-LP; Misto-MS-Fiamma Tricolore: Misto-MS-Fiamma; Misto-Lista Vallée d'Aoste: Misto-LVA; Misto-Südtiroler Volkspartei (SVP): Misto-SVP; Misto-Italia dei valori-Lista Di Pietro: Misto-IdV-DP; Misto-CDU: Misto-CDU.

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo *Pag. 4, 5, 7 e passim*

Verifiche del numero legale 5, 7, 17 e *passim*

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 4809:

Articolo 3, emendamento 3.280 e seguenti e ordini del giorno nn.2, 3, 5 e 10 65

Articolo 4 ed emendamenti 89

Articolo 5, emendamenti e ordine del giorno n. 4 96

ALLEGATO B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA 111

DISEGNI DI LEGGE

Assegnazione *Pag. 121*

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 121

INTERROGAZIONI

Annunzio 64

Annunzio di risposte scritte 122

Interrogazioni 123

Da svolgere in Commissione 133

Ritiro 133

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

La seduta inizia alle ore 9,32.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,36 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Per comunicazioni del Governo sulla situazione dell'ordine pubblico a Brescia

PERUZZOTTI (*LFNP*). Chiede alla Presidenza di invitare un rappresentante del Ministero dell'interno a riferire sulle misure che intende adottare per affrontare la preoccupante situazione dell'ordine pubblico a Brescia, alla luce del susseguirsi di gravi episodi, l'ultimo dei quali l'uccisione, avvenuta ieri, di un orefice.

PRESIDENTE. La Presidenza si attiverà in tal senso.

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(4809) Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione (Approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati, in un testo ri-

sultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Poli Bortone; Migliori; Volontè ed altri; Contento ed altri; Soda ed altri; Fontan ed altri; Pepe Mario ed altri; Novelli; Paissan ed altri; Crema ed altri; Fini ed altri; Garra ed altri; Zeller ed altri; Caveri; Follini ed altri; Bertinotti ed altri; Bianchi Clerici ed altri; dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto e del Consiglio regionale della Toscana, e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa)

(3632) PIERONI ed altri. – Riforma in senso federale della Costituzione della Repubblica

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. Ricorda che nel corso della seduta notturna di ieri è proseguito l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 3 del disegno di legge n. 4809.

PERUZZOTTI (*LFNP*). Chiede la votazione nominale elettronica dell'emendamento 3.280.

PRESIDENTE. Sospende brevemente la seduta per far decorrere il termine previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

La seduta, sospesa alle ore 9,39, è ripresa alle ore 9,56.

PRESIDENTE. Passa nuovamente alla votazione dell'emendamento 3.280.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MORO (LFNP), il Senato respinge l'emendamento 3.280.

STIFFONI (*LFNP*). Chiede la votazione nominale elettronica dell'emendamento 3.149 tendente a inserire tra le materie di competenza esclusiva dello Stato una legislazione che finalmente consenta il controllo della collettività anche sul rilevante centro di potere costituito dai sindacati.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 3.149. Previa distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore STIFFONI (LFNP), il Senato respinge gli emendamenti 3.133 e 3.135. Con votazione nominale elettronica, chiesta anch'essa dal senatore STIFFONI (LFNP), viene respinto l'emendamento 3.134.

GUBERT (*Misto-Centro*). L'emendamento 3.550 parte dalla considerazione che appare eccessivo prevedere la competenza dello Stato anche sui rapporti tra le regioni in ambito di Unione europea.

Il Senato respinge gli emendamenti 3.550, 3.815 e 3.136.

GUBERT (*Misto-Centro*). Richiama, a proposito dell'emendamento 3.551, le considerazioni svolte sul 3.550.

Il Senato respinge l'emendamento 3.551.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 3.552 e 3.137 sono stati ritirati.

TABLADINI (*LFNP*). Intende fare suo l'emendamento 3.552.

BESOSTRI (*DS*). L'emendamento 3.552 è stato anch'esso trasformato nell'ordine del giorno n. 9, approvato nella seduta notturna di ieri. (*Applausi del senatore Scivoletto*).

PRESIDENTE. In tal caso, non potrebbe essere fatto proprio da altri.

TABLADINI (*LFNP*). Ne prende atto, facendo però presente alla Presidenza che l'emendamento 3.137 non è stato ritirato e chiedendone anzi la votazione nominale elettronica.

PRESIDENTE. Alla Presidenza risultava il contrario, tuttavia prende atto della dichiarazione del senatore Tabladini.

ROTELLI (*FI*). Il Ministro del lavoro, nella seduta notturna di ieri, si è rifiutato di chiarire se è a favore dell'affidamento alla legislazione concorrente della materia della tutela e sicurezza del lavoro. Per parte sua, il Gruppo Forza Italia ritiene che la materia debba essere attribuita quanto meno alla legislazione concorrente.

BESOSTRI (*DS*). Dopo avere sostenuto nella serata di ieri che la tutela e la sicurezza del lavoro debbono essere attribuite alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, oggi la Lega chiede l'approvazione di un emendamento che affida la materia alla competenza esclusiva delle regioni. (*Applausi dai Gruppi DS e PPI*).

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge il 3.137.

GUBERT (*Misto-Centro*). La competenza legislativa esclusiva delle regioni in materia di istruzione sarebbe comunque impedita dalla previsione di assoggettare la materia ai principi generali della legislazione regionale, come ribadito nell'ordine del giorno n. 5 accolto ieri dal Governo.

ROTELLI (*FI*). Voterà a favore degli identici 3.138 e 3.553, ribadendo che già l'ordine del giorno fornisce un'interpretazione che sottrae quasi interamente la materia alla competenza delle regioni.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore STIFFONI (LFNP), il Senato respinge gli identici 3.138 e 3.553.

PASTORE (FI). Occorre disciplinare i rapporti tra la formulazione del nuovo articolo 117 della Costituzione e la prima parte della Carta fondamentale dove, tranne che in materia di istruzione universitaria, si fa riferimento genericamente alla legge, senza specificare se si tratti di leggi statali o regionali. La regolamentazione legislativa delle professioni rientra, quindi, nella competenza esclusiva dello Stato. (*Applausi dai Gruppi FI e CCD*).

Il Senato respinge gli identici 3.128 e 3.816.

PRESIDENTE. Ricorda che il 3.817 e il 3.555 sono stati ritirati.

DE CAROLIS (DS). Considerato l'impegno del Governo a fornire un quadro legislativo unitario per quanto riguarda l'ordinamento giuridico dell'impresa, ritira il 3.554.

MAGNALBÒ (AN). Invita l'Assemblea ad approvare l'emendamento 3.283, identico a quello appena ritirato dal senatore De Carolis.

Il Senato respinge gli identici 3.283 e 3.818.

LEONI (LFNP). L'attribuzione alle regioni della legislazione esclusiva in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all'innovazione per i settori produttivi agevola un'incentivazione di tali comparti.

Il Senato respinge il 3.129.

PRESIDENTE. Ricorda che il 3.556 è stato ritirato ed è stato presentato l'ordine del giorno n. 10.

MACCANICO, *ministro per le riforme istituzionali*. Lo accoglie.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 10 non verrà posto ai voti.

LEONI (LFNP). Mantiene il 3.130.

Con successive votazioni, il Senato respinge il 3.130, il 3.131, il 3.132 e il 3.123, nonché la prima parte del 3.819, fino alle parole: «programmazione agricola», risultando di conseguenza preclusi la seconda parte dello stesso e i successivi 3.820, 3.821 e 3.822.

STIFFONI (LFNP). Considerati i risultati sconcertanti della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle strutture sanitarie e i conflitti tra il Ministero della sanità e la regione Lombardia, nonché le recenti dichiara-

zioni del ministro Veronesi, appare opportuno attribuire alle regioni la potestà legislativa esclusiva sulla tutela della salute, pur garantendone l'omogeneità su tutto il territorio nazionale. Chiede quindi che sul 3.124 sia svolta la votazione nominale con scrutinio elettronico.

ROTELLI (*FI*). Sopprimere il riferimento alla tutela della salute dal comma relativo alla legislazione concorrente significa attribuire tale materia alla potestà legislativa delle regioni in via esclusiva, dato che già la lettera *m*) dello stesso articolo garantisce i livelli minimi essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili, tra cui è compreso quello alla salute.

MIGNONE (*Misto-DU*). La competenza regionale riguarda l'organizzazione, la programmazione e la gestione dei servizi sanitari, ma non può riferirsi alla tutela della salute, la cui competenza è conferita dalla prima parte della Costituzione allo Stato. (*Applausi dai Gruppi DS e PPI*).

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge il 3.124.

LEONI (*LFNP*). Auspica la competenza locale di regioni e province in materia di alimentazione.

Il Senato respinge il 3.125.

TIRELLI (*LFNP*). Nel dichiarare il voto favorevole al 3.126, preannuncia la presentazione di un disegno di legge da parte della Casa delle libertà per la regolamentazione del settore sportivo, considerato che il CONI è un ente pubblico nazionale e quindi rientra nel punto *g*) del nuovo articolo 117 della Costituzione proposto dal testo in esame.

Il Senato respinge il 3.126.

GUBERT (*Misto-Centro*). Auspica l'approvazione del 3.560, in quanto non è opportuno distinguere la protezione civile dalla tutela del territorio.

ROTELLI (*FI*). In ambito di protezione civile, si vuole perpetuare l'attuale stato di confusione, per scongiurare il quale sarebbe opportuno trasferire la competenza in ambito locale.

PERUZZOTTI (*LFNP*). Annuncia il voto favorevole della Lega.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore TIRELLI (LFNP), respinge gli identici emendamenti 3.127 e 3.560.

Presidenza del presidente MANCINO

LEONI (*LFNP*). Il governo del territorio non può non competere alle realtà interessate, come propone il 3.110.

ROTELLI (*FI*). In materia di Governo del territorio, cioè di urbanistica, è intollerabile qualunque forma di centralismo, anche di stampo regionale.

Il Senato respinge l'emendamento 3.110.

GUBERT (*Misto-Centro*). Insiste sul 3.561.

PIREDDA (*CCD*). Dichiara il voto favorevole del Gruppo CCD, considerando in particolare la situazione delle isole.

Il Senato respinge l'emendamento 3.561.

LEONI (*LFNP*). Il 3.112 propone che anche i porti e gli aeroporti civili possano rientrare nella competenza regionale.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore STIFFONI (LFNP), respinge l'emendamento 3.112.

STIFFONI (*LFNP*). Ritira il 3.111.

Vengono quindi respinti gli emendamenti 3.113, 3.823, 3.114, 3.115, 3.116, 3.117, 3.118 e 3.119.

VEGAS (*FI*). Non è indispensabile armonizzare i bilanci pubblici, che possono essere riferiti a situazioni molto diverse. Con il testo proposto, che l'emendamento 3.120 propone di modificare, si rischiano pesanti discriminazioni ai danni del Mezzogiorno. (*Applausi dal Gruppo FI*).

Il Senato respinge l'emendamento 3.120.

GUBERT (*Misto-Centro*). Insistendo sul 3.570, richiama l'esigenza di affidare un ruolo più ampio alle regioni in tema di valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

PIREDDA (*CCD*). Premesso che avrebbe voluto intervenire a sostegno del 3.112, precedentemente votato, dichiara il voto favorevole sull'emendamento in esame.

ROTELLI (*FI*). Anche su tale materia la maggioranza dovrebbe superare la logica centralista: Forza Italia voterà a favore.

Il Senato respinge gli emendamenti 3.570, 3.122, 3.106, 3.107 e 3.108.

PASTORE (*FI*). Con riferimento al 3.824, fa notare come ormai da qualche anno le casse rurali abbiano assunto la denominazione di banche di credito cooperativo.

Il Senato respinge gli emendamenti 3.824, 3.109 e 3.101.

VEGAS (*FI*). Forza Italia voterà a favore del 3.102, considerato che le casse di risparmio ormai non esistono più. (*Applausi del senatore Gubert*).

BOSI (*CCD*). Sottoscrive l'emendamento.

Il Senato respinge il 3.102 e il 3.103.

TABLADINI (*LFNP*). Il 3.104 propone di attribuire alle regioni potestà sull'immigrazione: un potere decisionale affidato alle autorità locali potrebbe infatti favorire un più equilibrato assorbimento, e quindi l'integrazione, degli immigrati. (*Applausi dai Gruppi LFNP e FI*).

BOSI (*CCD*). Dichiara l'astensione del suo Gruppo sull'emendamento 3.104.

MELONI (*Misto-PSd'Az*). Dichiara voto contrario al 3.104 poiché l'affidamento alle regioni delle competenze in materia di immigrazione potrebbe indurre a limitazioni della mobilità interna allo Stato. Ricorda che l'immigrazione dal Sud ha consentito al Nord di arricchirsi e che in realtà sono state le isole ed il Sud ad essere sfruttati. (*Applausi dai Gruppi DS, Verdi e PPI e del senatore Vertone Grimaldi. Proteste dal Gruppo LFNP*).

GUBERT (*Misto-Centro*). Sottolinea come l'affidamento di maggiori competenze in materia alle regioni non sia necessariamente sinonimo di lotta all'immigrazione.

PINGGERA (*Misto-SVP*). Chiede che il tempo assegnato alla SVP non venga utilizzato da altre componenti del Gruppo Misto.

PRESIDENTE. È questione affidata all'autoregolamentazione del Gruppo Misto.

PERUZZOTTI (*LFNP*). Dichiara il voto favorevole del suo Gruppo all'emendamento 3.104, ricordando che anche coloro che hanno abbando-

nato le regioni del Nord per andare a lavorare in altre zone d'Italia o all'estero hanno contribuito a creare ricchezza, senza però portare delinquenza. (*Applausi dal Gruppo LFNP*).

Il Senato respinge gli emendamenti 3.104 e 3.92.

GUBERT (*Misto-Centro*). A proposito dell'emendamento 3.580, sottolinea che la potestà legislativa concorrente potrebbe essere bloccata per lungo tempo in attesa che il Parlamento adotti la legislazione di principio.

Il Senato respinge l'emendamento 3.580.

GUBERT (*Misto-Centro*). L'emendamento 3.581 limita la legislazione di principio ai soli aspetti di rilievo sovraregionale.

Il Senato respinge gli emendamenti 3.581 e 3.91.

PASTORE (*FI*). Richiama le ragioni dell'emendamento 3.825.

VILLONE (*DS*). Dichiaro voto contrario agli emendamenti 3.825 e 3.826, rilevando che il nuovo testo dell'articolo 117 della Costituzione conferma lo schema giuridico precedente della legislazione concorrente, articolato su una attività normativa di principio statale ed una di dettaglio regionale. Il rapporto tra questi due ambiti normativi viene lasciato all'evoluzione degli equilibri istituzionali tra i poteri, nella quale il sistema regionale, rafforzato dalla riforma in esame, potrà far valere una diversa massa critica. Precisa infine che la legislazione concorrente sarà possibile sin dall'inizio, poiché i principi possono desumersi, anche in assenza di leggi quadro, dall'ordinamento generale.

ROTELLI (*FI*). In termini costituzionali, non si può che confermare, purtroppo, quanto sostenuto dal senatore Villone, che ha chiarito come il nuovo articolo 117 non sia innovativo ed affidi le speranze di mutamento dei rapporti tra Stato e regioni al ruolo sostenuto da queste ultime nella vita nazionale, che è ovviamente diverso da regione a regione.

Il Senato respinge gli emendamenti dal 3.825 al 3.96. A seguito del voto contrario sulla prima parte dell'emendamento 3.80, fino alla parola: «Regioni», risultano preclusi la seconda parte dello stesso emendamento ed il successivo 3.81. Vengono quindi respinti gli emendamenti 3.97 e 3.98.

ROTELLI (*FI*). L'emendamento 3.591 introduce nella Costituzione il principio che in una Repubblica che riconosce il ruolo delle autonomie, ai diversi enti territoriali dovrebbero essere attribuiti distinti poteri normativi da esercitare nell'ambito delle rispettive competenze, senza gerarchie tra le fonti.

Il Senato respinge gli emendamenti dal 3.591 al 3.89.

PRESIDENTE. Ricorda che gli emendamenti 3.595 e 3.598 sono stati ritirati.

GUBERT (*Misto-Centro*). Richiama le ragioni dell'emendamento 3.596.

Il Senato respinge gli emendamenti dal 3.596 al 3.79.

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno nn. 2, 3 e 5, accolti dal Governo, non verranno posti ai voti.

Il Senato approva l'articolo 3.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti ad esso riferiti.

PINGGERA (*Misto-SVP*). L'emendamento 4.904 è stato presentato per attribuire alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome la facoltà di intrattenere rapporti diretti con l'Unione europea sulle materie per le quali godono di competenza primaria.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

MACCANICO, *ministro per le riforme istituzionali*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

ROTELLI (*FI*). L'emendamento 4.900 sostituisce interamente il testo approvato dalla Camera dei deputati, che applica il principio di sussidiarietà solo al potere amministrativo, introducendo peraltro i principi di differenziazione, cioè di discriminazione fra comuni, e di adeguatezza. L'emendamento tende ad eliminare le amministrazioni statali decentrate. (*Applausi dai Gruppi FI e LFNP*).

Il Senato respinge gli emendamenti dal 4.900 al 4.57. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore TIRELLI (LFNP), è poi respinto anche il 4.59. Vengono quindi respinti gli emendamenti dal 4.64 al 4.61. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PERUZZOTTI (LFNP), il Senato respinge l'emendamento 4.62.

GUBERT (*Misto-Centro*). Gli emendamenti 4.901 e 4.903 riconoscono in Costituzione anche le forme di interdipendenza tra comuni nelle aree montane.

Il Senato respinge il 4.901 e, con votazione nominale elettronica chiesta dal senatore PERUZZOTTI (LFNP), il 4.801. Sono quindi respinti, con distinte votazioni, il 4.802, il 4.56, il 4.903 e il 4.803.

TIRELLI (*LFNP*). Voterà a favore del 4.65, che cerca di differenziare le forme di autonomia finanziaria in relazione ai diversi livelli organizzativi dello Stato, considerati i vincoli di spesa che vengono posti dal centro ai trasferimenti erariali in favore degli enti locali.

Il Senato respinge il 4.65 e il 4.55.

PINGGERA (*Misto-SVP*). Ritira il 4.904.

Il Senato respinge il 4.804 e approva l'articolo 4.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti e dell'ordine del giorno ad esso riferiti, ricordando che il 5.158 e il 5.800 sono improponibili.

ROSSI (*LFNP*). Sottoscrive e illustra gli emendamenti del suo Gruppo all'articolo 5, concernente il cosiddetto federalismo fiscale. Si cerca innanzi tutto di eliminare il principio della finanza derivata e di dare agli enti locali maggiore autonomia finanziaria. Inoltre, per quanto attiene al fondo perequativo, occorre assicurarsi che i territori con minore capacità fiscale svolgano efficacemente la lotta all'evasione fiscale e non siano destinatari di particolari agevolazioni e che, per le risorse fiscali destinate a tale fondo prelevate nelle aree più ricche, si preveda comunque un'esenzione dall'IVA per i percettori dei redditi più bassi. (*Applausi dal Gruppo LFNP*).

D'ONOFRIO (*CCD*). Illustra i tre emendamenti presentati dai Capi-gruppo della Casa delle libertà tesi a scongiurare che il nuovo articolo 118 della Costituzione finisca col creare maggiore confusione e conflittualità nei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, in ordine alla ripartizione dei fondi, all'accertamento delle capacità fiscali nel territorio ed alle politiche economiche e sociali, e che, nonostante il contenuto dell'ordine del giorno n. 5 proposto dalla maggioranza, sia ignorato il problema del sottosviluppo del Mezzogiorno. (*Applausi dal Gruppo CCD*).

ROTELLI (*FI*). Il 5.901 recepisce quanto da lui sostenuto fin dal 1997 in uno specifico disegno di legge in materia di autonomia finanziaria di entrata e di spesa di tutti gli enti locali e non solo delle regioni. Si inserisce inoltre il concetto secondo cui le esigenze di perequazione sono commisurate all'effettivo potenziale fiscale, indipendentemente dall'efficacia dell'accertamento. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

MACCANICO, *ministro per le riforme istituzionali*. Esprime parere contrario a tutti gli emendamenti presentati. In particolare per quanto riguarda il 5.802, non è possibile escludere le quote dei tributi erariali se,

persino in Paesi sicuramente federalisti come la Germania, esse sono previste per garantire l'autonomia finanziaria delle regioni. In relazione poi agli emendamenti sul Mezzogiorno, ritiene che l'ordine del giorno n. 4 sia sufficiente.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione alla seduta pomeridiana.

ALBERTINI, *segretario*. Dà annuncio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,02.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,32*).

Si dia lettura del processo verbale.

ALBERTINI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta *antimeridiana del giorno precedente*.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Barrile, Bo, Bobbio, Brutti, Cioni, Cortelloni, De Martino Francesco, Fumagalli Carulli, Lauria Michele, Leone, Manconi, Occhipinti, Staniscia, Taviani e Volcic.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: De Luca Athos, Manieri, Salvato e Scopelliti, per attività del Comitato contro la pena di morte; Dolazza, Lauricella, Provera, Rigo, Robol e Turini, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa Occidentale; Forcieri, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; D'Alessandro Prisco, Lauricella e Pagano, per presenziare alla pre-conferenza degli italiani residenti in Europa.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,36*).

Per comunicazioni del Governo sulla situazione dell'ordine pubblico a Brescia

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, ieri a Brescia è stato ucciso in una rapina l'ennesimo orefice; tra l'altro è stato ucciso barbaramente perché non aveva nemmeno opposto resistenza ai rapinatori. È stato ucciso freddamente e in modo barbaro.

Visto che purtroppo questi episodi continuano a susseguirsi con un'incalzante cadenza, quasi quotidiana, chiedo che il Ministro dell'interno o un suo rappresentante venga a rassicurarci e soprattutto a renderci edotti sulle misure di sicurezza che devono essere prese in queste zone, che ultimamente sono state particolarmente toccate dalla malavita.

PRESIDENTE. Senatore Peruzzotti, la Presidenza si farà senz'altro carico di sollecitare il Ministero dell'interno affinché vi sia una risposta tempestiva ed esauriente.

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(4809) Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione (*Approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Poli Bortone; Migliori; Volontè ed altri; Contento ed altri; Soda ed altri; Fontan ed altri; Pepe Mario ed altri; Novelli; Paissan ed altri; Crema ed altri; Fini ed altri; Garra ed altri; Zeller ed altri; Caveri; Follini ed altri; Bertinotti ed altri; Bianchi Clerici ed altri; dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto e del Consiglio regionale della Toscana, e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*)

(3632) PIERONI ed altri. – Riforma in senso federale della Costituzione della Repubblica

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 4809, già approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati, e 3632.

Ricordo che nel corso della seduta notturna di ieri è proseguito l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Riprendiamo, dunque, le votazioni a partire dall'emendamento 3.280.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ricordo che, trattandosi di votazione mediante procedimento elettronico, non è possibile procedere nelle operazioni di voto prima delle ore 9,56, termine in cui scadono i venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Sospendo pertanto la seduta sino alle ore 9,56.

(La seduta, sospesa alle ore 9,39, è ripresa alle ore 9,56).

**Ripresa della discussione dei
disegni di legge costituzionale nn. 4809 e 3632**

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori, procedendo alla votazione dell'emendamento 3.280.

MORO. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Moro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.280, presentato dai senatori Pasquali e Magnalbò.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*V. Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei
disegni di legge costituzionale nn. 4809 e 3632**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.149.

STIFFONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STIFFONI. Signor Presidente, riteniamo importante, direi essenziale, introdurre nel testo dell'articolo 117 della Costituzione l'obbligo per i sindacati di presentare il rendiconto finanziario, appunto per una dovuta e doverosa trasparenza degli stessi.

Signor Presidente, i sindacati lavorano e sono oggettivamente un centro di potere, cosa che, a mio avviso, non rappresenta necessariamente un fatto negativo. (*Diffuso brusio in Aula*).

PRESIDENTE. Colleghi, diamo la possibilità al senatore Stiffoni di parlare in un ambiente non troppo rumoroso.

STIFFONI. I sindacati, con i loro patronati, incassano circa 1.300 miliardi all'anno, vale a dire più di quello che i partiti politici incassano in tredici anni. Essi, dunque, costituiscono un centro di potere.

Anche la FIAT è un centro di potere, ma pubblica il proprio bilancio e lo fa controllare; anche la Telecom è un centro di potere, ma se non altro pubblica un rendiconto.

Con l'emendamento 3.149 chiediamo, pertanto, nell'ambito della potestà legislativa dello Stato, di prevedere che i patronati abbiano l'obbligo di trasparenza e di rendiconto. Ciò significa che essi debbono pubblicare il proprio bilancio ed il bilancio consolidato in quanto sindacati.

Trasparenza vuol dire che essi debbono non soltanto compilare il bilancio, ma anche farlo controllare da un soggetto esterno, il quale ne certifichi la certezza e la veridicità, appunto perché sono centri di potere. Non dico che il fatto di essere un centro di potere sia antidemocratico, ma poiché tali essi sono è interesse della collettività tenerli sotto controllo.

Naturalmente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Stiffoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.149, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Prego i colleghi di rimanere in Aula, perché non possiamo aspettarli tutte le volte. Ciò può accadere alla prima votazione per ovvie ragioni di avvio dei lavori, ma poi bisogna restare in Aula.

Il Senato non approva. (*V. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 4809 e 3632

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.133.

Verifica del numero legale

STIFFONI. Chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 4809 e 3632

PRESIDENTE. Passiamo, pertanto, alla votazione dell'emendamento 3.133.

STIFFONI. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Senatore Stiffoni, abbiamo appena verificato l'esistenza del numero legale; quindi lei non è nelle condizioni di chiedere la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

TABLADINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TABLADINI. Signor Presidente, ci rendiamo conto che, essendo stata appena richiesta la verifica del numero legale, potremo chiedere la votazione nominale con sistema elettronico per l'emendamento successivo.

PRESIDENTE. Certamente potrete chiedere la votazione con sistema elettronico per l'emendamento seguente.

Metto ai voti l'emendamento 3.133, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.134.

STIFFONI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Stiffoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.134, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*V. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 4809 e 3632

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.135.

Verifica del numero legale

STIFFONI. Chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione dei
disegni di legge costituzionale nn. 4809 e 3632**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.135, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.550.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, mi sembra eccessivo richiedere un intervento ulteriore dello Stato rispetto a quello che già esso realizza in sede di Unione europea per regolare i rapporti tra le regioni in tale ambito.

Lo Stato, infatti, può già dire tutto quello che vuole in relazione a questo, stilando regole interne. Già c'è da dubitare che quelli all'interno dell'Unione europea siano rapporti internazionali, allora perché dobbiamo realizzare ulteriori interventi limitativi o direttivi?

Quindi, l'emendamento 3.550 propone di lasciare ciò alla libera iniziativa delle regioni, ferme restando le regole fissate in sede di Unione europea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.550, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.815, presentato dai senatori Pastore e Schifani.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.136, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.551.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, anche questo emendamento riguarda il commercio con l'estero. Abbiamo già delle regole interne all'Unione europea. Non basterebbe che lo Stato dicesse come comportarsi in relazione agli Stati esterni all'Unione? Non credo che lo Stato abbia molto da dire sui rapporti interni a quest'ultima, neppure nel commercio con l'estero. Propongo quindi di limitare l'intervento dello Stato ai paesi non appartenenti all'Unione europea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.551, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 3.552, identico all'emendamento 3.137, è stato ritirato.

TABLADINI. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 3.552 e ne chiedo la votazione, tenendo presente che il firmatario di tale emendamento è il senatore Pardini, del Gruppo dei Democratici di Sinistra. Sono ovviamente disposto a votare a favore dell'emendamento e invito gli appartenenti al Gruppo DS a fare altrettanto.

STIFFONI. Chiedo naturalmente sull'emendamento la votazione nominale a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

BESOSTRI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BESOSTRI. Signor Presidente, ricordo che l'emendamento 3.552 non era stato semplicemente ritirato, ma era stato trasformato in un ordine del giorno già posto ai voti. Perciò, a mio avviso, non è possibile che qualche altro senatore faccia proprio tale emendamento. (*Applausi del senatore Scivoletto*).

ROTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTELLI. Signor Presidente, avrei voluto svolgere una dichiarazione di voto, ma se non è possibile farla sull'emendamento 3.552, la farò sul successivo emendamento 3.137, identico.

PRESIDENTE. Senatore Tabladini, gli Uffici mi riferiscono che l'emendamento 3.552 era stato trasformato in un ordine del giorno, già posto ai voti e accolto.

In questo senso, essendo intervenuta la trasformazione dell'emendamento in un ordine del giorno, penso che non ci siano più le condizioni per porlo nuovamente ai voti.

TABLADINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TABLADINI. Signor Presidente, stavo appunto dicendo che non potevo essere al corrente di questa successiva variazione. Per quello che era stato dichiarato, era del tutto logico che potessi chiedere la «proprietà» di questo emendamento. Stanti così le cose, accetto la situazione per come si è primariamente o successivamente evoluta.

PRESIDENTE. Le sono molto grato, senatore Tabladini, e la ringrazio.

Passiamo dunque all'emendamento 3.138.

ROTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ROTELLI. Signor Presidente, rilevo che l'emendamento 3.552 è stato assorbito nell'ordine del giorno che ha dato luogo alla nota vicenda (ignota, mi pare, al senatore Tabladini, ma comunque generalmente nota). Però ciò sicuramente non riguarda l'emendamento 3.137, perché il proponente non ha accettato la trasformazione di tale emendamento nel citato ordine del giorno. L'emendamento 3.137, dunque, deve essere posto in votazione e su esso vorrei svolgere una dichiarazione di voto, che comunque sulla questione troverò il modo di fare in ogni caso.

FIGURELLI. Ma no: l'emendamento 3.137 è superato dall'ordine del giorno!

PRESIDENTE. Senatore Rotelli, i due emendamenti sono identici e si sarebbe pertanto dovuto procedere ad un'unica votazione. Poi c'è stato il ritiro dell'emendamento 3.137, è vero?

VOCI DAL GRUPPO LFNP. No!

PRESIDENTE. Colleghi, sto fornendo un chiarimento rispetto al quale, poi, potrete prendere la parola.

Gli emendamenti mi risultano entrambi ritirati ed il primo trasformato in un ordine del giorno, poi accolto.

TABLADINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TABLADINI. Signor Presidente, credo che le abbiano comunicato un numero errato. L'emendamento trasformato in ordine del giorno è il 3.552 e non il 3.137. Comunque, un *qui pro quo* è del tutto possibile.

PRESIDENTE. Senatore Tabladini, l'emendamento 3.552 è stato ritirato e trasformato in un ordine del giorno. L'emendamento 3.137 mi risulta essere stato ritirato.

TABLADINI. Signor Presidente, non è così. L'emendamento 3.137 non è stato ritirato e poiché è identico a quello del senatore Pardini ne chiedo la votazione elettronica.

PRESIDENTE. Senatore Tabladini, la Presidenza ne prende atto e accoglie la sua richiesta.

Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 3.137.

ROTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ROTELLI. Signor Presidente, il tema è di nuovo quello della tutela del lavoro.

Alcuni emendamenti esaminati nella giornata di ieri implicavano che la tutela del lavoro fosse eliminata dall'elenco delle materie di potestà legislativa regionale concorrente e rientrasse, invece, nella potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Sull'argomento ci sono state molte prese di posizione. La mia opinione personale, naturalmente, è che la tutela del lavoro non possa essere esclusa dalla potestà legislativa, almeno concorrente, delle regioni.

Nella discussione svoltasi ieri sul punto è intervenuto il Ministro del lavoro. Ho chiesto proprio al ministro Salvi di dichiarare in questa Aula il suo favore verso ciò che c'è scritto nel disegno di legge approvato dalla Camera e trasmesso al Senato, cioè che la tutela del lavoro è potestà legislativa concorrente delle regioni. Il Ministro del lavoro ha preso la parola, ha espresso solidarietà e adesione al collega Smuraglia – solidarietà che, del resto, neanch'io avevo negato –, ma si è rifiutato di affermare di essere consenziente sul punto che la tutela del lavoro è materia di potestà legislativa concorrente delle regioni. Non l'ha detto, pur se sollecitato a farlo. Avevo anche promesso un voto favorevole a condizione che lo avesse detto, ma non l'ha detto.

La circostanza non può non essere messa in relazione alle prese di posizione che nella giornata di ieri ci sono state sul punto da parte di numerosi colleghi e giuristi di diritto del lavoro.

Poiché quella dichiarazione non è intervenuta, confermo l'opinione precedentemente espressa. Il Gruppo di Forza Italia ritiene che la tutela del lavoro possa e debba essere materia di potestà legislativa, almeno concorrente, delle regioni.

BESOSTRI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BESOSTRI. Signor Presidente, questo emendamento era stato formalmente ritirato. A prescindere da ciò, esso è stato oggetto di argomentazioni da parte dei colleghi della Lega Nord contro il senatore Pardini, sottolineando la sua contraddizione perché, se si eliminava dalla legislazione concorrente, la materia diventava di competenza esclusiva.

In tutta la giornata di ieri la Lega Nord ha sostenuto di essere l'unico partito a difendere operai, e perciò la tutela e la sicurezza del lavoro dovevano essere competenza esclusiva dello Stato. Oggi vanno a votare un emendamento che, se approvato, farà sì che queste siano di esclusiva competenza regionale, nemmeno concorrente.

Cercate allora di spiegare qual è la vostra posizione, a meno che non cambi di nuovo, o non serva soltanto a perdere tempo. Ieri eravate per la tutela degli operai con un sistema nazionale, oggi siete invece diventati regionalisti anche su questo punto. (*Applausi dai Gruppi DS e PPI*).

TABLADINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TABLADINI. Signor Presidente, vedrò di non alimentare delle polemiche, anche perché quando sono così banali veramente non ne vale la pena.

Prendiamo atto, ma chiediamo allora alla sinistra di votarlo; se lo ritengono così importante, perché non lo votano? Lo approvino, non c'è nessun problema.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Tabladini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.137, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

Il Senato non approva. (*V. Allegato B.*)

**Ripresa della discussione dei
disegni di legge costituzionale nn. 4809 e 3632**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.138, identico all'emendamento 3.553.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, credo ci sia un eccesso di preoccupazioni da parte della maggioranza e del Governo in merito alla legislazione inerente l'istruzione. È già competenza esclusiva dello Stato stabilire le norme generali sull'istruzione; ma poi non ci si accontenta di questo e si vuole anche una legislazione di principio sulle regioni. O il contenuto delle norme generali non è vuoto, e allora in quel contenuto ci saranno almeno i principi generali, oppure non si capisce su che cosa si ragioni.

Signor Ministro, perché dobbiamo vincolare due volte l'autonomia regionale nel campo dell'istruzione, una volta con le norme generali e un'altra volta con i principi generali sulla legislazione regionale? Questo è il modo per non consentire alle regioni di legiferare in materia.

Teniamo poi presente che il Governo e la maggioranza con un ordine del giorno hanno già dato un contenuto molto preciso circa le norme generali, che comprendono anche norme di dettaglio, come lo stato giuridico e di carriera dei docenti: ciò significa che su ciò vi sarà uniformità in ogni parte della Nazione. Ma non sono principi generali i diritti e i doveri minuti dell'insegnamento, oppure addirittura i piani di studio e i piani delle discipline, che non si capisce cosa sia. Se questo rientra già nei principi generali secondo la maggioranza e il Governo, cosa farete rientrare nei principi generali sulle competenze delle regioni? Credo veramente che a questo riguardo siamo di fronte a una turlupinatura.

ROTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ROTELLI. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole sull'emendamento 3.138, identico all'emendamento 3.553, con l'aggiunta dell'osservazione che l'ordine del giorno, presentato sull'argomento e votato ieri, preclude già di per sé alle regioni praticamente quasi tutto.

Verifica del numero legale

STIFFONI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 4809 e 3632

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.138, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori, identico all'emendamento 3.553, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.128, identico all'emendamento 3.816.

PASTORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Signor Presidente, intervengo brevemente per sottolineare di nuovo la confusione che si rileva nell'elaborazione dell'articolo 117 della Costituzione, nel quale si adotta un meccanismo – che ormai tutti conosciamo – che non ha tenuto conto dell'esistenza delle altre parti della Costituzione, in modo particolare della prima parte.

Nel momento in cui si chiede che una competenza sia soppressa da quella esclusiva dello Stato o da quella concorrente, credo sia pacifico che sorga il dubbio che tale competenza appartenga comunque allo Stato, perché oggetto di materia che nella prima parte della Costituzione è riservata alla legge dello Stato, ovvero che scivoli – non essendo richiamata nel primo settore, nel secondo segmento, da nessuna norma – nell'ultima parte che riguarda la competenza esclusiva delle regioni. Questo è un dato di fatto.

Da due mesi, da quando il provvedimento è approvato nella Commissione affari costituzionali, io e i miei colleghi continuiamo a ripetere che non è possibile procedere senza una norma che disciplini i rapporti tra la prima parte della Costituzione – laddove si parla semplicemente di legge – e la normativa contenuta nell'articolo 117 al nostro esame: questo punto è oggi sotto gli occhi di tutti!

Solo in un caso, e cioè in materia di università, anche se può darsi ve ne sia qualche altro, il legislatore della prima parte parla di legge dello Stato; negli altri casi invece parla di legge. Quindi, sorge sempre il dubbio circa il riferimento di questo termine. Allora si riferiva senz'altro a una legge dello Stato, perché era prevista la competenza esclusiva o quella concorrente; oggi, può rivolgersi alla legge dello Stato, alla legge dello Stato e a quella regionale quando vi è competenza concorrente, o alla legge solo regionale. Cosa facciamo quando questo richiamo esplicito non è riportato negli elenchi? Attribuiamo alla competenza esclusiva dello Stato la funzione di legiferare, o si tratta invece di competenza esclusiva regionale, così saltando a piè pari la fascia intermedia?

Ritengo che per le professioni, cancellando la norma dalla competenza concorrente, si scivoli nella prima parte, cioè nella competenza esclusiva dello Stato. Certamente è un'interpretazione che, come tale, può dare luogo a dubbi, tant'è vero che ho aderito formalmente a un emendamento, che mi sembra sia stato presentato in tal senso dai colleghi Magnalbò e Pasquali, nel quale si precisava che, oltre a questa soppressione, vi fosse l'inclusione della materia nella prima parte del più volte citato articolo 117.

Mantengo l'emendamento 3.816, dandone un'interpretazione. Il dubbio sussiste perché chi ha presentato lo stesso emendamento in materia di lavoro da una parte voleva che ci fosse competenza esclusiva dello Stato, dall'altra invece presupponeva che quell'emendamento avrebbe comportato la competenza esclusiva della regione.

Quindi una stessa formulazione dava però luogo a due discipline non solo diverse, ma diametralmente opposte.

Se non ci facciamo carico di questo problema, poiché sembra che la maggioranza sia determinata a far diventare legge costituzionale il provvedimento in esame, faremo un pessimo servizio al nostro Paese. Vi invito quindi a riflettere su questo passaggio cruciale che non si può risolvere con gli ordini del giorno, che valgono ben poco al di là delle indicazioni che possono fornire.

In questo caso, è possibile risolvere il problema. Certamente, se eliminassimo il termine «professioni», come io suggerisco, un'interpretazione dell'Aula quale quella che io sto dando e che spero non sia contraddetta potrebbe essere anche valida sul piano dell'applicabilità, perché i lavori parlamentari hanno valore anche interpretativo. Ma se mantenessimo il termine «professioni» nella seconda parte dell'articolo e poi con un ordine del giorno si richiedesse che la materia sia di competenza esclusiva dello Stato, si farebbe veramente un pessimo servizio anche a quel poco di cultura giuridica che ritengo tutti quanti dobbiamo avere. Non si può in-

serire una norma che dice bianco e con un ordine del giorno interpretarla come se dicesse nero: è cosa che va al di là di ogni ragionevolezza.

Confermo ad ogni modo che tale soppressione mira a far rientrare la disciplina delle professioni nella competenza esclusiva dello Stato. (*Applausi dai Gruppi FI e CCD*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.128, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori, identico all'emendamento 3.816, presentato dai senatori Pastore e Schifani.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 3.817 e 3.555 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.283, identico agli emendamenti 3.554 e 3.818.

DE CAROLIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CAROLIS. Signor Presidente, con l'emendamento 3.554 si vuole assegnare espressamente allo Stato la potestà di determinare con legge la disciplina generale relativa all'ordinamento giuridico dell'impresa, anche per evidenti ragioni di omogeneità della regolamentazione di principio delle attività economiche rispetto ai rischi della polverizzazione normativa delle stesse cui siamo spettatori giorno dopo giorno. L'impresa, del resto, è concetto noto: ha bisogno di un ambiente amministrativo ed istituzionale che fornisca certezze alla propria attività in un quadro di competitività dei singoli territori e del sistema paese nel suo complesso.

In questo senso, quindi, signor Presidente, si muove l'intervento che avevamo proposto alla discussione nel momento in cui io ed il collega Duva abbiamo presentato l'emendamento 3.554, finalizzato a chiarire che l'ordinamento giuridico dell'impresa è tra le materie per le quali lo Stato, ferma restando la competenza di base della regione, è chiamato a fornire principi di carattere generale e di omogeneità a livello nazionale.

La puntuale replica di ieri del Ministro su tutta la materia e l'impegno ad avviare una regolamentazione di tutto il dispositivo di cui stiamo parlando mi porta a ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Pertanto, l'emendamento 3.554 è ritirato.

MAGNALBÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNALBÒ. Signor Presidente, l'emendamento 3.283 è per noi residuale per quanto riguarda le professioni, perché noi in realtà avevamo chiesto che le professioni fossero di esclusiva competenza dello Stato.

Comunque, se in questa sede le professioni debbono rimanere nella legislazione concorrente, vorremmo che fossero aggiunte anche le materie riguardanti l'ordinamento giuridico dell'impresa, che riteniamo possano essere ben collocate in tale ambito.

Per tali ragioni dichiaro il nostro voto favorevole all'emendamento 3.283.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.283, presentato dalla senatrice Pasquali e da altri senatori, identico all'emendamento 3.818, presentato dai senatori Costa e Sella di Monteluce.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.129.

LEONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONI. Signor Presidente, l'emendamento 3.129, come altri emendamenti simili a nostra firma, intende fare in modo che le materie della ricerca scientifica e tecnologica e del sostegno all'innovazione per i settori produttivi rimangano di competenza delle regioni, al fine di imprimere quel dualismo che lo Stato centralizzato non riesce a dare. Sono pienamente convinto che se il settore tecnologico rientrerà nella competenza delle regioni verrà incentivato molto di più di quanto lo sarebbe se rimanesse nella competenza dello Stato centrale.

Dunque, questo dualismo che potrebbe nascere con le regioni non potrebbe che essere positivo e portare poi un bene al Paese tutto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.129, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 3.556 e 3.130 sono identici. Il primo, a firma del senatore Pardini, è stato trasformato in un ordine del giorno. Non so se questo vale anche per il secondo, di medesimo contenuto, proposto dal senatore Tirelli e da altri senatori.

LEONI. Signor Presidente, chiediamo che l'emendamento 3.130 sia messo ai voti.

PRESIDENTE. Invito il Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno n. 10 (già emendamento 3.556).

MACCANICO, *ministro per le riforme istituzionali*. Il Governo lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché il Governo ha accolto l'ordine del giorno n. 10, presentato dal senatore Pardini, esso non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 3.130, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.131, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.132, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.123, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.819, presentato dai senatori Pastore e Schifani, fino alle parole «programmazione agricola».

Non è approvata.

Di conseguenza restano preclusi la seconda parte dell'emendamento 3.819 e gli emendamenti 3.820, 3.821 e 3.822.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.124.

STIFFONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STIFFONI. Signor Presidente, in sostanza con questo emendamento vogliamo che le regioni abbiano la potestà legislativa esclusiva sulla tutela della salute, sulla sanità. Si tratta di una questione che riteniamo molto importante, anche perché stiamo parlando del futuro ordinamento dello Stato.

Con tale proposta emendativa, dunque, affrontiamo il problema della sanità e a tal proposito voglio citare una delle ultime dichiarazioni rese dal ministro Veronesi che, per la verità, non capisco che ruolo svolga dal momento che non abbiamo quasi mai il piacere della sua presenza in Aula. Recentemente egli ha affermato che non è importante discutere la materia

della sanità poiché attualmente le relative competenze sono attribuite completamente alle regioni. A mio avviso, signor Presidente, non vi è nulla di più falso. Forse il Ministro non ha ancora ben letto o non conosce la riforma dell'ex ministro Bindi. Mi riferisco ad oltre 100 pagine di riforma nelle quali vengono descritte dettagliatamente le competenze attribuite alle regioni, agli ospedali, ai medici e ai pazienti. Il risultato finale è quello di un sistema sanitario che certamente conosce qualche isola felice grazie alla grande professionalità di una parte dei medici, ma che per il resto, signor Presidente, è allo sfascio.

Ho esaminato i risultati ai quali è pervenuta la Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema sanitario nell'ambito del settore d'indagine sulle strutture sanitarie incompiute; si tratta di oltre 30.000 miliardi buttati al vento e la spesa continua a gravare sui privati. I malati cronici, i malati di tumore o di Alzheimer non riescono a farsi ricoverare ed il sistema di pronto intervento è fermo al secolo scorso.

Ammalarsi in una zona piuttosto che in un'altra del nostro Paese può comportare un esito diverso. Sarebbe bastato stabilire i principi fondamentali e i diritti minimi esigibili dai cittadini nel settore sanitario, ma ancora una volta si parla di legislazione concorrente, lasciando spazio a quella statale, come è avvenuto fino ad oggi.

Per questo motivo, abbiamo svolto una forte azione sul territorio e abbiamo proposto di indire *referendum* per la *devolution* della materia sanitaria alla esclusiva pertinenza delle regioni, cercando di ottenere risposte dai cittadini su un aspetto così importante. Siamo certi che circa il 90 per cento dei cittadini – e forse più – saranno favorevoli alla devoluzione di questa competenza alle regioni: è la logica che lo vuole.

Intendiamo comunque prevedere un fondo di perequazione, che non abbiamo mai voluto negare; vogliamo essere solidali, ma abbiamo il compito di portare avanti il principio di responsabilità e di efficienza. Com'è possibile che ancora oggi sia lo Stato a stabilire le norme nel settore della sanità? Chi conosce la differente incidenza delle patologie sul territorio? Chi ha il diritto di stabilire quale debba essere l'organizzazione dei servizi, che dovrà essere sicuramente diversa da quella monopolistica che caratterizza la riforma Bindi, se non chi gestisce, appunto, le istituzioni pubbliche più vicine ai cittadini, cioè le regioni?

Signor Presidente, questa è l'ennesima pietra tombale che la maggioranza vuole porre sulla possibilità di una svolta per il Paese. La risposta che verrà sicuramente dal territorio darà ragione alle nostre istanze e, a quel punto, non potrete negare ai cittadini ciò che chiedono con forza sempre maggiore e che otterranno con il proprio voto.

In conclusione, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

ROTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ROTELLI. Signor Presidente, la mia dichiarazione di voto, con il permesso del senatore Viviani, ha per oggetto l'emendamento 3.124, volto a sopprimere le parole: «tutela della salute». Stiamo trattando, in questa fase, delle materie di potestà legislativa concorrente, rispetto alle quali il legislatore statale detta i principi fondamentali. Dalla soppressione delle parole «tutela della salute», al comma 1 dell'articolo 117, consegue che la tutela della salute diventa una materia di potestà legislativa regionale pura e semplice. Non stiamo più discutendo delle disposizioni relative alla legislazione esclusiva dello Stato; stiamo discutendo delle norme relative alla potestà legislativa concorrente.

La tutela della salute ha a che fare con la sanità? Certamente sì; la tutela della salute rientra nella materia della sanità. Attualmente la sanità è materia di competenza regionale? Sì: l'assistenza sanitaria e ospedaliera è menzionata all'articolo 117 della Costituzione. Le regioni si occupano della sanità? Sì: l'80 per cento circa del bilancio delle regioni è dedicato alla sanità. Esiste una competenza statale rispetto alla sanità? Sì, vi sono i principi indicati negli articoli della prima parte della Costituzione e, inoltre, spetta allo Stato, in base al presente disegno di legge costituzionale, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali. Quindi il diritto alla salute è un diritto sociale. Durante tutta la precedente legislatura regionale, per esempio, si è sviluppata una notevole controversia fra la regione Lombardia e il Ministro *pro tempore* della sanità.

La regione Lombardia sosteneva di avere competenze per fare quello che faceva; il Ministero della sanità negava. La polemica si è sviluppata lungo il corso della precedente legislatura regionale.

Allora vorremmo sapere: dopo questa riforma, la sanità diventa una materia di competenza regionale o meno? È politica pubblica della regione o meno?

Stabilendo che, oltre i principi costituzionali della parte prima, oltre ai livelli essenziali di cui al comma precedente, vi è anche la tutela della salute, la situazione rimane come prima, o forse si legittima farla diventare peggiore di prima. Cioè, siccome la tutela della salute è materia in cui lo Stato detta i principi fondamentali (come se non bastassero i principi della parte prima della Costituzione ed i livelli essenziali), non si sa di chi sia la responsabilità.

Come si può notare, anche sul punto non marginale della sanità, la revisione costituzionale proposta fa compiere un passo indietro rispetto alla Costituzione attualmente vigente, che, in maniera non dubbia, prevede che l'assistenza sanitaria ospedaliera sia materia di competenza regionale.

Per questi profondi motivi – diciamo così – votiamo per la soppressione della tutela della salute come materia di potestà legislativa delle regioni, in cui lo Stato detta i principi fondamentali, dopo aver dettato, volendo, i livelli essenziali delle prestazioni e dopo aver fatto rispettare i principi posti dalla parte prima della Costituzione.

MIGNONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIGNONE. Signor Presidente, vorrei soltanto richiamare alla mia memoria e a quella dei senatori che è vero che la sanità è di competenza regionale, ma per quanto riguarda programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari; per quanto attiene invece ai principi fondamentali, la tutela della salute è di competenza dello Stato. D'altro canto, ciò è ben precisato nella prima parte della Costituzione.

È questo aspetto che bisogna tenere presente: la regione ha competenza per programmazione, gestione ed organizzazione dei servizi sanitari nell'ambito del proprio territorio. (*Applausi dai Gruppi PPI e DS*).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Stiffoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.124, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*V. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 4809 e 3632

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.125.

LEONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONI. Signor Presidente, sono fermamente convinto che esistono dei prodotti alimentari tipici non solo regionali ma anche provinciali e che lo Stato centrale non può avere quella sensibilità che invece si po-

trebbe manifestare a livello provinciale o regionale per la tutela di questi prodotti. Mi corre alla mente – ad esempio – il lardo di Colonnata, in merito al quale la situazione è tragica e si è registrata una forte disattenzione addirittura da parte della Commissione europea. Mi riferisco al fatto che si è voluto proibire la produzione di questo prodotto, che è tipico non solo della regione ma addirittura della provincia.

Siamo pienamente convinti che affidare materie del settore alimentare alle regioni possa garantire molta più attenzione al buon gusto di tutti i cittadini.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.125, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.126.

TIRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI. Signor Presidente, questo emendamento tende a portare in ambito regionale la legislazione sull'ordinamento sportivo, togliendola dall'elenco delle materie soggette a legislazione concorrente. Non essendo presenti in Costituzione richiami riguardanti lo sport, neanche nei principi fondamentali, è evidente che con questa operazione si delega completamente alle regioni la relativa legislazione.

Rimane a tal proposito qualche dubbio, come anche su molti altri punti del disegno di legge in esame. È evidente che potrebbero risultare rilevanti limitazioni dovute naturalmente alla riscrittura della prima parte dell'articolo 117. Nel caso specifico, non si sa se l'attribuzione alle regioni potrebbe essere soggetta a vincoli derivanti dalla lettera g) dell'articolo 117, nel quale vengono riportate le competenze degli enti pubblici nazionali.

Il dubbio è che il Comitato olimpico, che attualmente ha la completa gestione dell'attività sportiva, sia un ente pubblico pur essendo di diritto privato; tuttavia, questa materia potrebbe essere in qualche modo qui riportata.

Si tratta di un modo surrettizio per iniziare un discorso di riforma nel campo dello sport, riforma che però dovrà essere oggetto specifico di un disegno di legge, che naturalmente ci riserviamo di presentare.

Voglio comunque sottolineare che l'ordinamento sportivo, soprattutto per quanto riguarda la gestione dello sport e l'attività sportiva non strettamente agonistica, deve trovare una collocazione a livello regionale; in caso contrario, si assisterebbe a molte sovrapposizioni e a molte di quelle confusioni che al giorno d'oggi si rilevano in questo campo.

Pertanto, preannuncio naturalmente il voto favorevole all'emendamento in esame e già da ora dichiaro l'intenzione della Casa delle libertà di intervenire con una riforma in un settore che, anche se trascurato dalla Costituzione, vede coinvolti molti cittadini anche nel campo della difesa della salute.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.126, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.127, identico all'emendamento 3.560.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, mi domando in cosa dovrebbero consistere i principi fondamentali per la protezione civile, quando per esempio già è riservata allo Stato in maniera esclusiva la tutela del territorio. Quando si verifica una qualche catastrofe mi chiedo a cosa serva un principio fondamentale che non sia depositato nella coscienza delle persone che vivono nelle varie realtà regionali, provinciali, comunali e così via.

Credo che questa paura che la gente del posto sia incapace di autogovernarsi in merito alla protezione civile sia eccessiva, signor Presidente. Vivo personalmente l'esperienza del Trentino, dove funziona abbastanza bene la protezione civile e non c'è questa dipendenza dalle competenze dello Stato. Propongo, quindi, una riflessione in tal senso.

ROTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ROTELLI. Signor Presidente, dò atto volentieri al senatore Gubert del fatto che si preoccupa anche delle regioni a statuto ordinario.

Facendo la dichiarazione di voto rispondo alla sua domanda. A che cosa servono i principi fondamentali? Risposta: servono per perpetuare la situazione attuale di confusione, che c'è, fra la protezione civile statale e le regioni. Una confusione che constatiamo ogni volta che si verifica un evento, cioè un giorno sì ed un giorno no. In base ai principi fondamentali lo Stato tiene in mano la protezione civile, dice di aver fatto la sua parte e che sono i comuni, le province e le regioni a non aver fatto la loro. Tale situazione vuol essere conservata e mantenuta. Il cittadino non saprà mai di chi sia la responsabilità della mancata prevenzione perché è equamente distribuita fra tutti i livelli.

Questo si è verificato finora e continuerà a verificarsi.

In linea generale, al di là della protezione civile, tutta la legislazione dell'emergenza è stata nella storia dei decenni precedenti l'argomento attraverso il quale si è proceduto alla eversione delle competenze regionali nelle materie indicate dall'articolo 117.

Per questi motivi votiamo a favore della soppressione della protezione civile come materia in cui lo Stato detta i principi fondamentali. Riteniamo che le regioni (od almeno le regioni che sono tali), come già le province autonome di Trento e Bolzano, siano perfettamente in grado di fare un'eccellente politica pubblica dell'emergenza.

PERUZZOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, intervengo per annunciare, naturalmente, il voto favorevole all'emendamento 3.127 e per chiedere, anche se le mie parole molto probabilmente cadranno nel vuoto, ai colleghi anche della maggioranza di valutare le parole che sono state dette dal senatore Gubert e poi dal senatore Rotelli.

Non ci si venga a dire che la gestione della protezione civile fatta a livello centralistico è un simbolo di efficienza: mi pare che gli eventi calamitosi che si sono succeduti anche abbastanza recentemente abbiano dimostrato che non può essere Roma a gestire la protezione civile.

È dall'inizio della scorsa legislatura che cerchiamo di portare avanti il coinvolgimento delle amministrazioni locali per la creazione di corpi specifici locali per quanto riguarda la protezione civile ed i vigili del fuoco, ma ci scontriamo perennemente con la burocrazia, con i santuari del potere, come se gestire i vigili del fuoco o la protezione civile chissà quali e quanti meriti e guadagni – uso un termine brutto, però è vero – possa portare.

C'è un potere centralista che non vuole demandare le proprie competenze alle regioni e agli enti locali. Il tutto va naturalmente a scapito del cittadino, che si trova con le case allagate, con le montagne che crollano, con le gallerie che franano, insomma con tutta una serie di eventi che, anche se prevedibili, non ricevono adeguata risposta da parte delle istituzioni.

Signor Presidente, bisogna decidersi e definire una volta per tutte cosa si vuole fare. Al nostro esame c'è un provvedimento che verrà spacciato, lo abbiamo già ripetuto nelle varie dichiarazioni di voto, come l'inizio del federalismo, ma che nella realtà è solo la continuazione del centralismo e della burocrazia. La protezione civile deve essere autonomamente gestita dagli enti locali, magari con un coordinamento nazionale, perché solo determinate regioni e determinate amministrazioni hanno la possibilità di conoscere meglio di Roma come ciò possa essere fatto.

Prendiamo, per esempio, l'emergenza incendi. Non è possibile che per muovere i *Canadair* per spegnere un incendio io, amministratore locale, debba ottenere il permesso da Roma. Intanto, stendiamo un velo pie-

toso sulla questione dei *Canadair*, perché dovremmo entrare nel merito e qualcuno potrebbe anche ritenersi offeso. Ma non è possibile che si debba sempre chiedere il permesso a Roma per far partire un elicottero, un aereo, un'autopompa dei pompieri.

In alcune situazioni locali i vigili del fuoco non hanno nemmeno in dotazione gli strumenti per poter operare. Porto alla vostra attenzione un esempio concreto: in provincia di Varese, se c'è bisogno di un'autoscala per arrivare oltre il quarto piano di un palazzo bisogna rivolgersi a Milano, perché non ve n'è a disposizione neanche una. Le sembra giusto che nel 2000 i vigili del fuoco non abbiano nemmeno l'autoscala per raggiungere il quinto piano di un condominio e che occorra chiederla in prestito a Milano? Peraltro, se quella in questione fosse impegnata altrove, bisognerebbe avanzare la richiesta ad altre località o addirittura a Roma.

Questi sono gli aspetti che lasciano perplessi. L'emendamento va proprio contro queste burocratiche direttive. Mi sembra dunque opportuno che esso venga votato non soltanto dall'opposizione, ma anche da qualcuno della maggioranza magari dopo essersi messo – come io invito a fare – una mano sulla coscienza.

TIRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Tirelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.127, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori, identico all'emendamento 3.560, presentato dal senatore Gubert.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*V. Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei
disegni di legge costituzionale nn. 4809 e 3632**

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.110.

LEONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONI. Signor Presidente, colleghi, chiedo un po' di attenzione, un'attenzione che deve riguardare proprio il territorio che è un bene, lasciatemelo dire, non riproducibile. Quando lo si usa, è perso.

Per tutto quello che è successo sul nostro territorio – smottamenti, allagamenti, terremoti e non solo – sono pienamente convinto che la tutela del territorio debba essere molto puntuale e molto circoscritta.

Abbiamo tutti questi elementi di disagio e di abbandono proprio perché il territorio è stato tutelato male dalle leggi centraliste emanate dallo Stato.

Già con la nascita delle regioni, però, gran parte della tutela del territorio, come la programmazione, è stata demandata alle regioni. Questa è una situazione ormai consolidata: la gestione del territorio parte con i piani regolatori generali realizzati dai comuni e verificati dalla regione; dunque, non riesco a capire come mai adesso si vuole introdurre una attenzione da parte dello Stato.

Sappiamo anche che lo Stato, pur con le leggi di tutela ambientale, monumentale e architettonica, non sempre è così attento come lo potrebbero essere le regioni e addirittura i comuni e le provincie. Dunque, è proprio per la salvaguardia non solo del territorio, ma anche dei nostri monumenti che vorremmo avere la possibilità di controllare i nostri beni ad un livello più decentrato rispetto a quello centrale, addirittura direi comunale e provinciale.

ROTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ROTELLI. Signor Presidente, il governo del territorio è ancora materia inserita fra quelle di potestà legislativa concorrente delle regioni, dunque fra quelle di emanazione di principi fondamentali da parte dello Stato.

Il Governo del territorio è qualcosa che non c'è, ma, se ci fosse, sarebbe l'urbanistica. E che cos'è l'urbanistica? Nell'Assemblea costituente pensavano che fosse la distanza fra gli edifici, tenere le distanze; poi, dopo che in un primo tempo così ha detto anche la Corte costituzionale, ci si è convinti che l'urbanistica era, già per effetto della legge del 1942, un po' di più.

L'urbanistica è, oggi, materia di potestà legislativa regionale, compresa nell'elenco dell'articolo 117, per la quale lo Stato detta, volendo, i principi fondamentali, ai sensi del medesimo articolo 117. Nel campo dell'urbanistica si pongono molti problemi, anche di centralismo regionale e, per la verità, anche problemi nascenti di centralismo provinciale perché i piani territoriali di coordinamento stanno diventando uno strumento attraverso il quale la provincia si sostituisce ai comuni nella predisposizione dei piani regolatori o delle varianti dei piani regolatori, persino se si tratta di centri di una certa dimensione, con diverse decine di migliaia di abitanti.

Allora la novità consiste nel lasciare le cose come prima. Finora per l'urbanistica valgono i principi fondamentali posti dalle leggi dello Stato; d'ora in poi l'urbanistica non si chiamerà più così, ma governo del territorio; sarà materia per la quale continueranno a valere i principi fondamentali delle leggi dello Stato.

Come si vede, anche su un punto non marginale, visto che il governo del territorio non è marginale, le cose non solo restano come prima, ma, di fatto, andranno peggio di prima.

Per questi profondi motivi siamo favorevoli alla soppressione del governo del territorio, cioè dell'urbanistica, dalle materie di potestà legislativa concorrente: affinché l'urbanistica e il governo del territorio siano lasciati per interi alle competenze delle regioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.110, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.561, identico all'emendamento 3.112.

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, mi scusi, ma gli emendamenti 3.561 e 3.112 non sono identici nel contenuto; a mio giudizio, infatti, sono diversi.

PRESIDENTE. Senatore Gubert, ha ragione e le chiedo scusa.

Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 3.561.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, ritengo vi sia una dimensione sovraregionale nel governo del territorio. Probabilmente tutti ricorderanno, come me, il famoso piano degli anni '80 che fu costruito nella stagione del primo centro-sinistra. Esistono problemi che si pongono a quel livello e, dato che si è scelto di attribuire in materia la competenza legislativa alle regioni, è logico che lo Stato possa intervenire per indicare principi generali di intervento, in modo da salvaguardare le esigenze generali.

Siamo però sicuri che questo intervento dello Stato serva, anche a livello del governo regionale, subregionale, comunale, eccetera? Poiché vi sono già molte garanzie generali previste in altre parti dell'articolato, credo che il tipo di intervento previsto sia eccessivo e quindi propongo con l'emendamento 3.561 che la competenza concorrente dello Stato sia necessaria per la scelta dei criteri di intervento, laddove siano coinvolti ambiti territoriali rilevanti a livello sovraregionale.

PIREDDA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, ma le ricordo che il suo Gruppo dispone ancora di soli 12 minuti per intervenire.

PIREDDA. Signor Presidente, cercherò di utilizzare il minor tempo possibile; probabilmente, utilizzerò un minuto per l'intervento che mi appresto a svolgere e un altro per un successivo emendamento sul quale intendo intervenire.

Dichiaro il voto favorevole all'emendamento 3.561, presentato dal senatore Gubert, con riferimento particolare al problema della Sardegna. Essendo un'isola, io credo che il governo del territorio, sotto tutti i punti di vista, debba rientrare interamente nella competenza regionale.

In tal senso sarebbe certamente giusto se venisse accolto l'emendamento 3.561, presentato dal senatore Gubert, che propone l'inserimento delle parole: «a scala sovraregionale». Infatti, quando il governo del territorio implica questioni che interessano regioni contigue, è giusto che lo Stato indichi i principi generali per evitare che le regioni, competenti sul proprio territorio, seguano logiche differenti o contrapposte. Ma quando si tratta di governo del territorio in un'isola, la competenza, evidentemente, deve essere esclusivamente regionale. Per questo motivo, voterò a favore dell'emendamento 3.561.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.561, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.112.

LEONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONI Signor Presidente, l'emendamento 3.112 propone di sopprimere le parole: «porti e aeroporti civili» in quanto, a nostro giudizio, si tratta di una definizione molto generica. Gli aeroporti civili, ad esempio, si suddividono in più categorie: classi A, B e C e aeroporti dedicati al volo da diporto e al volo sportivo.

È molto importante, ad esempio, che l'Aeroclub d'Italia dia ad ogni provincia la possibilità di formare un aeroclub. Non riesco a capire perché debbano rimanere a carico dello Stato una certa classe di aeroporti, ad esempio non sede di HUB o di voli internazionali ed intercontinentali, dal momento che anche tutti gli altri, così come i porti, rimangono ugualmente a carico dello Stato.

Sarebbe molto intelligente dare la possibilità al territorio, proprio nella logica di una gestione del territorio, di pianificare, magari prevedendo anche nuovi insediamenti come i porti e gli aeroporti per l'aviazione generale che è quella di diporto.

Per questi motivi noi voteremo a favore dell'emendamento 3.112.

STIFFONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STIFFONI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Stiffoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-

dante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.112, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 4809 e 3632

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.111.

STIFFONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STIFFONI. Signor Presidente, dopo un approfondito esame dell'emendamento abbiamo deciso di ritirarlo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto. Metto ai voti l'emendamento 3.113, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.823, presentato dai senatori Pastore e Schifani.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.114, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.115, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.116, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.117, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.118, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.119, presentato dal senatore Tirelli da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.120.

VEGAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS. Signor Presidente, vorrei esprimere una breve dichiarazione di voto a favore dell'emendamento 3.120 che intende sopprimere le parole «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario».

Ci muoviamo verso una legislazione concorrente che si pone alcuni obiettivi errati. Innanzitutto, per quanto riguarda l'armonizzazione dei bilanci pubblici, è sempre necessario armonizzarli, creare cioè regole omogenee che vadano applicate ai comuni di 500 abitanti e allo Stato? A mio avviso no. È proprio questo uno degli errori che poi causano effetti perversi a livello di finanza pubblica.

In secondo luogo, è sempre necessario coordinare la finanza pubblica ed il sistema tributario? Ciò significa introdurre la questione del patto di stabilità che per certi aspetti è temporanea e per altri è in contrasto con il disposto del comma 5 laddove sono previste precise regole per il disavanzo che stabiliscono il divieto di disavanzo per la parte corrente di comuni, province, città metropolitane e regioni. Pertanto, si tratta di un errore sostanziale.

Si pone poi un'ulteriore questione. Coordinare la finanza pubblica ed il sistema tributario nella sostanza significa far sì che il sistema Italia si presenti omogeneo rispetto all'eventualità che possano verificarsi *shock* asimmetrici, eventualità non del tutto assente in un sistema di moneta unica.

Se noi abbiamo una moneta unica, avere un sistema omogeneo sia di finanza che di tributi significa non avere a disposizione strumenti di politica economica per contrastare i danni che possono derivare da una rispo-

sta omogenea del sistema Italia a *shock* che derivino o dalla valuta o da crisi economica.

Questo vale per l'Italia paese, ma, a maggior ragione, per le realtà regionali. Voler definire dei criteri di omogeneità rispetto alle scelte di politica economica a livello regionale non significa altro che abbandonare al proprio destino le regioni più deboli, quindi in particolare il Mezzogiorno.

In sostanza, auspico un ripensamento da parte della maggioranza, altrimenti, se manterremo tale dizione condanneremo le regioni più povere, segnatamente quelle del Mezzogiorno, ad essere spazzate via nel caso di *shock* asimmetrici. Si tratta, quindi, di una norma costituzionale che andava pensata un po' meglio e che nella sostanza discrimina negativamente nei confronti del Mezzogiorno: induce a dei motivi contrari alla solidarietà e alla perequazione tra regioni e tra Stato e regioni e condanna e abbandona a se stesso il Mezzogiorno. Se questo è l'approccio della maggioranza credo ci sia da preoccuparsi molto perché si tratta di una maggioranza molto inaffidabile nei confronti dei più poveri. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.120, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.570.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, premesso che esistono già degli ambiti di competenza esclusiva dello Stato per la tutela dei beni culturali, il nuovo testo dell'articolo 117 della Costituzione prevede tra le materie rientranti nella potestà legislativa concorrente anche la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, nonché la promozione e l'organizzazione di attività culturali. Mi sembra un argomento di minore portata che potrebbe essere lasciato alla libera iniziativa delle comunità regionali; il settore che in particolare mi preoccupa è la promozione delle attività culturali. Non nego, Presidente, che possano esserci promozione e valorizzazione di attività culturali da parte dello Stato. Possono esserci delle attività rilevanti che lo Stato sostiene, ma che questo si debba assumere l'onere di indicare i criteri generali secondo i quali comuni, province e regioni debbono poi svolgere attività culturale mi sembra eccessivo. Credo che anche in questo caso si dimostri una sfiducia complessiva verso il nostro popolo e la capacità della gente di autogovernarsi, il che non depone a favore di chi fa queste proposte.

PIREDDA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIREDDA. Signor Presidente, avevo chiesto di effettuare una dichiarazione di voto sull'emendamento 3.112, riguardante la tematica dei porti e degli aeroporti, ma poi, anche per la richiesta di votazione elettronica con scrutinio simultaneo, non mi è stata data la possibilità di intervenire.

PRESIDENTE. Le chiedo scusa, senatore Piredda, l'Assemblea ha perduto il suo prezioso contributo.

PIREDDA. Volevo solo sottolineare l'esigenza che, almeno nelle Isole, la competenza su porti e aeroporti sia delle regioni e non dello Stato. Pazienza, comunque credo che anche se avessi svolto tale intervento non avrei sortito alcun effetto positivo sulla votazione.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.570 voglio dichiarare il mio voto favorevole, perché ritengo che le regioni debbano avere la competenza esclusiva in materia di valorizzazione dei beni culturali e ambientali e di promozione e organizzazione delle attività culturali. È assurdo che lo Stato detti i principi fondamentali cui debbono attenersi le regioni anche quando vogliono organizzare attività culturali, che probabilmente non rientrano negli schemi generali. Credo sia totalmente assurdo. Sarebbe quindi opportuno che la maggioranza si facesse carico del riconoscimento di una specifica competenza delle regioni, perché più adeguate a tutelare il livello di organizzazione delle attività culturali su questioni specifiche delle singole regioni.

ROTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ROTELLI. Signor Presidente, a che cosa serve conservare l'enunciazione dei principi fondamentali dello Stato per la valorizzazione dei beni culturali? A dare fondamento a quel mostruoso luogo di accentramento che si chiama Ministero dei beni culturali e ambientali, quale è stato ricostituito nel corso della legislatura.

Durante l'estate il problema è stato posto dal Ministro dei beni culturali in questi termini: adesso vediamo chi è federalista e chi non lo è; istituiamo il sovrintendente regionale e chi è favorevole è un federalista, chi è contrario è un centralista. Il Ministro però – vedo che il senatore Villone mi sta guardando – non sapeva (nessuno lo aveva informato) che il sovrintendente regionale fa parte dell'amministrazione dello Stato e non delle regioni.

A che cosa serve? Serve, ad esempio, per dare la possibilità a qualsiasi – si fa per dire – sovrintendente di una galleria di Stato di rispondere in maniera negativa quando il comune di Seravezza chiede in prestito un quadro per allestire una mostra; e rispondere in maniera affermativa quando un comune della stessa regione – in questo caso la Toscana –

vuol fare un'altra mostra, ma con quel direttore ha un certo tipo di rapporto. Eppure la prima mostra è molto più importante della seconda; dovrà essere fatta senza alcun tipo di aiuto: 130 milioni di spese e 130 milioni di incasso.

A ciò serve conservare i principi fondamentali delle leggi dello Stato in capo al Ministero dei beni culturali, alla mostruosa operazione di ricostituzione del Ministero dei beni culturali, ben dieci direzioni generali, un segretario generale onnipotente, che dice quello che vuole e il Ministro nemmeno sa.

Tutto si basa sul fatto che è prevista la potestà legislativa dello Stato concorrente con quella delle regioni.

Voto favorevole all'emendamento 3.570. Ma la valorizzazione è niente, il bello del centralismo è la tutela!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.570, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.122, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.106, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.107, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.108, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.824.

PASTORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Signor Presidente, intervengo solo per rilevare come ormai da qualche anno le casse rurali non si chiamino più così; esse si chiamano banche di credito cooperativo. Faccio questa piccola annotazione

solo per suggerire ai colleghi una riflessione in merito. Infatti, quando i posteri commenteranno questo testo, il Parlamento italiano non farà certo una bella figura.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.824, presentato dai senatori Pastore e Schifani.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.109, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.101, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.102.

VEGAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS. Signor Presidente, intendo svolgere una dichiarazione a favore dell'emendamento 3.102 che, a mio avviso, è una grandissima perla del testo in esame. Le casse di risparmio, infatti, a differenza delle fondazioni, non esistono più, essendo state trasformate in società per azioni. Mi domando allora che senso abbia inserire in Costituzione un soggetto non più esistente; è come se inserissimo l'arte della lana, oggi scomparsa.

La maggioranza vorrebbe approvare un testo, non solo disciplinando nel dettaglio questioni che è insensato dettagliare nell'ambito di un testo costituzionale, ma anche commettendo errori da matita blu e dimostrando di non conoscere la realtà. Delle due l'una: o c'è una volontà positiva di far rivivere le casse di risparmio – e sarebbe bene spiegarlo – oppure si tratta semplicemente di ignoranza, la qual cosa non è tollerabile.

Capisco l'intenzione di approvare questo testo, ma volerlo approvare con errori da matita blu non tanto è dannoso per il Governo, ma si riflette negativamente sul Parlamento e quindi sulla credibilità del Paese. Mi si consenta di affermare che un simile atteggiamento da lanzichenecchi intellettuali non è tollerabile. (*Applausi del senatore Gubert*).

BOSI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSI. Signor Presidente, vorrei apporre la mia firma all'emendamento 3.102, condividendo pienamente le osservazioni svolte poc'anzi dal collega Vegas.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.102, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.103, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.104.

TABLADINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TABLADINI. Signor Presidente, l'emendamento 3.104 tende a portare nell'alveo delle competenze regionali tutto ciò che riguarda l'immigrazione, un tema scottante al quale non ci si può sottrarre. È evidente, sia per i cattolici sia per i non cattolici, che si debba spezzare il pane con chi ha fame, ma noi riteniamo che non si debba assolutamente favorire la clandestinità, all'interno della quale germoglia notoriamente la criminalità.

È di ieri la notizia che nella mia città un gioielliere è stato ucciso; i giornalisti si sono preoccupati immediatamente, in un momento così concitato, di appurare che gli assassini parlavano italiano, per scriverlo nei titoli dei quotidiani. Sono stupefatto: nascondere l'esistenza della criminalità italiana corrisponderebbe ad un vuoto mentale, ma lascia perplessi il modo con cui è stata proposta la notizia. Il direttore del «Corriere della Sera», un giornale stragovernativo – vorrei dire qualcosa in più, ma non mi sento di farlo, magari sarei espulso dall'Aula per ordine del Presidente – produce continui «Lewinsky» nei confronti del Governo – uso un'espressione ermetica per non farmi espellere, signor Presidente.

Dunque, non ci si è preoccupati di scrivere che il gioielliere è purtroppo deceduto; ci si è preoccupati di specificare che gli assassini parlavano italiano, come a rallegrarsi che si trattasse di criminalità nostrana. Questa gente non sa forse che le criminalità sono ormai mescolate; il fatto che i criminali parlassero italiano non è poi indicativo del fatto che fossero italiani: un ben noto commentatore di calcio parla addirittura il dialetto bresciano. Non comprendo dunque il significato di un titolo che ho definito, come sono solito fare, «lewinskiano».

Noi riteniamo, effettivamente, che attribuire alle regioni la potestà in materia di immigrazione sia una cosa dovuta, in quanto sono solo le re-

gioni che possono stabilire, naturalmente nei limiti del possibile, la quantità ed i flussi di richiesta.

Io per vocazione, per mia filosofia, sono contrario a sostenere che bisogna far entrare gli extracomunitari per i lavori che gli italiani non vogliono svolgere. L'ho detto anche ieri; questo atteggiamento è filosoficamente razzistico nel contenuto. Ma, stante che il signor Cofferati ci ha abituato a ciò, ne prendiamo atto. Accettiamo, quindi, di spezzare il pane con chi ne ha bisogno e riteniamo che sia assolutamente meglio che le regioni abbiano potestà su questo argomento.

Signor Presidente, debbo dirle che mi sono stupito, facendo delle banali ricerche (presso la Caritas, infatti il Ministero dell'interno non è ancora in grado di stabilire quanta gente è presente sul territorio, neppure quella regolarizzata), prendendo atto che si parlava di un 1.200.000 lavoratori extracomunitari e scoprendo che le partite INPS aperte sono meno di 400.000. Quindi, se la matematica non è un'opinione, ciò vuol dire che 800.000 persone non lavorano o lavorano in nero. Ma se lavorano in nero, secondo la legge, non dovrebbero trovarsi sul territorio italiano. Come mai ci sono?

Lasciamo stare poi il discorso della quantità di clandestini; anche quello è un punto interrogativo. Qualcuno stima almeno di due o tre volte superiore la quantità di extracomunitari presenti che comunque vengono definiti regolari.

Voglio parlare di un'altra questione, chiedendo scusa se faccio riferimento per la seconda volta alla mia città. Per circa due mesi una nostra piazza è stata occupata da presunti lavoratori pakistani che vi si sono insediati, travalicando i normali atteggiamenti che una persona che entra in un Paese, per di più clandestinamente, dovrebbe tenere; penso che avrebbero dovuto tenere un atteggiamento diverso.

Di fatto, hanno occupato la nostra piazza, dove sono rimasti bellamente per due mesi, poi sono venuti a Roma a chiedere che gli fosse concesso il permesso di soggiorno e l'hanno ottenuto. È evidente che dopo questa situazione, probabilmente, quando dei clandestini vorranno ottenere il permesso di residenza, non faranno altro che occupare una piazza, rimanervi stabilmente per un paio di mesi, finché il Ministro calerà le brache, perché questo è quanto di fatto è avvenuto.

Noi riteniamo invece (e ciò poteva andare bene anche nel caso dei pakistani a Brescia) che dare alcune potestà al sindaco della città, per esempio, favorirebbe la possibilità di assorbire questa gente. Infatti, è abbastanza facile che il sindaco della città conosca personalmente quelli che lavorano (persone nei cui confronti noi - lavoro nero o meno - dobbiamo toglierci tanto di cappello, perché per me chi si sporca le mani ha diritto al massimo rispetto) e i criminali. Questi ultimi vanno cacciati, invece, senza tanti complimenti.

La vostra legge ma, prima ancora, la legge Martelli (adesso non si parla più di Martelli) faceva sì che i criminali non venissero di fatto espulsi. Ora, lasciamo stare il caso di due o tre magistrati che, volendo

apparire sui giornali, hanno emesso dei provvedimenti che di fatto hanno permesso la liberazione di extracomunitari clandestini.

Questi magistrati hanno avuto la soddisfazione di leggere il proprio nome sul giornale. Tuttavia, resta il fatto che questa situazione, se da essa non usciamo, si avviterà.

È inutile dirvi che la nostra filosofia è che entrino degli extracomunitari anche a lavorare. Tuttavia, ribadisco che ciò è contro la mia filosofia personale, perché dire ad una persona di entrare per svolgere dei lavori che gli italiani non vogliono fare è – a mio giudizio – razzismo. Questo sì che è razzismo! Se un professore universitario, laureato all'università – per esempio – di Adis Abeba, vuole insegnare in una università italiana ed ha i numeri per farlo, deve poter insegnare anche da noi. Questo non è razzismo, al contrario vostro.

Detto questo, ripeto che riteniamo che questa competenza debba essere assolutamente data a livello regionale, perché il problema verrà gestito in modo migliore. Sappiamo che si tratta di un problema sovranazionale. Sappiamo anche però che, non potendo più l'Italia gestirlo grazie ad atteggiamenti troppo permissivi, oggi si abbraccia l'Europa e ad essa si chiede un aiuto. Nossignori: l'Europa, gli altri paesi vi risponderanno tranquillamente che avete fatto delle leggi che rientrano nei parametri di Schengen, ma che non le avete applicate e, quindi, sono affari vostri. Questo è quanto in sostanza viene risposto.

Su questo punto continueremo a batterci. Ci rendiamo conto che vi procura fastidio votare un emendamento di questo tipo. Ricordatevi, però, che la gente ormai ha capito tutto questo. Voi siete i buonisti. Voi siete la gente che vuole gli extracomunitari, che vuole gli immigrati clandestini, perché pensa di regolarizzarli un giorno e di ribaltare, in questo modo, la sua situazione elettorale che sta letteralmente affondando. Vi faccio tanti auguri, ma credo che questo gioco non vi riuscirà. (*Applausi dai Gruppi LFN e FI*).

BOSI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSI. Signor Presidente, non intervengo sul tema dell'immigrazione come ha testé fatto il collega Tabladini; desidero semplicemente affermare che non voteremo a favore di questo emendamento. Collocare la competenza dell'immigrazione fra le competenze regionali significherebbe, infatti, sottrarla a quella nazionale. Non è possibile chiedere al Governo nazionale di curare, di gestire, di assicurare la programmazione dell'immigrazione, anche in termini quantitativi e qualitativi come si fa giustamente, e contemporaneamente togliere la competenza.

Credo sia più opportuno mantenere una competenza concorrente tra Stato e regioni, perché anche queste ultime hanno una loro specifica competenza in ordine alle questioni dell'integrazione, dell'accoglienza e, quindi, anche dell'assunzione delle necessarie responsabilità. Pertanto, sa-

rebbe necessario e più opportuno avere una concorrenza di competenze anziché l'esclusiva competenza regionale, che francamente non ci convince.

Per questo motivo preannuncio che ci asterremo.

MELONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELONI. Signor Presidente, onorevoli senatori, l'intervento del collega mi stimola ad essere breve.

In effetti, qualche volta anche in quello che viene chiamato il Polo delle libertà ci sono dei barlumi che riescono a fare luce sugli intendimenti di certa parte politica.

È vero, anch'io ho letto sui giornali, in relazione all'ultimo episodio di ieri di criminalità, che quei delinquenti parlavano italiano. Devo dire che mi meraviglia il fatto che qualcuno non abbia aggiunto: parlavano sardo, o parlavano siciliano, o parlavano calabrese. Infatti, sino a ieri l'atteggiamento era il medesimo di fronte a questi fatti.

E allora non voglio arrivare a vedere che in Italia vengono frenati i flussi di immigrazione da una regione all'altra, perché se queste competenze vengono date alle regioni significa che arriveremo a stabilire anche questo.

Certo, facevano comodo i siciliani, i pugliesi ed i sardi quando andavano a far crescere la Fiat. Erano utili perché andavano a fare gli operai, quel lavoro che molti altri, già allora, rifiutavano. Erano utili, servivano a far crescere la Nazione, andavano a fare sacrifici, e voi oggi ne state sfruttando il sudore ed il sangue! (*Applausi dai Gruppi DS e Verdi. Commenti dal Gruppo LFNP*). E allora oggi non veniamo a lavorare da voi per essere trattati come voi volete trattare gli albanesi ed i clandestini e non, quelli che fanno lavoro nero, sfruttati dalle vostre industrie. Questo è quello che sta succedendo, questa è la situazione della sicurezza. Rispettiamo i cittadini dovunque essi vivano, lavorino e comunque si muovano in questo territorio.

E allora smettetela di dire che voi pagate le tasse, perché voi sfruttate anche il lavoro dei sardi, perché le imprese del Nord che hanno sfruttato la Sardegna... (*Applausi dai Gruppi DS, Verdi e PPI e del senatore Vertone Grimaldi. Commenti dal Gruppo LFNP*) ...hanno pagato le tasse, quando le hanno pagate (quasi mai), nelle loro regioni e sono venuti i Moratti ed i Rovelli che si sono impadroniti dei soldi destinati alla rinascita della regione sarda, della Calabria e della Sicilia: se ne sono impadroniti, si sono arricchiti e se li sono portati in Svizzera! (*Commenti dal Gruppo LFNP*). Se li sono portati in Svizzera ed hanno lasciato da noi il degrado ambientale, la disoccupazione, la miseria e la disintegrazione. Basta con questo Nord che fa i sacrifici! Basta con il Nord ladrone! Basta con questo Nord impresario ladrone che sfrutta, che è abituato a sfruttare! (*Commenti*

dal Gruppo LFNP). Lasciatemi parlare, una volta tanto. (*Richiami del Presidente*). Avete detto tante di quelle idiozie, che ora bisogna farla finita.

PRESIDENTE. Senatore Meloni, la prego di avviarsi alla conclusione dell'intervento, altrimenti il tempo a disposizione del Gruppo misto termina e non posso far parlare il senatore Gubert.

MELONI. Ho finito, signor Presidente. (*Applausi dal Gruppo DS*).

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, o l'emendamento in votazione è inammissibile, perché il tema immigrazione è già compreso fra le competenze esclusive dello Stato, e allora si dovrebbe dire che è inammissibile, o invece è ammissibile, e ciò vuol dire che mantiene una competenza sia dello Stato che delle regioni di tipo diverso. Non credo che avere una competenza regionale in tema di immigrazione voglia dire necessariamente essere anti-immigrazione; anzi, le regioni e gli enti locali in merito qualche volta sono di aiuto e spesso lo Stato ricorre alla loro attività per rispondere ai problemi che nascono dall'immigrazione.

Se l'emendamento è ammissibile, voterò a suo favore, tenendo conto che le questioni più gravi sono risolte a livello nazionale, dalla competenza nazionale.

PINGGERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINGGERA. Signor Presidente, intervengo solo per avere certezza del fatto che il tempo a disposizione della *Südtiroler Volkspartei* non possa essere utilizzato da altri componenti del Gruppo misto.

PRESIDENTE. Lei ha ragione senatore Pinggera, ma già ieri dissi che vi sareste dovuti distribuire i tempi in modo che alcuni non usurpino i tempi di altri. Ma cosa altro posso fare?

PINGGERA. Signor Presidente, mi è stato assicurato nel Gruppo misto che la ripartizione era stata fatta; vado ad accertarmi subito presso gli Uffici che sia giunta alla Presidenza.

PRESIDENTE. Lo faccia pure, senatore Pinggera, ma la informo che il tempo a disposizione del Gruppo misto è esaurito.

PERUZZOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, intervengo per annunciare, naturalmente, il voto favorevole su questo emendamento della Lega e per ricordare, giusto perché rimanga agli atti del Senato, che i veneti ed i lombardi, che hanno fatto nei tempi che furono gli immigrati (faccio l'esempio di quelli che sono venuti a bonificare l'Agro pontino) non hanno certo portato criminalità.

D'accordo che ogni senatore ha diritto di parlare, soprattutto se non ha mai parlato per quattro anni (e allora è giusto che alla fine della legislatura abbia la possibilità di farlo), però sarebbe opportuno che lo facesse senza offendere non soltanto gli immigrati di una certa parte, ma anche quelli del Nord, che sono andati in giro per il mondo non certo a fare i delinquenti o i mafiosi, come purtroppo capita per certi immigrati che arrivano soprattutto dall'Albania. (*Applausi dal Gruppo LFNP*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.104, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.92, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.580.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Gubert, c'è una contestazione sui tempi a disposizione, che sembrano essere terminati, ma le concedo ugualmente di parlare. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, dato che sono intervenuto spesso, mi dispiacerebbe togliere la parola ad altri; però credo che dal Gruppo Misto sia stata fatta una ripartizione dei tempi, alla quale io non faccio altro che attenermi. Non capisco quindi questa agitazione da parte del senatore Pinggera o di altri: quando invaderò il tempo di altri mi fermerò, salvo che lei, con la sua cortesia, non mi lasci qualche secondo in più.

Sarei disposto a ritirare l'emendamento in questione se il Governo mi chiarisse un dubbio. Poiché questa legge costituzionale non ha una norma transitoria che preveda come passare dal regime attuale a quello nuovo, potrebbe succedere che le regioni vengano impossibilitate a legiferare fino a quando lo Stato non avrà varato una legge sui principi. Se così fosse, data anche la lentezza con cui procede il Parlamento nel legiferare, potremmo assistere ad una situazione in cui per anni si blocca la potestà concorrente qui prevista. Ecco perché propongo di inserire il termine

«eventuale» rispetto alla «legislazione nazionale» prima di attivare la legislazione concorrente da parte delle regioni.

Comunque, qualora si votasse, il mio voto sarebbe favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.580, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.581.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, secondo l'emendamento i principi fondamentali potrebbero limitarsi agli aspetti di rilievo sovregionale. Ho già fatto questo tipo di proposta in relazione a qualche competenza specifica; si potrebbe mantenere questo tipo di orientamento anche per il complesso dell'intervento dello Stato. Vale a dire, là dove la questione si risolve nell'ambito regionale o subregionale, si potrebbe lasciare piena libertà di azione alle regioni. Questa dovrebbe essere la sussidiarietà.

Spero che questa riflessione possa servire, se non per oggi, perché credo che le cose ormai siano decise, per il futuro.

Dichiaro perciò il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Senatore Gubert, ho a disposizione il riparto dei tempi. Quelli a lei assegnati sono abbondantemente scaduti.

Metto ai voti l'emendamento 3.581, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.91, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.825.

PASTORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Pastore, vorrei rappresentarle che il tempo ancora a disposizione del Gruppo di Forza Italia è di 15 minuti. Ne ha facoltà.

PASTORE. Signor Presidente, solo per dire che questo emendamento cerca di risolvere in qualche modo il problema dei richiami fatti alla parte prima della Costituzione. È una formula senz'altro insufficiente, ma po-

niamo il problema, sperando che i colleghi ci svolgano almeno un minimo di riflessione.

Esprimo il mio voto favorevole.

VILLONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE. Signor Presidente, una breve dichiarazione di voto sugli emendamenti 3.91, 3.825 e 3.826, che per la verità investe anche i precedenti 3.92, 3.580 e 3.581, visto che con questi emendamenti siamo andati a toccare non l'elencazione delle materie, ma lo schema giuridico della legislazione concorrente.

Per evitare che ci siano confusioni di lettura, vorrei ricordare che questa innovazione che noi portiamo si appoggia comunque sull'esperienza costituzionale pregressa.

La legislazione concorrente di cui parliamo qui si articola, come nella Costituzione vigente, sulle due fondamenta della legge di principio statale e della legge di dettaglio regionale, quindi non è modificato lo schema giuridico costituzionale. L'ultimo periodo del terzo capoverso del nuovo articolo 117, che recita: «Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato», non fa altro che confermare quella che attualmente è la disciplina prevista dall'articolo 117 vigente. Da questo deriva che il principio presente nell'attuale esperienza costituzionale – che rimane quindi acquisita anche come chiave di lettura di quello che stiamo approvando – rimane definito elasticamente: può essere giusto o sbagliato, c'è chi obietta e chi non concorda che le cose stiano così, ma è così.

Abbiamo avuto l'esperienza – che veniva ricordata prima dal collega Rotelli – dell'assistenza sanitaria ospedaliera, oggi materia affidata alla legislazione concorrente, in cui abbiamo riscontrato in quest'Aula una notevole penetrazione della legge dello Stato già in una materia di competenza concorrente e con un elevato contenuto di disposizioni tese a disciplinare le fattispecie. Quindi, il rapporto fra principio e dettaglio nell'esperienza di questi 30 anni di regionalismo è stato e rimane essenzialmente una funzione dell'equilibrio politico-istituzionale complessivo, a cui poi si è aggiunto, a chiusura di sistema, l'intervento della Corte costituzionale, ma sempre in seconda battuta. Così rimane.

Credo che la differenza rispetto al passato della nuova esperienza che apriamo sarà nella diversa massa critica di un sistema regionale che viene comunque grandemente rafforzato e che, quindi, potrà definire diversamente gli equilibri politico-istituzionali complessivi, tenendo conto che in alcune materie la spinta unitaria sarà più forte (si è visto ieri con la tutela del lavoro e la sicurezza), soprattutto in quelle materie in cui c'è rapporto con la prima parte e per le quali, perciò, la domanda di una disciplina unitaria sarà più pressante. Di qui la contrarietà all'elencazione di

casi, di ipotesi, paletti, limiti tendenti ad orientare questo rapporto fra principio e dettaglio, che è invece opportuno lasciare all'evoluzione complessiva degli equilibri politico-istituzionali.

In secondo luogo, come i 30 anni di esperienza regionalista e la giurisprudenza della Corte ci dicono, i principi esistono anche in assenza di leggi che si autodefiniscono di principio, desumendosi dal complesso delle leggi vigenti. Quindi, le regioni possono legiferare da subito, non c'è necessità di attesa alcuna, perché i principi ci sono da subito, desumibili dalle leggi vigenti; non c'è nessun vuoto, non c'è nessuno spazio da riempire. Però, perché i principi possano esistere da subito, le leggi dello Stato debbono rimanere tali, non possono cambiare natura e diventare leggi regionali.

Di qui la contrarietà all'emendamento 3.91, perché è da subito e non certo a partire da un anno che le regioni possono legiferare, desumendosi i principi dalla legislazione vigente. Di qui la contrarietà all'emendamento 3.825, perché tra l'altro – come abbiamo detto già ieri – è ovvio che sia così; lo abbiamo affermato a proposito dell'articolo 33, ultimo comma, in riferimento all'università.

Di qui la nostra contrarietà alla prima parte dell'emendamento 3.826, perché va meglio affidato il rapporto tra dettaglio e principio all'evoluzione dei complessivi equilibri politico-istituzionali tra Stato e regioni; e la contrarietà anche sull'ultima frase della prima parte dell'emendamento 3.826, perché è già vero che in ogni materia le regioni possono esercitare, da subito e in ogni momento, la potestà legislativa. Di qui, infine, la contrarietà alla seconda parte dell'emendamento 3.826, in quanto le leggi dello Stato devono rimanere tali perché possano da esse trarsi principi che saranno poi limite alla legislazione regionale.

L'obiettivo che intendiamo perseguire è quello di introdurre una nuova legislazione di principio, in prospettiva, di una qualità nuova. Abbiamo posto questo punto in un ordine del giorno che è stato presentato in proposito e che è stato accolto. Pertanto, e come prospettiva, dobbiamo mirare ad una legislazione di principio nuova e diversa; è bene però che il profilo tecnico-giuridico sia chiaro, proprio perché questo obiettivo possa essere gradualmente realizzato.

ROTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ROTELLI. Signor Presidente, desidero dire che, tecnicamente, il senatore Villone ha ragione. In termini costituzionali le cose stanno esattamente come il senatore Villone le ha descritte.

Intervenendo questa mattina varie volte su vari argomenti – dalla sanità (citata dallo stesso senatore Villone) all'urbanistica o governo del territorio – non ho fatto che ribadire la medesima considerazione. La situazione non si modifica, appunto, per le ragioni espresse dal senatore Villone. I principi restano principi.

Il senatore Villone, un po' esagerando, ha precisato anche che il resto sarebbero dettagli. Parlare di dettagli è forse un po' eccessivo. Resta comunque il fatto che vi è coabitazione, con i risultati che conosciamo. Di mio, avrei aggiunto un bel «purtroppo» le cose stanno così.

In una precedente occasione, in sede di Commissione bicamerale, dove non si adottò la formula dei principi fondamentali, ma quella della disciplina generale, il senatore Villone ripose nella formula scelta molte speranze. Riteneva che, di fronte alla «disciplina generale», la Corte costituzionale si sarebbe commossa. Avrebbe interpretato la disciplina generale in modo più autonomistico di quanto in passato non fossero stati interpretati i principi fondamentali. Non avevo allora e non ho tuttora un simile ottimismo.

Secondo il senatore Villone, le regioni si faranno valere, avranno più forza che in passato e, quindi, l'applicazione potrà essere diversa. Dipende. Intanto non tutte le regioni avranno la stessa forza. La forza del Molise, ad esempio, è difficile che sia come quella della Lombardia; la forza della Valle d'Aosta esiste, ma è dovuta al fatto che ha una quantità di poteri e risorse che gli altri enti, con 100.000 abitanti, non hanno.

Purtroppo, appunto, la situazione è come il senatore Villone l'ha descritta. E, poiché le cose stanno così, il disegno di legge non innova nella ripartizione delle materie, annunciata, dai colleghi del senatore Villone e miei, come una rivoluzione. non sarà per nulla una rivoluzione. Per le ragioni che il senatore Villone ha espresso, sulle quali concordo pienamente come analisi giuridica.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.825, presentato dai senatori Pastore e Schifani.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.826, presentato dai senatori Pastore e Schifani.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.105, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.284, presentato dalla senatrice Pasquali e dal senatore Magnalbò.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.93, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.94, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.590, presentato dal senatore Dondeynaz.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.827, presentato dai senatori Pastore e Schifani.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.95, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.96, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.80, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori, ad esclusione delle parole: «e le province autonome». Conseguentemente, esso risulta identico all'emendamento 3.81, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Li metto ai voti.

Non sono approvati.

Metto ai voti l'emendamento 3.97, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.98, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.591.

ROTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ROTELLI. Signor Presidente, con un emendamento non si modifica la teoria delle fonti del diritto. Però vorrei provare lo stesso a chiarire che non bisognerebbe continuare a ragionare nei termini tradizionali.

C'è la legge dello Stato; la legge dello Stato vale più di quella della regione; la legge della regione vale più dei regolamenti della provincia e del comune, e così via, a cascata.

In una Repubblica, che prevede le autonomie come principio fondamentale, le cose non dovrebbero stare così. Si dovrebbe dire: esistono i comuni, se vogliamo esistono le province, esistono le regioni, esiste lo Stato. I comuni, le province, le regioni, lo Stato, anche l'Unione europea, esistono e ciascun livello ha il suo potere normativo, amministrativo e finanziario.

Il potere legislativo dell'Unione europea è definito «direttiva», ma è un potere normativo; il potere dello Stato è definito «legge dello Stato», ma è un potere normativo; il potere delle regioni è definito «legge regionale», ma è un potere normativo; il potere delle province e dei comuni è definito «regolamento provinciale» e «regolamento comunale», ma è un potere normativo.

Tutti sono poteri normativi: non ce n'è uno sopra l'altro. Ciascuno è un potere normativo, che viene esercitato con il suo nome nell'ambito delle competenze che ognuno ha. Quindi è la distribuzione delle competenze a determinare la legittimità dell'esercizio di quel potere normativo.

Non pensiamo, dunque, che il potere normativo di un comune o di una provincia, per il fatto di chiamarsi regolamento, anziché legge, valga meno del potere normativo della regione o dello Stato, che è definito «legge».

Nella nostra idea comune c'è ancora questa gerarchia; tale gerarchia non è indice di Stato democratico, non è indice di Stato in cui vige o dovrebbe essere vigente il principio di autonomia di cui all'articolo 5 della Costituzione.

Per questi motivi voterò ovviamente a favore dell'emendamento 3.591, il quale, per quello che può valere, propone che «La potestà regolamentare spetta allo Stato ed alle Regioni nelle materie della rispettiva potestà legislativa e spetta a Comuni, Province e Città metropolitane per l'esercizio delle loro funzioni». Infatti, un organo non può esercitare una funzione se non ha il potere legislativo e normativo, amministrativo e, naturalmente, finanziario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.591, presentato dal senatore Rotelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.99, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.100, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.828, presentato dai senatori Pastore e Schifani.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.83, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.84, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.89, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 3.595 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.596.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, credo sia opportuno richiamare come le disparità siano oggi molto più rilevanti tra uomini e donne di diversa condizione economica, anziché rimarcare solo un'altra delle difficoltà, in omaggio ad un femminismo che forse ha fatto il suo tempo.

Per tale ragione dichiaro il mio voto favorevole all'emendamento 3.596.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.596, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.597, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.90, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 3.598 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 3.82, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.85, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.86, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.87, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.88, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.599, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.78, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.79, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno nn. 2, 3, e 5 non saranno posti in votazione.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

TIRELLI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti a mia firma.

PASTORE. Signor Presidente gli emendamenti da me presentati si illustrano da sé.

GUBERT. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti a mia firma, in ordine ai quali mi riservo di fare qualche brevissima osservazione in sede di dichiarazione di voto.

PINGGERA. Signor Presidente, l'emendamento 4.904 parte dalla realtà che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano godono di competenze primarie in ordine alle quali hanno anche la potestà legislativa. Orbene, in questi campi chiaramente accade che vi sono delle normative europee da rispettare o dei piani dell'Unione europea che possono o devono essere realizzati dalle regioni e dalle province autonome. Orbene, in questa materia mi sembra necessario che le regioni fornite di competenza primaria, e naturalmente anche le province autonome, possano intrattenere dei rapporti diretti con l'Unione europea, senza passare per il tramite dello Stato.

Questo è il senso di tale emendamento. È bene che tale principio venga fissato nella Costituzione per evitare che un domani sulla questione sorgano contrasti e incertezze.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MACCANICO, *ministro per le riforme istituzionali*. Il Governo è contrario a tutti gli emendamenti all'articolo 4.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.900.

ROTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ROTELLI. Signor Presidente, non considero legittimo che non mi sia stato consentito fare una dichiarazione di voto sull'articolo 3.

PRESIDENTE. Senatore Rotelli, io ho messo in votazione l'articolo 3. Non è che non sia consentito effettuare dichiarazioni di voto: è consentito se tempestivamente si chiede la parola, altrimenti alteriamo tutte le procedure. Tutte le tolleranze sono possibili, però questa proprio no.

ROTELLI. Ho diritto di esprimere ciò che considero legittimo o non considero legittimo.

PRESIDENTE. Benissimo, lei non lo considera legittimo, ma non so rispetto a quale illegittimità. Se quando pongo in votazione l'articolo 3 lei non chiede di intervenire, devo dedurre che questo suo intervento è del tutto pretestuoso.

Sia chiaro che una sua disattenzione non può essere pagata dalla Presidenza. (*Applausi dai Gruppi PPI e DS*).

ROTELLI. Certo, non le ho contestato il diritto di ritenere pretestuoso tutto quello che dico. Ho soltanto rivendicato il diritto di avere la mia opinione.

PRESIDENTE. Lei ha la sua opinione ed io le rispondo, perché non si può lasciare agli atti un'opinione senza una precisazione da parte della Presidenza.

ROTELLI. Gradirei che le opinioni della Presidenza non venissero espresse anche nel merito. (*Commenti dai Gruppi DS e PPI e del senatore Contestabile. Brusìo in Aula*).

PRESIDENTE. Senatore Rotelli, vogliamo riprendere la dichiarazione di voto?

ROTELLI. Se la Presidenza vuole creare le condizioni perché io possa riprendere, riprendo.

PRESIDENTE. Io non devo creare nessuna condizione. È lei che non deve creare la condizione del rumore, del brusìo.

ROTELLI. Posso esprimere le mie opinioni sulla legittimità degli atti che vengono compiuti in questa sede?

PRESIDENTE. Esprima la sua opinione sull'emendamento 4.900.

ROTELLI. L'emendamento 4.900 è stato presentato perché non è accettabile la nuova formulazione proposta dall'articolo 118 della Costituzione. Non è accettabile dal momento che le funzioni amministrative sono attribuite – almeno a parole – ai comuni, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Con questa formulazione la differenziazione e l'adeguatezza sono elevate a principio. Mai si era sentito dire in passato che la differenziazione e l'adeguatezza fossero

dei principi. Ma, soprattutto, annullano la sussidiarietà, come si è avuto occasione di asserire.

Che cos'è la differenziazione? La differenziazione è la discriminazione. A certi comuni sì e ad altri no. E, visto che non lo si può dire in maniera così sfacciata, si individua una categoria di comuni – naturalmente essendo informati all'inizio sul colore politico – e a quella categoria si dice sì o no, diversamente dall'altra. Il principio di differenziazione è, in sostanza, il principio di discriminazione. Viene attuato nel corso stesso di questa revisione costituzionale. È nella prassi quotidiana dell'amministrazione. Beninteso, lo attuano anche le regioni nei confronti degli enti locali.

Quanto al principio di adeguatezza, è il modo di non procedere ad un effettivo decentramento, è il modo per non dare luogo a quella definizione territoriale dei comuni, delle province e delle stesse regioni che sarebbe necessaria.

Per spiegare la parola adeguatezza si deve ricordare quello che hanno fatto, per esempio, le leggi Bassanini: grande rivoluzione, il catasto viene dato ai comuni. Ma il giorno dopo si constata che i comuni non sono adeguati. Per che cosa il senatore Elia ha inventato il principio di adeguatezza? Per constatare che il 90-95 per cento dei comuni italiani non sono adeguati e quindi non svolgono le funzioni che pure con le riforme Bassanini sono state promesse.

Ecco a che cosa serve il principio di adeguatezza.

Inoltre nel testo – ed è la ragione per la quale ho proposto l'emendamento – i comuni, le province e le città metropolitane sono considerati titolari di funzioni «amministrative». L'aggettivo qualificativo non è neutro. La concezione corretta del principio di sussidiarietà prevede che le funzioni attribuite siano esercitabili tramite poteri normativi, cioè regolamentari, e amministrativi.

Sotto questo profilo il testo è assolutamente inadeguato perché l'applicazione del principio di sussidiarietà è limitata al potere amministrativo, ben diverso dal potere legislativo.

L'emendamento 4.900 afferma, inoltre, che non dovrebbe esservi più, a livello regionale, provinciale e comunale, cioè al livello cosiddetto periferico, la concorrenza, che c'è sempre stata, tra l'amministrazione periferica dello Stato e le amministrazioni autonome locali. A livello comunale, provinciale e regionale, cioè a livello infrastatale, dovrebbe esservi solo l'amministrazione locale, non l'amministrazione statale decentrata. Le funzioni amministrative statali decentrate dovrebbero essere svolte dalle regioni, dalle province e dai comuni, tranne quelle relative a giustizia, difesa, sicurezza pubblica, finanza e servizi pubblici.

Colgo l'occasione per sottolineare che, non essendovi amministrazione periferica statale decentrata, e dovendo svolgere regioni, province e comuni le funzioni dell'amministrazione statale decentrata, non vi è più ragione alcuna – anche se nel testo non viene affermato espressamente – perché sussistano i prefetti. Non farò citazioni, mi basterebbe invocare il nome di Luigi Einaudi: via i prefetti. Ma, in generale, via l'amministra-

zione periferica statale decentrata perché le funzioni statali decentrate possono essere svolte – e sarebbero svolte meglio – da regioni, province e comuni. (*Applausi dai Gruppi FI e LFNP*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.900, presentato dal senatore Rotelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.63, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.58, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.800, presentato dai senatori Pastore e Schifani.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.57, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.59.

Verifica del numero legale

TIRELLI. Signor Presidente, mi sembra che l'Assemblea sia un po' disattenta; chiedo pertanto la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione dei
disegni di legge costituzionale nn 4809 e 3632**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.59, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.64, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.60, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.54, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.61, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.62.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-

dante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.62, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 4809 e 3632

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.901.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, la mia dichiarazione vale anche per l'emendamento 4.903, che è analogo nelle intenzioni.

Nel provvedimento in esame si prende in considerazione una unità funzionale nuova, la città metropolitana, perché nell'ambiente urbano si sono create delle connessioni che prima non esistevano. Io credo che questo debba essere riconosciuto anche per le zone di montagna. Tanti piccoli comuni hanno visto accresciuta la loro interdipendenza. Alcune leggi dello Stato hanno già preso atto di questo aspetto e hanno già assegnato delle funzioni alle comunità montane.

Crede sarebbe utile un analogo riconoscimento da parte del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.901, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.801.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, ri-

sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.801, presentato dai senatori Pastore e Schifani.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 4809 e 3632

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.802, presentato dai senatori Pastore e Schifani.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.56, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.903, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.803, presentato dai senatori Pastore e Schifani.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.65.

TIRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI. Signor Presidente, di sicuro l'emendamento in esame può apparire molto provocatorio a chi è intriso di mentalità centralistica, però è altrettanto evidente che se noi non arriveremo a questo tipo di attribuzioni, anche finanziarie, tutto quello di cui stiamo parlando avrà un ben triste destino.

Nell'emendamento si cerca di differenziare le forme di autonomia finanziaria che possono essere caratteristiche dei diversi livelli organizzativi della struttura dello Stato. Stabilire che i comuni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa può apparire quasi pleonastico, perché di fatto ormai le entrate dei bilanci comunali, per una minima parte, sono coperte dai trasferimenti statali che vengono dalla finanza derivata. Comunque, a fronte di questa ormai minima percentuale di trasferimenti da parte dello Stato, c'è una massima percentuale di vincoli di spesa che limitano l'attività dei comuni anche per quanto riguarda la destinazione di entrate proprie.

Pochi giorni fa (spero che poi la Camera dei deputati confermi quanto stabilito dall'Aula del Senato) abbiamo finalmente eliminato un annoso vincolo che riguardava le sanzioni derivanti dalle violazioni del codice della strada.

Permane comunque una serie di vincoli che riguardano gli oneri di urbanizzazione e le entrate di tipo diverso come, per esempio, le tariffe sui rifiuti solidi urbani: una serie di vincoli che, anche quando sembra siano caduti, vengono purtroppo mantenuti dai vari comitati di controllo, con una autonomia decisionale che dovrebbe essere comunque omogenea per tutto il territorio nazionale, laddove molte volte dobbiamo ammettere che così non è. In ogni caso, si hanno degli allungamenti dei tempi per quanto riguarda i vincoli di spesa.

Recentemente, precisamente nel mese di luglio, è stato approvato il regolamento attuativo della legge n. 109, la cosiddetta Merloni, che indistintamente sottopone ad una serie di paletti tutta la normativa riguardante gli appalti pubblici, non distinguendo tra comuni piccoli e comuni di entità demografica maggiore e soprattutto neppure tra i livelli delle opere pubbliche. Di conseguenza, molte volte per opere da 25-30 milioni di lire si ha lo stesso aggravio burocratico di opere magari di importo nettamente superiore ai 500.000 ecu.

Ci rendiamo conto – come dicevo – che si tratta di una provocazione. Tuttavia, questo serve semplicemente a dimostrare come siano in difficoltà gli enti locali soprattutto in materia di vincoli di spesa. Vogliamo che il vincolo di spesa non sia dettato dallo Stato, soprattutto non in modo uguale per tutto il territorio nazionale, bensì dal programma elettorale dell'amministrazione e dalla sua capacità di metterlo in atto. In questo caso, cambiando le regole quando i giochi sono in corso, è evidente che gli amministratori locali non sono neanche in grado di dare seguito ai programmi che hanno sottoposto ai cittadini e in seguito ai quali hanno avuto l'investitura ad amministrare.

Speravamo che il provvedimento in esame sulla riforma federale dello Stato andasse almeno in questa direzione, che non è federalismo

ma semplicemente una rimozione di vincoli dettati dallo Stato centrale. Tuttavia, ci rendiamo conto che così non è. Pertanto, non ci rimane che dire agli enti locali che purtroppo dovranno continuare a sottoporre i loro cittadini a lungaggini amministrative e burocratiche e soprattutto a non dare quelle risposte che molte volte hanno promesso e che invece non potranno dare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.65, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.55, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.904.

PINGGERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINGERRA. Signor Presidente, questo emendamento ha la sua importanza. Tuttavia, mi rendo conto che, per ragioni di ristrettezza di tempo in questa legislatura, esso non verrà accolto, perché causerebbe il ritorno del disegno di legge alla Camera dei deputati in prima lettura.

Per queste ragioni e proprio al fine di evitare che da una rielezione di tale emendamento si possa un domani argomentare *a contrario* e, quindi, giungere al risultato opposto di quanto proposto dal disegno di legge, lo ritiro proprio perché rappresenta un'esigenza vera, sentita nel nostro territorio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.804, presentato dai senatori Pastore e Schifani.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

ROSSI. Signor Presidente, innanzitutto aggiungo la mia firma a tutti gli emendamenti presentati dalla Lega all'articolo 5, emendamenti in me-

rito ai quali esporrò alcuni principi che, come Gruppo politico, riteniamo importanti in materia di federalismo fiscale.

Con questi emendamenti innanzitutto cerchiamo di eliminare il principio della finanza derivata: perché un cittadino di Lampedusa o di Pontida deve mandare le tasse a Roma, dove poi qualcuno decide quanto rimandare indietro? Con la finanza derivata si continuerà a dare la possibilità allo Stato di considerare impropriamente i trasferimenti erariali agli enti locali come proprie spese da poter tagliare qualora lo Stato avesse bisogno di aumentare le proprie disponibilità, senza però aumentare la pressione fiscale, quella statale, o contenere le proprie spese di competenza.

Insomma, quello che è successo in questi anni e che si intende proseguire con i provvedimenti in materia fiscale ancora all'esame del Parlamento continuerà anche dopo la riforma dell'ordinamento dello Stato: cioè, togliere le risorse finanziarie di competenza degli enti locali invadendo la loro sfera di autonomia finanziaria. Infatti, se non ci fosse la finanza derivata, ma fossimo in presenza di imposizione locale totalmente di competenza degli enti locali, lo Stato non potrebbe più intervenire a tagliare le risorse finanziarie locali, perché non esisterebbero più i trasferimenti erariali nel proprio bilancio; trasferimenti erariali che impropriamente lo Stato continua oggi a considerare come una propria spesa.

Gli enti locali – si sa – non possono per legge avere bilanci in *deficit* e quindi non è ammissibile imporre loro, come viene fatto oggi, il patto di stabilità per contenere il *deficit* nazionale. È una forzatura dello Stato che va rimossa abolendo, appunto, la finanza derivata e dando piena autonomia fiscale, e quindi impositiva, agli enti locali.

Passiamo ad un altro argomento. Per quanto riguarda il fondo perequativo siamo d'accordo, ma solo se venisse integrato con una serie di limiti e prescrizioni di equità. In primo luogo, è bene che vi sia un tetto al fondo perequativo, come d'altronde il Comitato paritetico per l'indagine sul federalismo fiscale, che venne costituito a suo tempo dalla 6^a Commissione, individuò esserci negli Stati con un ordinamento di tipo federale, perché è una questione di chiarezza: i cittadini devono sapere quanto viene messo in comune per la solidarietà nazionale.

In secondo luogo, nel vostro testo si parla di perequazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Ma la minore capacità fiscale si può avere in vari casi, per esempio quando effettivamente il prodotto interno lordo dell'area è più basso rispetto alla media nazionale o quando si è in presenza dell'esistenza di altri benefici fiscali, di esenzioni, di agevolazioni, di decontribuzione e via dicendo o quando, pure, si è in presenza di evasione fiscale locale. Non sarebbe giusto, quindi, che la Costituzione aiutasse le aree che non lo meriterebbero.

Chiediamo pertanto con i nostri emendamenti che coloro che invocano la solidarietà dimostrino di aver combattuto l'evasione fiscale e contributiva, e che abbiano quantomeno raggiunto dei risultati positivi;

come anche la misura delle imposte locali delle aree che chiedono la solidarietà dovrebbe essere quantomeno uguale o superiore a quella delle aree che invece la offrono.

Sempre a proposito di perequazione, evidenziamo per l'ennesima volta l'iniquità di determinate scelte in materia fiscale. Le risorse fiscali che vengono prelevate dalle aree più ricche vengono prelevate anche dalle tasche dei più poveri, come nel caso, per esempio, delle accise sul metano. I pensionati del Nord che hanno la pensione minima devono pagare accise sul metano elevate e oltretutto su di esse devono pagare anche l'IVA. E tutto questo quei pensionati devono farlo per consentire magari a soggetti ricchi del Meridione di pagare di meno il caffè o la cottura della pasta-sciutta. Mi chiedo come facciano gli stessi Comunisti a considerare queste misure eque. Prelevare ai poveri del Nord per dare ai ricchi del Sud! Dal pagamento di queste esose accise e relativa IVA si escludano almeno le famiglie povere del Nord.

Altro punto che abbiamo evidenziato con i nostri emendamenti è la tutela delle generazioni future, tutela che voi avete introdotto nel testo in esame, ma non nella forma completa da noi voluta. Infatti, sostenete giustamente che gli enti locali possono indebitarsi solo per gli investimenti, ma non ponete questo vincolo anche per lo Stato. Secondo noi, i comuni, le province, le aree metropolitane, le regioni, ma anche lo Stato, possono indebitarsi solo per fare investimenti.

È evidente che se prendiamo in prestito dei soldi e facciamo degli investimenti, le generazioni future, che saranno tenute a restituirli, condideranno l'impegno cui saranno chiamate solo se si troveranno in presenza di una struttura di cui staranno usufruendo. Se invece fosse consentito – come voi con questo testo consentirete – allo Stato di contrarre prestiti per fronteggiare le spese correnti e non quindi gli investimenti, verrebbero tramandati alle future generazioni impegni a fronte di nulla e verrebbe meno anche il principio dell'equità economica verso le future generazioni.

Ma non solo: in presenza di finanza derivata, insieme alla possibilità per lo Stato di generare *deficit*, si consentirebbe allo stesso di continuare a tagliare i trasferimenti erariali agli enti locali al fine di diminuire il *deficit* statale, che è generato ovviamente dalle spese correnti. È chiaro che questo metodo assomiglia un po' a quel motto che diceva: «Armiamoci e partite». Lo Stato si indebita per spese correnti e poi taglia i trasferimenti erariali ai comuni. (*Applausi dal Gruppo LFN*).

PASTORE. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 5.800.

VEGAS. Signor Presidente, ritengo di aver illustrato ampiamente gli emendamenti a mia firma in sede di discussione generale.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, i tre emendamenti dei Capigruppo della Casa delle libertà sono il 5.805, lungamente discusso e concernente la questione del Mezzogiorno, il 5.802 che riguarda il federalismo fiscale in generale, e il 5.803 che riguarda sempre il federalismo fiscale per la parte concernente la potestà concorrente. In questo momento mi interessa porre in evidenza soltanto due considerazioni.

Il federalismo fiscale ha continuato a costituire un aspetto molto complicato, sia durante i lavori della Bicamerale alla Camera, sia nel testo approvato dalla Camera sulla riforma del titolo V della Costituzione. Noi esprimiamo la preoccupazione che il testo dell'articolo 5 approvato dalla Camera, che il Senato si accinge ad approvare, finisca con il rappresentare la base di una straordinaria confusione dei rapporti finanziari tra Stato, regioni ed enti locali. Si può aprire una fase di conflittualità molto complicata in ordine alla ripartizione dei fondi, all'accertamento delle capacità fiscali delle diverse parti del territorio e alle politiche economiche e sociali che le diverse parti del territorio possono porre in essere. In particolare, l'espressione «capacità fiscale per abitante», indicata nell'articolo 5 del testo approvato dalla Camera, in riferimento alla quale si stabilisce la perequazione, è di fatto straordinariamente pericolosa dal punto di vista delle conseguenze, perché la capacità fiscale non è rapportata in questo testo né alla ricchezza prodotta, né al contesto nel quale si opera e quindi potrebbe rappresentare, a nostro giudizio, la base di una discriminazione molto grave nei diversi territori della Repubblica.

Questa è stata la ragione per la quale abbiamo ritenuto opportuno prevedere espressamente un'indicazione di particolare specialità in ordine all'uso del fondo di perequazione per il Mezzogiorno e le Isole. Lo abbiamo fatto perché – a differenza della maggioranza, che forse in qualche misura si era dimenticata di questo problema e lo ha percepito dopo che abbiamo presentato il nostro emendamento – l'ordine del giorno della maggioranza afferma che il Mezzogiorno è logicamente compreso nell'articolo 5, cosa che fa a pugni con la formulazione di detto articolo, perché ovviamente la capacità fiscale non è riferibile al Mezzogiorno, né il Mezzogiorno è affrontabile come una delle questioni banali del nostro Paese.

Per queste ragioni riteniamo che i tre emendamenti costituiscano una proposta complessiva di federalismo fiscale, caratterizzata dalla previsione di una riduzione di spesa pubblica e non di aumento come nella proposta della maggioranza, e ribadiamo la necessità e l'opportunità che per il Mezzogiorno e le Isole vi sia una esplicita previsione, essendo del tutto insufficiente e logicamente infondato l'ordine del giorno della maggioranza. (*Applausi dal Gruppo CCD*).

* ROTELLI. Signor Presidente, siamo, giustamente, in tema di autonomia finanziaria. Non di federalismo fiscale, che non esiste perché federalismo fiscale è solo l'insieme dei rapporti fiscali negli Stati federali.

C'è un po' di insofferenza in Aula. Ma sono costretto a prendere la parola. Devo rappresentare un Gruppo parlamentare.

Al comma 1 dell'articolo 5, nuovo 119, è scritto che i comuni, le province, le regioni e ora – immancabili – le città metropolitane hanno autonomia finanziaria di entrate e di spesa.

Che cosa diceva nel 1997, alla vigilia dell'istituzione della Commissione bicamerale, la regione Piemonte, che è quella, all'epoca, non del Polo di provenienza del senatore Vertone Grimaldi? La regione del senatore Vertone Grimaldi, cioè il Piemonte, a nome di tutte le regioni, soste-

neva: la Federazione e le Regioni disciplinano e riscuotono i tributi di rispettiva competenza.

Non mi trattengo dal riferire ciò che dichiarava, al riguardo, il Partito popolare. C'è, però, un problema. Se dico che il Partito popolare era il partito del Presidente, il Presidente replica: perché non dice che era il partito del senatore Elia! Se dico poi che era il partito del senatore Elia, il senatore Andreolli risponde che ho un complesso psicanalitico nei confronti del senatore Elia. Non so!

Ad ogni modo voglio leggere qual era la formula del Partito popolare nel 1997: le regioni federali e le comunità locali hanno autonomia e responsabilità finanziaria. Quindi, l'autonomia finanziaria l'hanno soltanto le regioni federali e, naturalmente, la federazione.

Ebbene, Presidente, alcuni amici – seduti specialmente alla mia destra e alla sua sinistra, fra i quali il senatore Pizzinato, che non ha mai informato di nulla i colleghi di partito non milanesi – non sanno niente in proposito.

Vediamo che cosa proponevo, nel 1997, con l'Atto Senato n. 2030: le regioni, le province e i comuni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Così sin dall'inizio del 1997. Grande disappunto dei colleghi di scienza delle finanze, per i quali era inconcepibile che vi fosse un'autonomia finanziaria dei comuni e delle province: volevano soltanto l'autonomia finanziaria delle regioni, il centralismo regionale anche finanziario.

Ma, soprattutto, la compagnia del federalismo fiscale, in ogni ordine e grado, ignorava che l'autonomia è anche autonomia di spesa. Se comuni, province e regioni non hanno autonomia di spesa è inutile che abbiano autonomia di entrata.

Ci vuole tempo e pazienza nella vita: lo dico ai colleghi alla mia destra. Prima o poi, qualcosa di quello che dico viene accolto generalmente. Infatti, eccolo qua, tale e quale, il mio testo del 1997. Tra qualche tempo, sarà il nuovo testo della Costituzione: i comuni, le province e le regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

Bisogna avere pazienza. Parlo perché ciò non avviene mai invano. Succede sempre qualcosa.

Dovrei anche aggiungere però – ed è l'ultima considerazione – che, di mio, avevo introdotto un concetto. Per la verità, è stato forse recepito anch'esso, ma formulato in una maniera tale per cui potrebbe essere disatteso. Mi riferisco alle esigenze di perequazione (evidentemente sin dal 1992 si riconosceva che vi erano esigenze di perequazione): siano commisurate al potenziale fiscale indipendentemente dall'efficacia dell'accertamento.

Con chi me la devo prendere? Vogliamo prendercela con Napoli? Allora, facciamolo, non sono sospettato – credo – di essere antinapoletano. Se il comune di Napoli non fa l'accertamento o non nello stesso modo con cui lo fa il comune di Milano, non può poi chiedere la perequazione per la sua incapacità o non volontà di accertamento.

Per questo motivo nell'emendamento 5.901 ho inserito le parole: «Le esigenze di perequazione» – che ci sono e sono sacrosante – «sono com-

misurate al potenziale fiscale, indipendentemente dall'efficacia dell'accertamento». Pertanto, la perequazione avviene per quello che avrebbe dovuto essere accertato, non per quello che effettivamente è stato accertato, o meglio non è stato accertato.

In modo molto più ovattato il concetto c'è. Si parla – mi pare – di capacità fiscale, non del gettito effettivo.

Pertanto, prendo la parola e faccio osservazioni che sono bistrattate. Ma, alla lunga, qualche considerazione c'è. Come possono confermare i colleghi senatori che siedono alla mia destra e provengono dalle regioni al di là del Po. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PINGGERA. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 5.906.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 4 si intende illustrato.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

MACCANICO, *ministro per le riforme istituzionali*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati su questo fondamentale articolo 5 del disegno di legge nel quale si prevede un ordinamento del tutto nuovo della finanza regionale.

Mi soffermo in particolare sull'emendamento 5.802 e rilevo che in esso sono del tutto escluse le quote dei tributi erariali. Esistono Paesi sicuramente federalisti, come la Repubblica federale di Germania, in cui quasi l'80 per cento delle risorse sono quote dei tributi erariali, che sarebbero tributi propri anche se in realtà si tratta di addizionali alle imposte federali.

La verità è che negli Stati moderni la spina dorsale dei sistemi fiscali è data da due tipi di imposta, l'imposta sul reddito delle persone e delle società e le imposte tipo IVA, e non possono che essere imposte nazionali. Pertanto, se si vuole dare veramente autonomia finanziaria alle regioni, le quote dei tributi erariali sono fondamentali e, quindi, ignorarle secondo me è un errore.

Per quanto riguarda gli emendamenti relativi al Mezzogiorno, ritengo che l'ordine del giorno presentato sia sufficiente per rispondere al problema. Sono previsti ben due fondi per affrontare la questione del sottosviluppo nel nostro Paese, una questione che non si traduce solo nello sviluppo del Mezzogiorno ma anche nel declino delle aree industriali riscontrato in altre zone.

Per queste ragioni, ritengo di non poter accogliere alcun emendamento presentato, e quello citato in particolare.

PRESIDENTE. Comunico all'Aula che gli emendamenti 5.158 e 5.800 sono improponibili. Pertanto, le votazioni avranno inizio dall'emendamento 5.801.

Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta. Tenete presente che i lavori della seduta pomeridiana cominceranno con votazioni, quindi con la facoltà non disconoscibile ai Gruppi dell'opposizione di chiedere la verifica del numero legale o la votazione con procedimento elettronico.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

ALBERTINI, segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (13,02).

Allegato ADISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE DISCUSSI AI SENSI
DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO**(*) Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione (4809)****Riforma in senso federale della Costituzione della Repubblica (3632)**

(*) Testo preso a base dall'Assemblea

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4809 NEL TESTO
APPROVATO IN PRIMA DELIBERAZIONE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

Approvato

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 117. – La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta

alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato».

EMENDAMENTO 3.280 E SEGUENTI

3.280

PASQUALI, MAGNALBÒ

Respinto

Al comma 1, all'articolo 117 richiamato, secondo capoverso, aggiungere in fine la seguente lettera:

«s-bis) tutela e sviluppo della lingua italiana scritta e parlata».

3.149

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 117, secondo capoverso, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«s-bis) obblighi di trasparenza e di rendiconto dei sindacati».

3.133

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 117, sopprimere il terzo capoverso».

3.134

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 117, terzo capoverso, sostituire le parole: «Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:» con le seguenti: «Spetta allo Stato determinare i principi fondamentali relativi a:».

3.135

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 117, terzo capoverso, sopprimere le parole: «rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni;».

3.550

GUBERT

Respinto

Al comma 1, all'articolo 117 richiamato, terzo capoverso, sostituire le parole: «rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni;» con le seguenti: «rapporti internazionali con Stati non appartenenti all'Unione europea».

3.815

PASTORE, SCHIFANI

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 117, terzo capoverso, dopo le parole: «rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni;» aggiungere le seguenti: «politiche dell'accoglienza nei confronti degli immigrati da paesi extracomunitari legalmente residenti in Italia;».

3.136

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 117, terzo capoverso, sopprimere le parole: «commercio con l'estero;».

3.551

GUBERT

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 117 richiamato, terzo capoverso, sostituire le parole: «l'estero» con le altre: «paesi non appartenenti all'Unione europea».

3.552

PARDINI

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 3.618, nell'o.d.g n. 9 approvato nella Sed. 958

Al comma 1, nell'articolo 117 richiamato, terzo capoverso, sopprimere le parole: «tutela e sicurezza del lavoro».

3.137

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 117, terzo capoverso, sopprimere le parole: «tutela e sicurezza del lavoro».

3.138

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 117, terzo capoverso, sopprimere le parole da: «istruzione» fino a: «formazione professionale».

3.553

GUBERT

Id. em. 3.138

Al comma 1, all'articolo 117 richiamato, terzo capoverso, sopprimere le seguenti parole: «istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale».

3.128

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 117, terzo capoverso, sopprimere la parola: «professioni;».

3.816

PASTORE, SCHIFANI

Id. em. 3.128

Al comma 1, nell'articolo 117, terzo capoverso, sopprimere la parola: «professioni;».

3.283

PASQUALI, MAGNALBÒ, BATTAGLIA

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 117 richiamato, terzo capoverso, dopo la parola: «professioni;» aggiungere le seguenti: «e ordinamento giuridico dell'impresa».

3.554

DE CAROLIS, DUVA

Ritirato

Al comma 1, all'articolo 117 richiamato, terzo capoverso, dopo la parola: «professioni;» inserire le seguenti: «e ordinamento giuridico dell'impresa;».

3.817

PASTORE, SCHIFANI

Ritirato

Al comma 1, all'articolo 117, terzo capoverso, dopo la parola: «professioni;» aggiungere le seguenti: «e ordinamento giuridico dell'impresa;».

3.555

GIARETTA, ZILIO

Ritirato

Al comma 1, all'articolo 117 richiamato, terzo capoverso, dopo la parola: «professioni;» inserire le seguenti: «e ordinamento giuridico dell'impresa;».

3.818

COSTA, SELLA DI MONTELUCE

Id. em. 3.283

Al comma 1, nell'articolo 117 della Costituzione, terzo capoverso, dopo la parola: «professioni;» inserire le parole: «ordinamento giuridico dell'impresa;».

3.129

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 117, terzo capoverso, sopprimere le parole: «ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi».

3.556

PARDINI

Ritirato e trasformato nell'odg n. 10

Al comma 1, all'articolo 117 richiamato, terzo capoverso, sopprimere le parole: «ricerca scientifica e tecnologica e».

3.130

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 117, terzo capoverso, sopprimere le parole: «ricerca scientifica e tecnologica e».

3.131

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 117, terzo capoverso, sopprimere le parole: «scientifica e».

3.132

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 117, terzo capoverso, sopprimere le parole: «e tecnologica».

3.123

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 117, terzo capoverso, sopprimere le parole: «e sostegno all'innovazione per i settori produttivi».

3.819

PASTORE, SCHIFANI

Le parole da: «Al comma 1» a: «programmazione agricola» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, nell'articolo 117, terzo capoverso, dopo le parole: «ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi»; aggiungere le seguenti: «programmazione agricola, agroalimentare, agroindustriale e forestale».

3.820

PASTORE, SCHIFANI

Precluso

Al comma 1, nell'articolo 117, terzo capoverso, dopo le parole: «ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi»; aggiungere le seguenti: «programmazione agricola, agroalimentare e forestale».

3.821

PASTORE, SCHIFANI

Precluso

Al comma 1, nell'articolo 117, terzo capoverso, dopo le parole: «ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi»; aggiungere le seguenti: «programmazione agricola e forestale».

3.822

PASTORE, SCHIFANI

Precluso

Al comma 1, nell'articolo 117, terzo capoverso, dopo le parole: «ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi»; aggiungere le seguenti: «programmazione agricola».

3.124

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 117, terzo capoverso, sopprimere le parole: «tutela della salute».

3.125

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 117, terzo capoverso, sopprimere la parola: «alimentazione».

3.126

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 117, terzo capoverso, sopprimere le parole: «ordinamento sportivo».

3.127

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 117, terzo capoverso, sopprimere le parole: «protezione civile».

3.560

GUBERT

Id. em. 3.127

Al comma 1, all'articolo 117 richiamato, terzo capoverso, sopprimere la seguenti parole: «protezione civile».

3.110

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 117, terzo capoverso, sopprimere la parola: «governo del territorio».

3.561

GUBERT

Respinto

Al comma 1, all'articolo 117 richiamato, terzo capoverso, dopo le parole: «governo del territorio» inserire le seguenti: «a scala sovraregionale».

3.112

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 117, terzo capoverso, sopprimere le parole: «porti e aeroporti civili».

3.111

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Ritirato

Al comma 1, nell'articolo 117, terzo capoverso, sopprimere le parole: «grandi reti di trasporto e di navigazione».

3.113

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 117, terzo capoverso, sopprimere le parole: «ordinamento della comunicazione».

3.823

PASTORE, SCHIFANI

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 117, terzo capoverso, dopo le parole: «ordinamento della comunicazione» inserire le seguenti: «esclusa quella via etere a diffusione nazionale e quella per via satellitare».

3.114

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, articolo 117, terzo capoverso, sopprimere le parole: «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia».

3.115

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 117, terzo capoverso, sopprimere la parola: «produzione».

3.116

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 117, terzo capoverso, sopprimere la parola: «trasporto».

3.117

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 117, terzo capoverso, sopprimere le parole: «e distribuzione».

3.118

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 117, terzo capoverso, sopprimere la parola: «nazionale».

3.119

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 117, terzo capoverso, sopprimere le parole: «previdenza complementare e integrativa».

3.120

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 117, terzo capoverso, sopprimere le parole: «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario».

3.570

GUBERT

Respinto

Al comma 1, all'articolo 117, richiamato, terzo capoverso, sopprimere le seguenti parole: «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali».

3.122

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 117, terzo capoverso, sopprimere le parole: «culturali e».

3.106

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 117, terzo capoverso, sopprimere le parole: «ambientali e».

3.107

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 117, terzo capoverso, sopprimere le parole: «e promozione e organizzazione di attività culturali».

3.108

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, all'articolo 117, terzo capoverso, sopprimere le parole: «casse rurali».

3.824

PASTORE, SCHIFANI

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 117, terzo capoverso, sostituire le parole: «casse rurali» con le altre: «banche di credito cooperativo».

3.109

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, all'articolo 117, terzo capoverso, sopprimere le parole: «aziende di credito a carattere regionale».

3.101

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, all'articolo 117, terzo capoverso, sopprimere le parole: «enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale».

3.102

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 117, terzo capoverso, sopprimere le parole: «casse di risparmio».

3.103

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 117, terzo capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «determinazione dei livelli minimi di garanzia da assicurare sul territorio nazionale alle prestazioni concernenti i diritti sociali».

3.104

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 117, terzo capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, la parola: «immigrazione».

3.92

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 117, terzo capoverso, sopprimere il secondo periodo.

3.580

GUBERT

Respinto

Al comma 1, all'articolo 117 richiamato, terzo capoverso, ultimo periodo, dopo le parole: «salvo che per la», inserire la seguente: «eventuale».

3.581

GUBERT

Respinto

Al comma 1, all'articolo 117 richiamato, terzo capoverso, ultimo periodo, dopo le parole: «principi fondamentali» inserire le seguenti: «limitatamente agli aspetti di rilievo sovraregionale».

3.91

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 117, dopo il terzo capoverso, aggiungere il seguente: «Le Regioni potranno esercitare la funzione legislativa nelle materie di legislazione concorrente, desumendo i principi della legislazione in vigore, qualora lo Stato non legiferi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge di riforma costituzionale».

3.825

PASTORE, SCHIFANI

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 117, dopo il terzo capoverso, aggiungere il seguente: «Spetta inoltre allo Stato la potestà legislativa ad esso attribuita da disposizioni della Costituzione non modificate dalla presente legge costituzionale ovvero da altre leggi costituzionali».

3.826

PASTORE, SCHIFANI

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 117, sostituire il quarto capoverso con il seguente: «Le Regioni sono titolari della potestà legislativa in tutte le materie non espressamente riservate all'esclusiva potestà legislativa dello Stato. Nelle materie di legislazione concorrente, lo Stato esercita la potestà legislativa esclusivamente al fine di coordinare ed armonizzare la disciplina regionale per i profili di portata generale, ovvero quando la consistenza, anche qualitativa, degli obiettivi perseguiti determina che essi possano essere in tal mezzo più adeguatamente conseguiti. Nelle medesime materie le Regioni possono esercitare in ogni momento la potestà legislativa di cui sono titolari.

Conseguentemente, alle disposizioni transitorie e finali della Costituzione, è aggiunta, in fine, la seguente: «XVIII-bis. Nelle materie di legislazione concorrente, indicate al terzo comma dell'articolo 117, le leggi statali adottate prima dell'entrata in vigore della presente disposizione transitoria, si considerano a tutti gli effetti, rispetto ad ogni singola Regione, come leggi regionali».

3.105

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 117, quarto capoverso, dopo le parole: «potestà legislativa» aggiungere la seguente: «esclusiva».

3.284

PASQUALI, MAGNALBÒ

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 117 richiamato, quarto capoverso, dopo le parole: «potestà legislativa» aggiungere le seguenti: «nel rispetto della Costituzione».

3.93

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 117, dopo il quarto capoverso, aggiungere il seguente: «Le materie attribuite, dai precedenti commi, alla competenza dello Stato non possono essere mai interpretate».

3.94

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 117, sopprimere il quinto capoverso.

3.590

DONDEYNAZ

Respinto

Al comma 1, all'articolo 117 richiamato, sostituire il quinto capoverso, con il seguente: «Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea. La legge dello Stato disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza».

3.827

PASTORE, SCHIFANI

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 117, quinto capoverso, sostituire le parole: «Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «Tutte le Regioni e le Province autonome».

3.95

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 117, quinto capoverso, sopprimere le parole da: «, nel rispetto» fino alla fine del comma.

3.96

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 117, quinto capoverso, sopprimere le parole da: «, che disciplina» fino alla fine del comma.

3.80

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Le parole da: «Al comma 1» a: «Le Regioni» e da «sono rappresentate» alla fine respinte; restante parte preclusa

Al comma 1, nell'articolo 117, dopo il quinto capoverso, aggiungere il seguente: «Le Regioni e le province autonome sono rappresentate presso l'Unione europea, con la quale, nelle materie di propria competenza, intrattengono rapporti diretti».

3.81

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Identico prima parte em. 3.80

Al comma 1, nell'articolo 117, dopo il quinto capoverso, aggiungere il seguente: «Le Regioni sono rappresentate presso l'Unione europea, con la quale, nelle materie di propria competenza, intrattengono rapporti diretti».

3.97

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 117, sopprimere il sesto capoverso.

3.98

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 117, sostituire il sesto capoverso con il seguente: «È attribuita ai Comuni la generalità delle funzioni regolamentari e amministrative anche nelle materie nelle quali spetta allo Stato o alle Regioni la potestà legislativa, salve le funzioni espressamente attribuite alle Province, alle Regioni o allo Stato dalla Costituzione, dalle leggi costituzionali o dalla legge, senza duplicazione di funzioni e con l'individuazione delle rispettive responsabilità».

3.591

ROTELLI

Respinto

Al comma 1, all'articolo 117 richiamato, sostituire il sesto capoverso con il seguente:

«La potestà regolamentare spetta allo Stato ed alle Regioni nelle materie della rispettiva potestà legislativa e spetta a Comuni, Province e Città metropolitane per l'esercizio delle loro funzioni».

3.99

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 117, sesto capoverso, sostituire il primo periodo con il seguente: «Nelle materie di propria competenza normativa lo Stato può delegarne l'esercizio alle Regioni».

3.100

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 117, sesto capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «prevedendo in tal caso le adeguate risorse economiche».

3.828

PASTORE, SCHIFANI

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 117, sesto capoverso, secondo periodo, dopo le parole: «in ogni altra materia.», aggiungere le seguenti: «Per la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e organizzazione di attività culturali, i principi generali della potestà regolamentare delle Regioni sono individuati congiuntamente dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato».

3.83

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 117, sesto capoverso, terzo periodo, sopprimere le parole: «e le Città metropolitane».

3.84

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 117, dopo il sesto capoverso, aggiungere il seguente: «Le Regioni possono con legge delegare alle Province la potestà legislativa nelle materie ad esse attribuite».

3.89

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 117, sostituire il settimo capoverso con seguente: «Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi e delle minoranze linguistiche, le leggi elettorali promuovono condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali».

3.595

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Ritirato

Al comma 1, all'articolo 117 richiamato, settimo capoverso, sopprimere la parola: «regionali».

3.596

GUBERT

Respinto

Al comma 1, all'articolo 117 richiamato, settimo capoverso, dopo le parole: «la piena parità degli uomini e delle donne», inserire le seguenti: «di diversa condizione economica e culturale».

3.597

GUBERT

Respinto

Al comma 1, all'articolo 117 richiamato, settimo capoverso, dopo le parole: «tra donne e uomini», inserire le seguenti: «di diversa condizione economica, sociale e culturale».

3.90

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 117, settimo capoverso, dopo le parole: «tra donne e uomini», aggiungere le seguenti: «e delle minoranze linguistiche».

3.598

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Ritirato

Al comma 1, all'articolo 117 richiamato, settimo capoverso, aggiungere in fine, le parole: «e pubbliche».

3.82

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 117, sostituire l'ottavo e nono capoverso, con il seguente:

«La legge regionale ratifica le intese della Regione con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e con enti territoriali interni ad altro Stato. La Regione, nelle materie di sua competenza, provvede all'attu-

zione ed all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza; partecipa, nelle forme e con le modalità stabilite con legge dello Stato, alla formazione degli atti dell'Unione europea».

3.85

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, all'articolo 117, ottavo capoverso, sostituire le parole: «le intese» con le seguenti: «gli accordi».

3.86

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, all'articolo 117, nono capoverso, sopprimere la parola: «intese».

3.87

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 117, nono capoverso, sopprimere le parole: «, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato».

3.88

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 117, nono capoverso, sostituire le parole: «, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato», con le seguenti: «istituendo all'occorrenza autorità comuni per la gestione di servizi ed ogni altra attività di rilevanza transfrontaliera».

3.599

GUBERT

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 117 richiamato, nono capoverso, sostituire le parole: «nei casi e», con le altre: «e ove lo Stato non sia membro dell'Unione Europea».

3.78

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 117, nono capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «, che prevedono anche forme di consenso tacito».

3.79

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 117, dopo il nono capoverso, aggiungere il seguente: «L'ordinamento italiano si adegua automaticamente alle norme di rilevanza comunitaria relative ai poteri locali».

ORDINI DEL GIORNO

9.4809.2

CABRAS, MANZELLA, VILLONE, ANGIUS, ELIA, D'URSO, NAPOLI Roberto, MARINO, VERTONE GRIMALDI, MAZZUCA POGGIOLINI, MARINI, FIGURELLI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in riferimento all'articolo 3 del disegno di legge, dichiara la necessità:

a) che la legislazione dello Stato per la determinazione dei principi fondamentali, nei cui limiti dovrà svolgersi la potestà legislativa concorrente delle regioni, venga posta in essere con l'urgenza connessa alla piena attuazione del nuovo ordinamento regionale;

b) che la determinazione dei principi fondamentali avvenga mediante indicazioni normative essenziali, che individuino in ciascuna materia l'interesse nazionale unitario da salvaguardare.

(*) Accolto dal Governo nella Sed. 957

9.4809.3

PIREDDA, MULAS

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

considerato che il Trattato di Amsterdam nell'articolo 158 sottolinea l'esigenza:

di adottare provvedimenti idonei alla eliminazione degli ostacoli allo sviluppo nei territori ultraperiferici e nelle isole;

che tali provvedimenti non possono che rientrare nelle competenze di legislazione concorrente di cui all'articolo 3 comma 3 della legge costituzionale di riforma al Titolo V della Seconda parte della Costituzione, attualmente in discussione;

ritenuto che nella revisione degli Statuti delle Regioni insulari a Statuto speciale e di quelle a Statuto ordinario che comprendono territori insulari debbano includersi le relative competenze,

impegna il Governo:

a dare attuazione, d'intesa con le Regioni, all'articolo 158 del Trattato di Amsterdam, nella revisione, ai sensi dell'articolo 116 della Costituzione, degli Statuti delle Regioni Sicilia, Sardegna, Campania, Liguria, Toscana ed eventuali altre che abbiano competenza su territori insulari.

(*) Accolto dal Governo nella Sed. 957

9.4809.5

BISCARDI, DUVA, PAPPALARDO, CARPI, MASULLO, MELE, BRUNO GANERI, CORTIANA, LORETO, MANZI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in riferimento all'articolo 3 del disegno di legge, afferma che nella fissazione dei principi fondamentali in materia di istruzione, la legisla-

zione statale debba, comunque, stabilire i seguenti punti essenziali in armonia con l'articolo 33 della Costituzione:

- a) libertà di insegnamento;
- b) stato giuridico e carriera dei docenti;
- c) criteri e procedure nazionali di concorso e di assunzione;
- d) formulazione dei piani di studio e delle discipline.

(*) Accolto dal Governo nella Sed. 957

9.4809.10 (già em. 3.556)

PARDINI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in riferimento all'articolo 3 del provvedimento in esame afferma che nella fissazione dei principi fondamentali in materia di ricerca scientifica e tecnologica debbano essere tenute in considerazione le caratteristiche nazionali e sovranazionali della stessa.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4809 NEL TESTO
APPROVATO IN PRIMA DELIBERAZIONE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

Approvato

1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere *b)* e *h)* del secondo comma dell'ar-

titolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà».

EMENDAMENTI

4.900

ROTELLI

Respinto

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4

1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 118. Le funzioni amministrative spettano, nell'ordine, a comuni, province e regioni, salvo che nelle materie di potestà legislativa dello Stato.

Nelle materie di potestà legislativa dello Stato le funzioni amministrative decentrate sono esercitate dalle regioni, dalle province e dai comuni, ad eccezione di quelle relative a giustizia, difesa, sicurezza pubblica, finanza e servizi pubblici necessariamente statali.

Le funzioni amministrative dei comuni, delle province e delle regioni sono determinate con l'applicazione dei criteri di autonomia e sussidiarietà, riconoscendole secondo tale ordine e con procedimento di appropriazione dell'esercizio.

La determinazione delle funzioni si ottiene col riconoscimento preliminare delle funzioni proprie dei Comuni e, successivamente, delle Province, secondo i criteri di autonomia e sussidiarietà.

Alla regione sono attribuite esclusivamente le funzioni amministrative che non possono essere svolte con pari efficacia ed efficienza dalle province e dai comuni a motivo della dimensione demografica e territoriale e delle connesse risorse finanziarie, organizzative, tecniche e tecnologiche.

Nelle materie escluse dalla potestà legislativa statale gli enti pubblici locali non territoriali sono costituiti, modificati e soppressi per deliberazione di comuni, province e regioni«».

4.63

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 118» sostituire il primo capoverso con il seguente: «Sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative, salvo che sia diversamente disposto con legge statale o regionale per assicurarne l'esercizio organico».

4.58

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, capoverso Art. 118, primo capoverso, sostituire la parola: «amministrative» con le seguenti: «di governo del territorio».

4.800

PASTORE, SCHIFANI

Respinto

Al comma 1, nell'art. 118, primo capoverso, sostituire le parole da: «salvo» fino alla fine dell'articolo con le seguenti: «I comuni, le province, le regioni e lo Stato esercitano solo le attività che non possono essere svolte in modo più efficace dall'iniziativa autonoma dei privati. La titolarità delle funzioni pubbliche è attribuita, in base al principio di sussidiarietà, ai comuni, alle province, alle regioni e allo Stato, nell'osservanza dei criteri di differenziazione, omogeneità e adeguatezza delle proprie strutture organizzative e nel rispetto delle autonomie funzionali riconosciute dalla legge».

4.57

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 118», primo capoverso, sopprimere le parole da: «salvo» fino alla fine del secondo capoverso.

4.59

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 118», primo capoverso, sopprimere le parole da: «salvo che» fino alla fine del capoverso.

4.64

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 118», sostituire le parole da: «salvo» fino alla fine del secondo capoverso con le seguenti: «I comuni, le province, le regioni e lo Stato esercitano solo le attività che non possono essere svolte in modo più efficace dall'iniziativa autonoma dei privati. La titolarità delle funzioni pubbliche è attribuita, in base al principio di sussidiarietà, ai comuni, alle province, alle regioni e allo Stato, nell'osservanza dei criteri di differenziazione, omogeneità e adeguatezza delle proprie strutture organizzative e nel rispetto delle autonomie funzionali riconosciute dalla legge».

4.60

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, capoverso Art. 118, primo capoverso, sostituire le parole da: «salvo» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «che le esercitano in piena autonomia, nel rispetto delle normative vigenti».

4.54

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 118», primo capoverso, sopprimere le parole da: «salvo» fino a: «Stato».

4.61

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, capoverso Art. 118, primo capoverso, sopprimere le parole: «per assicurarne l'esercizio unitario».

4.62

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, capoverso Art. 118, primo capoverso, sostituire le parole da: «per assicurare» fino alla fine del capoverso, con le seguenti: «sia diversamente disposto con legge regionale».

4.901

GUBERT

Respinto

Al comma 1, all'articolo 118 richiamato, primo capoverso, dopo le parole: «conferite a», inserire le seguenti: «Comunità Montane».

4.801

PASTORE, SCHIFANI

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 118, primo capoverso, sostituire la parola: «differenziazione» con le seguenti: «della ottimizzazione per i destinatari di dette funzioni».

4.802

PASTORE, SCHIFANI

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 118, primo capoverso, sostituire la parola: «differenziazione» con la seguente: «responsabilità».

4.56

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 118, al capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con l'individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e con enti territoriali interni ad altro Stato. La Regione, nelle materie di sua competenza, provvede all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione Europea».

4.903

GUBERT

Respinto

Al comma 1, all'articolo 118 richiamato, secondo capoverso, dopo le parole: «I comuni» inserire le seguenti: «le comunità montane».

4.803

PASTORE, SCHIFANI

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 118, al secondo capoverso, aggiungere, in fine, la parola: «territoriali».

4.65

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, all'articolo 118, aggiungere, dopo il capoverso, aggiungere, i seguenti:

«I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Per l'esercizio delle funzioni legislative ed amministrative nelle materie di sua esclusiva competenza, lo Stato stabilisce ed applica tributi propri. Per l'esercizio delle funzioni legislative ed amministrative nelle materie di loro esclusiva competenza, le regioni stabiliscono ed applicano tributi propri. Le spese per l'esercizio delle funzioni derivanti dalla legislazione concorrente sono ripartite in proporzione tra lo Stato e le Regioni.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per le aree svantaggiate.

I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno un proprio patrimonio, trasferito con legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È vietato allo Stato garantire i prestiti da loro contratti».

4.55

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, all'articolo 118, sopprimere il terzo capoverso.

4.904

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Ritirato

Al comma 1, all'articolo 118 richiamato, dopo il quarto capoverso, aggiungere il seguente::

«Le regioni e le province autonome sono rappresentate presso l'Unione europea, con la quale, nelle materie di propria competenza, intrattengono rapporti diretti».

4.804

PASTORE, SCHIFANI

Respinto

Al comma 1, all'articolo 118, aggiungere il seguente capoverso:

«La regione partecipa, nelle forme e con le modalità stabilite con legge dello Stato, alla formazione degli atti dell'Unione europea e provvede, nelle materie di sua competenza, all'attuazione degli accordi internazionali e all'esecuzione degli atti dell'Unione europea. Nel caso di violazione da parte della regione delle norme di procedura al riguardo stabilite dalla legge dello Stato, compete al Governo un potere di annullamento degli atti regionali difformi».

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4809 NEL TESTO
APPROVATO IN PRIMA DELIBERAZIONE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 119. – I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti».

EMENDAMENTI

5.158

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Improponibile

Al comma 1, sostituire l'articolo richiamato, con il seguente:

«Art. 119. – Le regioni che aderiscono al patto federale hanno autonomia e responsabilità finanziaria di entrata e di spesa.

In attuazione del principio di sussidiarietà e di piena autonomia impositiva spetta alle regioni la competenza legislativa in materia tributaria e impositiva.

Le regioni e gli enti locali stabiliscono ed applicano tributi ed entrate proprie.

Le regioni e i loro enti locali trattengono e dispongono liberamente di una quota non inferiore al 75 per cento del gettito di tutti i tributi prodotto sul proprio territorio.

La quota rimanente è destinata allo Stato per la copertura delle proprie spese e per la dotazione finanziaria di un Fondo di perequazione e solidarietà a favore delle aree svantaggiate dello Stato.

Con legge regionale è disciplinata l'attribuzione del gettito tributario riscosso tra le Regione e gli enti locali di appartenenza, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

La pressione fiscale complessiva non può superare la media di quella dei paesi appartenenti all'Unione europea.

Le regioni ed i loro enti locali hanno un proprio patrimonio.

Possono ricorrere ad indebitamento solo per finanziarie spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

5.800

PASTORE, SCHIFANI

Improprio

Al comma 1, sostituire l'articolo 119, con il seguente:

«Art. 119. – Il sistema fiscale si basa su due livelli: locale e federale. I tributi locali sono istituiti da rispettivi organi rappresentativi di governo. I tributi federali sono riscossi dallo Stato e destinati in parte al finanziamento delle competenze e funzioni statali, in parte alla restituzione ai governi locali nel cui ambito territoriale la ricchezza tassata è stata effettivamente prodotta o scambiata ed in parte ad un fondo di solidarietà per i territori con minore capacità fiscale per abitante. La legge stabilisce i criteri generali di ripartizione e la misura annuale delle varie quote».

5.801

VEGAS, PASTORE, SCHIFANI

Al comma 1, sostituire l'articolo 119, con il seguente:

«Art. 119. – I comuni, le province, le regioni, stabiliscono ed applicano autonomamente i tributi e le entrate proprie, ne dispongono ed utilizzano le somme ad essi devoluti da altri soggetti senza vincolo di destinazione e rispondono integralmente con il proprio patrimonio delle obbliga-

zioni contratte. È esclusa ogni forma di garanzia dello Stato sui prestiti accesi dalle regioni, dalle province e dai comuni.

Alle regioni sono assegnate con legge approvata da entrambe le Camere quote di tributi erariali riscossi nel loro territorio, determinate secondo criteri e parametri oggettivi. I tributi erariali sono applicati dallo Stato.

La legge approvata da entrambe le Camere coordina la finanza statale, regionale e locale al fine di evitare doppie imposizioni o ingiustificati trasferimenti delle basi imponibile.

Lo Stato provvede alla perequazione ed alla solidarietà, con particolare riferimento alle aree meno sviluppate, quanto le entrate riscosse nel territorio sono insufficienti per garantire l'erogazione dei servizi pubblici per i quali sono richiesti i livelli minimi comuni delle prestazioni concernenti i diritti sociali e la tutela della salute.

Possono essere previsti finanziamenti straordinari limitati nel tempo per eventi eccezionali o per finalità specifiche a favore di comuni, province e regioni.

I beni demaniali appartengono al comune nel cui territorio sono ubicati, ad eccezione di quelle espressamente riservati allo Stato o alle regioni in quanto essenziali per l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite».

5.802

LA LOGGIA, MANTICA, CASTELLI, D'ONOFRIO, GUBERT

Al comma 1, nell'articolo 119, sostituire i capoversi primo, secondo e terzo con il seguente:

«I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Per l'esercizio delle funzioni legislative ed amministrative nelle materie di sua esclusiva competenza, lo Stato stabilisce ed applica tributi propri. Per l'esercizio delle funzioni legislative ed amministrative nelle materie di loro esclusiva competenza, le regioni stabiliscono ed applicano tributi propri. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione per le aree svantaggiate».

5.900

GUBERT

Al comma 1, all'articolo 119 richiamato, primo capoverso, dopo le parole: «I comuni», inserire le seguenti: «le comunità montane».

5.136

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Al comma 1, articolo 119, primo capoverso, sopprimere le parole: «, le Città metropolitane».

Conseguentemente al secondo comma, sopprimere le parole: «, le Città metropolitane» al quarto comma, sopprimere le parole: «, alle Città metropolitane» al quinto comma, sopprimere le parole: «, Città metropolitane» al sesto comma, sopprimere le parole: «, le Città metropolitane».

5.137

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Al comma 1, articolo 119, primo capoverso, sopprimere le parole: «, le Città metropolitane».

5.901

ROTELLI

Al comma 1, nell'articolo 119 richiamato, sostituire i capoversi 2, 3, 4, 5 e 6 con i seguenti:

«Le regioni, le province e i comuni possono imporre tributi propri e ricevono quote del gettito dei tributi erariali riscossi nel proprio territorio, correlate anche alle funzioni svolte.

Le regioni, le province e i comuni disciplinano e riscuotono i tributi di rispettiva competenza.

Lo Stato, mediante apposito fondo, trasferisce finanza alla regione e la regione a provincia e comuni esclusivamente a scopo di perequazione e sviluppo delle aree meno favorite. Le esigenze di perequazione sono commisurate al potenziale fiscale, indipendentemente dall'efficacia dell'accertamento.

I vincoli di destinazione delle risorse finanziarie trasferite dallo Stato alle regioni, alle province, ai comuni riguardo esclusivamente le materie riservate allo Stato.

La legge dello Stato stabilisce i limiti del ricorso al credito da parte delle regioni delle province e dei comuni».

5.138

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Al comma 1, articolo 119, sostituire i capoversi dal secondo al sesto con i seguenti:

«Lo Stato è titolare delle entrate erariali previste dal quarto comma.

I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri.

Le entrate erariali dello Stato sono costituite dall'IVA e dai trasferimenti che i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni sono tenute a garantire allo Stato per finanziare le spese generali della Repubblica ed il finanziamento del fondo perequativo previsto dal quinto comma. Tali trasferimenti non possono superare il 10 per cento del gettito complessivo delle entrate tributarie dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni.

Con legge e istituito un Fondo perequativo dal quale sono erogati i trasferimenti annui a favore di comuni, province, città metropolitane e regioni nei quali il prodotto interno lordo per abitante è inferiore al dato medio *pro-capite* della Repubblica.

Possono accedere ai trasferimenti dal fondo perequativo esclusivamente i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni che soddisfano le tre seguenti condizioni:

a) applicano, nell'ambito della loro autonomia finanziaria di entrata, aliquote superiori a quelle dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni a cui non spetta l'intervento del fondo perequativo;

b) sono in grado di dimostrare di avere efficacemente combattuto ogni ipotesi di evasione fiscale nel loro territorio;

c) sono in grado di dimostrare di avere efficacemente combattuto ogni ipotesi di evasione contributiva nel loro territorio.

Scopo del fondo è quello di aiutare le regioni e gli enti locali beneficiari a svolgere le funzioni e ad erogare i servizi di loro competenza ordinaria ad un livello di adeguatezza medio e in condizioni di massima efficienza ed economicità.

La costituzione e la distribuzione del fondo alle regioni e agli enti locali che rispettano le tre condizioni esposte nel comma precedente sono definite con legge secondo parametri uniformi ed oggettivamente determinabili, stabiliti per un periodo pluriennale.

I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

I comuni, le province, le città metropolitane, le regioni e lo Stato possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento».

5.159

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Al comma 1, articolo 119, sostituire i capoversi dal secondo al sesto con i seguenti: «Per l'esercizio delle funzioni legislative ed amministrative nelle materie di sua esclusiva competenza, lo Stato stabilisce ed applica tributi propri. Per l'esercizio delle funzioni legislative ed amministrative nelle materie di loro esclusiva competenza, le Regioni stabiliscono ed applicano tributi propri. Le spese per l'esercizio delle funzioni derivanti dalla legislazione concorrente sono ripartite in proporzione tra lo Stato e le Regioni. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per le aree svantaggiate».

5.803

LA LOGGIA, MANTICA, CASTELLI, D'ONOFRIO, GUBERT

Al comma 1, nell'articolo 119, sostituire i capoversi dal secondo al sesto con i seguenti: «Per l'esercizio delle funzioni legislative ed amministrative nelle materie di sua esclusiva competenza, lo Stato stabilisce ed applica tributi propri. Per l'esercizio delle funzioni legislative ed amministrative nelle materie di loro esclusiva competenza, le Regioni stabiliscono ed applicano tributi propri.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per le aree svantaggiate».

5.142

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Al comma 1, articolo 119, secondo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: «le Città metropolitane».

5.143

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Al comma 1, articolo 119, secondo capoverso, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Lo Stato non dispone di entrate proprie, ma di trasferimenti da parte delle regioni».

5.902

GUBERT

Al comma 1, all'articolo 119 richiamato, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «stabilite su conforme parere della Commissione bicamerale per le questioni regionali integrata ai sensi del successivo articolo 11».

5.149

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Al comma 1, all'articolo 119, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «direttamente proporzionale a quanto hanno versato i cittadini».

5.804

PASTORE, SCHIFANI

Al comma 1, nell'articolo 119, al secondo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Esse deliberano in conformità a quanto disposto dall'articolo 81».

5.150

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Al comma 1, all'articolo 119, secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Lo stesso bene non può essere assoggettato contemporaneamente a tributi delle Regioni o dei loro enti locali ed a tributi erariali».

5.151

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Al comma 1, all'articolo 119, sopprimere il terzo capoverso.

5.152

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Al comma 1, all'articolo 119, secondo capoverso, sostituire, le parole: «senza vincoli» con le seguenti: «con vincoli».

5.153

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Al comma 1, all'articolo 119, secondo capoverso, sopprimere, le parole: «per i territori con minore capacità fiscale per abitante».

5.154

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Al comma 1, all'articolo 119, terzo capoverso, sostituire le parole: «con minore capacità fiscale per abitante », con le seguenti: «con capacità fiscale teorica inferiore al 75 per cento della media nazionale».

5.155

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Al comma 1, all'articolo 119, terzo capoverso, sostituire le parole: «con minore capacità fiscale per abitante», con le seguenti: «il cui prodotto interno lordo pro-capite è inferiore alla media».

5.156

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Al comma 1, all'articolo 119, terzo capoverso, dopo le parole: «capacità fiscale», aggiungere la seguente: «teorica».

5.157

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Al comma 1, all'articolo 119, terzo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «costruita su metodi statistici e comparativi».

5.126

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Al comma 1, all'articolo 119, terzo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale fondo perequativo viene sempre erogato con vincoli di destinazione stabiliti dalla stessa legge».

5.903

GUBERT

Al comma 1, all'articolo 119 richiamato, terzo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per unità di superficie».

5.127

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Al comma 1, nell'articolo 117, sostituire il quarto capoverso, con i seguenti:

Possono accedere ai trasferimenti dal fondo perequativo esclusivamente i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni che soddisfano le tre seguenti condizioni:

a) applicano, nell'ambito della loro autonomia finanziaria di entrata, aliquote superiori a quelle dei Comuni, delle Province, della Città e delle Regioni a cui non spetta l'intervento del fondo perequativo;

b) sono in grado di dimostrare di avere efficacemente combattuto ogni ipotesi di evasione contributiva nel loro territorio;

c) sono in grado di dimostrare di avere efficacemente combattuto ogni ipotesi di evasione contributiva nel territorio.

La costituzione e la distribuzione del fondo alle Regioni e agli enti locali che rispettano le tre condizioni esposte nel comma precedente sono definite con legge secondo parametri uniformi ed oggettivamente determinabili, stabiliti per un periodo pluriennale.

5.128

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Al comma 1, all'articolo 119, quarto capoverso, sopprimere, le parole: «alle Città metropolitane».

5.129

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Al comma 1, all'articolo 119, quarto capoverso, dopo la parola: «integralmente» aggiungere le seguenti: «anche attraverso la determinazione di uno sforzo fiscale autonomo».

5.130

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Al comma 1, all'articolo 119, quarto capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alle Province spetta la funzione della riscossione dei tributi».

5.904

GUBERT

Al comma 1, all'articolo 119 richiamato, sopprimere il quinto capoverso.

5.132

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Al comma 1, articolo 119, sopprimere il quinto capoverso con il seguente:

«Lo Stato può destinare risorse aggiuntive vincolate a spese di investimento in conto capitale al fine di propmuovere lo sviluppo di determinati comuni, province o città metropolitane e regioni, ovvero per finanziare gli interventi connessi a calamità naturali».

5.905

GUBERT

Al comma 1, all'articolo 119 richiamato, sostituire il quinto capoverso con il seguente:

«In casi di grandi calamità naturali o sociali e di eventi bellici lo Stato può destinare alle regioni risorse aggiuntive, che possono assegnarle a comuni, comunità montane e province in ragione delle necessità straordinarie di intervento».

5.805

LA LOGGIA, MANTICA, CASTELLI, D'ONOFRIO

Al comma 1, nell'articolo 119, quinto capoverso, dopo la prima parola: «Per» aggiungere le seguenti: «valorizzare il Mezzogiorno, le isole e le zone depresse e per».

5.806

PASTORE, SCHIFANI

Al comma 1, nell'articolo 119, quinto capoverso, dopo la prima parola: «Per» inserire le seguenti: «valorizzare il Mezzogiorno, le isole e le zone depresse e per».

5.133

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Al comma 1, articolo 119, quinto capoverso, sostituire le parole: «risorse aggiuntive ed effettua» con le seguenti: «le risorse del fondo perequativo per interventi».

5.134

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Al comma 1, articolo 119, quinto capoverso, sopprimere le parole: «Città metropolitane».

5.135

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Al comma 1, articolo 119, quinto capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «, su progetti mirati ed approvati dal Parlamento».

5.121

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Al comma 1, articolo 119, dopo il quinto capoverso, aggiungere il seguente: «I fondi perequativo e di promozione dello sviluppo economico e della coesione sociale non possono superare globalmente l'1,5 per cento del prodotto interno lordo».

5.807

LA LOGGIA, MANTICA, CASTELLI, D'ONOFRIO

Al comma 1, nell'articolo 119, sostituire il sesto capoverso con il seguente: «I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno un proprio patrimonio trasferito con legge dello Stato. Possono ricorrere

all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È vietato allo Stato garantire i prestiti da loro contratti».

5.122

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Al comma 1, articolo 119, sesto capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: «le città metropolitane».

5.123

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Al comma 1, articolo 119, sesto capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «metropolitane e le regioni» con le seguenti: «metropolitane, le regioni e lo Stato».

5.124

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Al comma 1, articolo 119, sesto capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: «attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato».

5.125

TIRELLI, STIFFONI, CASTELLI

Al comma 1, articolo 119, sesto capoverso, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: «Lo Stato può ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento».

5.808

PASTORE, SCHIFANI

Al comma 1, nell'articolo 119, sesto capoverso, secondo periodo, dopo le parole: «all'indebitamento» aggiungere le seguenti: «sul libero mercato».

5.809

PASTORE, SCHIFANI

Al comma 1, nell'articolo 119, sesto comma, secondo periodo, sostituire le parole: «solo per finanziare spese d'investimento», con le seguenti: «per finanziare spese d'investimento e per fronteggiare spese pregresse o nuove spese assolutamente indifferibili».

5.810

PASTORE, SCHIFANI

Al comma 1, nell'articolo 119, sesto capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «solo per finanziare spese d'investimento», con le seguenti: «per fronteggiare spese assolutamente indifferibili».

5.811

PASTORE, SCHIFANI

Al comma 1, nell'articolo 119, sesto capoverso, secondo periodo, sopprimere la parola: «solo».

5.906

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, all'articolo 119 richiamato, sesto capoverso, terzo periodo, dopo le parole: «È esclusa ogni garanzia dello Stato», inserire le seguenti: «e delle regioni secondo le rispettive competenze».

5.812

VEGAS, PASTORE, SCHIFANI

Al comma 1, nell'articolo 119 aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «Lo Stato e gli altri enti pubblici possono detenere partecipazioni maggioritarie e di controllo nelle imprese solo in via eccezionale e per un periodo di tempo determinato dalla legge».

ORDINE DEL GIORNO

9.4809.4

CABRAS, MANZELLA, VILLONE, ANGIUS, ELIA, D'URSO, NAPOLI Roberto,
MARINO, VERTONE GRIMALDI, MAZZUCA POGGIOLINI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in riferimento all'articolo 5 del disegno di legge, afferma che le previsioni di un fondo perequativo «per i territori con minore capacità fiscale per abitante» e di risorse aggiuntive e interventi speciali a favore di determinati enti territoriali, logicamente comprendono le particolari esigenze del Mezzogiorno e delle Isole in un quadro di sviluppo equilibrato e sostenibile che congiunga la storica questione meridionale con la moderna questione settentrionale.

(*) Accolto dal Governo

Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
1	NOM.	Disegno di legge costituzionale n. 4809. Emendamento 3.280 (Paquali, Magnalbo')	161	156	000	027	129	079	RESP.
2	NOM.	Disegno di legge costituzionale n. 4809. Emendamento 3.149 (Tirelli e altri)	151	144	000	015	129	073	RESP.
3	NOM.	Disegno di legge costituzionale n. 4809. Emendamento 3.134 (Tirelli e altri)	156	151	000	020	131	076	RESP.
4	NOM.	Disegno di legge costituzionale n. 4809. Emendamento 3.137 (Tirelli e altri)	153	147	002	020	125	074	RESP.
5	NOM.	Disegno di legge costituzionale n. 4809. Emendamento 3.124 (Tirelli e altri)	170	167	000	031	136	084	RESP.
6	NOM.	Disegno di legge costituzionale n. 4809. Emendamenti 3.127 e 3.560 (Tirelli e altri; Gubert)	169	168	000	035	133	085	RESP.
7	NOM.	Disegno di legge costituzionale n. 4809. Emendamento 3.112 (Tirelli e altri)	169	167	002	027	138	084	RESP.
8	NOM.	Disegno di legge costituzionale n. 4809. Emendamento 4.62 (Tirelli e altri)	158	153	002	023	128	077	RESP.
9	NOM.	Disegno di legge costituzionale n. 4809. Emendamento 4.801 (Pastore, Schifani)	158	155	000	025	130	078	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
 C = Voto contrario (in votazione palese)
 V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
 A = Astensione
 M = Senatore in congedo o missione
 P = Presidente di turno
 R = Richiedente la votazione e non votante
 - Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
 - Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
 - Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
 il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0959 del 16-11-2000 Pagina 2

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 9								
	01	02	03	04	05	06	07	08	09
BOSI FRANCESCO						F	F		
BRIGNONE GUIDO					F	F	F		
BRUNI GIOVANNI	F	F	F	F	F				
BRUNO GANERI ANTONELLA	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BRUTTI MASSIMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BUCCIARELLI ANNA MARIA	C	C	C	C	C		C	C	C
CABRAS ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CADDEO ROSSANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CALLEGARO LUCIANO	F		F						
CALVI GUIDO		C	C	C	C		C	C	
CAMBER GIULIO				A	F			F	F
CAMERINI FULVIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CAMO GIUSEPPE				C	C		C		
CAPALDI ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CAPONI LEONARDO		C	C				C		
CARCARINO ANTONIO				C	C	C	C	C	C
CARELLA FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CARPI UMBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CARPINELLI CARLO	C	C	C	C	C	C	C		C
CASTELLANI CARLA	F								
CASTELLANI PIERLUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CASTELLI ROBERTO								R	
CAZZARO BRUNO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CIMMINO TANCREDI						C			
CIONI GRAZIANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CIRAMI MELCHIORRE								A	F
CO' FAUSTO					C	C	C	C	C
CONTE ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CONTESTABILE DOMENICO					F		F	F	F
CORRAO LUDOVICO	C	C	C	C	C	C		C	C
CORTELLONI AUGUSTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CORTIANA FIORELLO	C	C	C	R	C	C	C	C	C

Seduta N. 0959 del 16-11-2000 Pagina 6

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 9								
	01	02	03	04	05	06	07	08	09
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MONTELEONE ANTONINO	F								
MONTICONE ALBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MORANDO ANTONIO ENRICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MORO FRANCESCO	F	R	R	F	R	F		R	R
MUNDI VITTORIO			C	C	C	C	C	C	C
MUNGARI VINCENZO								F	R
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
NAPOLI BRUNO			F	C					
NAPOLI ROBERTO						C	C	C	C
NAVA DAVIDE	C	C	C		C	C	C		C
NIEDDU GIANNI	C	C	C		C	C	C	C	C
NOVI EMIDIO	F		F	F	F	F	F	F	F
OCCHIPINTI MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
OSSICINI ADRIANO	C					C			
PACE LODOVICO						F	F		
PAGANO MARIA GRAZIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PALUMBO ANIELLO	C	C	C	C	C		C	C	C
PAPINI ANDREA	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PAPPALARDO FERDINANDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PARDINI ALESSANDRO	C	C	C	C	C	C		C	C
PAROLA VITTORIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PASQUALI ADRIANA	F	F			F	F			
PASQUINI GIANCARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PASSIGLI STEFANO	C	C	C	C					
PASTORE ANDREA	F	R		R				F	F
PELELLA ENRICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PELLEGRINO GIOVANNI	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PERA MARCELLO	F	F	F	F					
PERUZZOTTI LUIGI	R	R	R			F	F	F	F
PETRUCCI PATRIZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PETRUCCIOLI CLAUDIO	C	C	C	C	C	C		C	C

Seduta N. 0959 del 16-11-2000 Pagina 8

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 9								
	01	02	03	04	05	06	07	08	09
SCOGNAMIGLIO PASINI CARLO LUIG					C				
SCOPELLITI FRANCESCA	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SELLA DI MONTELUCE NICOLO'				F	F	F	F	F	F
SEMENTATO STEFANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SENESE SALVATORE	C	C	C		C	C		C	C
SMURAGLIA CARLO	C	C	C	C	C	C	C		
SQUARCIALUPI VERA LILIANA	C	C	C	C	C	C	C	C	C
STANISCIÀ ANGELO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
STIFFONI PIERGIORGIO	R	F	F	R	F	F	F		
TABLADINI FRANCESCO	F	F	R						
TAROLLI IVO	F		F					F	F
TAVIANI EMILIO PAOLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
TIRELLI FRANCESCO	R	F		R	R	F	R	R	F
TOIA PATRIZIA	M	M	M	M	M	M	C	C	C
TOMASSINI ANTONIO							F		
TONIOLLI MARCO			F	F					
TRAVAGLIA SERGIO	R	R		C	F				
TURINI GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VALLETTA ANTONINO	C	C	C	C	C	C	C		
VEDOVATO SERGIO	C	C	C		C	C	C	C	C
VEGAS GIUSEPPE				F		F		F	F
VELTRI MASSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VERALDI DONATO TOMMASO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VERTONE GRIMALDI SAVERIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VIGEVANI FAUSTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VILLONE MASSIMO	C			C	C	C	C	C	C
VISENTIN ROBERTO				F					
VISERTA COSTANTINI BRUNO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VIVIANI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VOLCIC DEMETRIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
WILDE MASSIMO							F		
ZAMBRINO ARTURO MARIO					F	F			

Disegni di legge, assegnazione**In sede deliberante**

1^a Commissione permanente Aff. cost.

Norme dirette a favorire lo scambio di esperienze amministrative e l'interazione fra pubblico e privato per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni (4870)

previ pareri delle Commissioni 2^o Giustizia, 3^o Aff. esteri
(assegnato in data **16/11/00**)

7^a Commissione permanente Pubbl. istruz.

Sen. PAGANO Maria Grazia ed altri

Contributo straordinario per lo svolgimento dei XIX Giochi mondiali silenziosi (4842)

previ pareri delle Commissioni 1^o Aff. cost., 5^o Bilancio
(assegnato in data **16/11/00**)

In sede referente

4^a Commissione permanente Difesa

Sen. MANCA Vincenzo Ruggero

Abrogazione dell'articolo 3 della legge 8 ottobre 1984, n. 693, concernente modifiche alla legge 8 novembre 1956, n. 1327, relativa alla concessione della medaglia mauriziana (4806)

previ pareri delle Commissioni 1^o Aff. cost., 5^o Bilancio
(assegnato in data **16/11/00**)

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) ha approvato il disegno di legge: Deputati Carli ed altri. - «Istituzione del «Parco nazionale della pace» a S. Anna di Stazzema (Lucca)» (4859) (*Approvato dalla Camera dei deputati*). Con l'approvazione di detto disegno di legge resta assorbito il disegno di legge: »Istituzione di un Parco nazionale della pace a Sant'Anna di Stazzema« (174).

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 9 al 15 novembre 2000)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 180

- ANTOLINI: sull'ufficio della motorizzazione civile di Verona (4-19374) (risp. BERSANI, *ministro dei trasporti e della navigazione*)
- BONATESTA: sull'assistenza sanitaria ai pellegrini del Giubileo (4-19629) (risp. VERONESI, *ministro della sanità*)
- BORNACIN: sul procedimento di rilascio della carta di circolazione (4-19225) (risp. BERSANI, *ministro dei trasporti e della navigazione*)
- CAMBER: sulla detenzione della signora Giuliana Regelli (4-19054) (risp. FASSINO, *ministro della giustizia*)
- DE CAROLIS: sulla lettura della sentenza durante un processo celebrato a porte chiuse nel tribunale di Forlì (4-19656) (risp. FASSINO, *ministro della giustizia*)
- DE LUCA Athos: sulle condizioni igieniche dell'ufficio della società di navigazione Tourship Italia con sede a Civitavecchia (4-15494) (risp. VERONESI, *ministro della sanità*)
- MANFREDI: sul riordino della Croce rossa italiana (4-19666) (risp. VERONESI, *ministro della sanità*)
- MILIO: sull'erogazione dei benefici alle vittime del terrorismo e della mafia (4-19005) (risp. FASSINO, *ministro della giustizia*)
- PACE: sul Centro di riabilitazione e recupero di roma (4-15130) (risp. VERONESI, *ministro della sanità*)
- PASTORE: sugli interventi ferroviari nella regione Abruzzo (4-19306) (risp. BERSANI, *ministro dei trasporti e della navigazione*)
- PERUZZOTTI: sulla presenza di insetti pericolosi nelle vicinanze dell'aeroporto della Malpensa (4-21048) (risp. VERONESI, *ministro della sanità*)
- PROVERA: sull'assistenza medica nella casa circondariale di Sondrio (4-15244) (risp. FASSINO, *ministro della giustizia*)
- SERENA: sulle norme in materia di sicurezza sul lavoro (4-21061) (risp. VERONESI, *ministro della sanità*)
- WILDE: sull'ospedale di Desenzano del Garda (Brescia) (4-16037) (risp. VERONESI, *ministro della sanità*)

Interrogazioni

BATTAFARANO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della sanità e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che l'assistenza indiretta ospedaliera consiste nella possibilità che ha il cittadino, nel rispetto della libera scelta, di ricoverarsi in una struttura sanitaria «non accreditata», di pagare le spese di ricovero e quindi di ricevere dalla ASL di appartenenza un rimborso pari al 50 per cento del DRG (tariffa di pagamento);

che il cittadino può dare procura alla struttura sanitaria di richiedere e ricevere dalla ASL il rimborso relativo al ricovero effettuato;

che tutte le strutture sanitarie private sorte dopo il 1994 o che hanno ampliato il numero dei posti-letto dopo il 1994, non potendo accedere all'ex convenzionamento, hanno lavorato e lavorano a tutt'oggi in assistenza indiretta, in attesa dell'accREDITAMENTO, che in molte regioni d'Italia non è stato ancora attuato;

che il decreto legislativo n. 299 del 1999, articolo 8-*septies*, stabilisce che entro 18 mesi dalla pubblicazione del decreto stesso (scadenza entro il 15 gennaio 2001) è abolita l'assistenza indiretta;

che, non avendo né il governo nazionale né il governo regionale definito i criteri per dare attuazione all'istituto dell'accREDITAMENTO, le strutture sanitarie che operano in assistenza indiretta saranno costrette a chiudere la loro attività entro i primi di gennaio 2001;

considerato che ciò comporterebbe:

il licenziamento di numerosi operatori sanitari;

la soppressione di unità di degenza essenziali perché nate per sopperire a carenze territoriali;

la dispersione delle professionalità acquisite in nuovi settori per specialistici, quali la riabilitazione;

l'accentuazione della migrazione sanitaria dei cittadini che, non trovando più soddisfazione ai loro bisogni sanitari nel territorio, sono costretti a rivolgersi in regioni vicine con conseguente grave aumento della spesa sanitaria e dei disagi per gli utenti,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga urgente:

prevedere un emendamento alla legge finanziaria 2001, nelle misure riguardanti la sanità, che faccia slittare il termine dell'assistenza indiretta dall'articolo 8-*septies* del decreto legislativo n. 229 del 1999 almeno finché non sarà attivato l'istituto dell'accREDITAMENTO;

prevedere entro il 31 dicembre 2000 un intervento del Ministro della sanità che faccia slittare i termini dell'abolizione dell'assistenza indiretta, dal momento che non sono stati rispettati i termini per l'accREDITAMENTO.

(3-04125)

PERUZZOTTI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nel corso di una rapina avvenuta nella serata di ieri, 15 novembre 2000, a Botticino Mattina (Brescia) è stato ferito un gioielliere di 40 anni, Eliano Tognazzi;

che malgrado i soccorsi tempestivi l'uomo è successivamente deceduto all'ospedale di Brescia;

che i tre rapinatori hanno agito con particolare efferatezza, aprendo il fuoco, senza motivo, visto che il gioielliere non aveva opposto resistenza;

che nel 1999 un altro orefice bresciano fu barbaramente ucciso nel corso di una rapina avvenuta a Toscolano Maderno,

l'interrogante chiede di conoscere:

le precise modalità della rapina;

a che punto siano le ricerche dei malviventi e come le stesse si stia svolgendo;

quali iniziative urgenti intenda assumere il Ministro in indirizzo per riportare la legalità nella provincia di Brescia, funestata da continui episodi di grave criminalità.

(3-04126)

MANZI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che nei giorni scorsi il segretario regionale della Filcea- C.G.I.L., preoccupato dall'ambiente di lavoro delle fabbriche locali, ha proposto di sospendere per 5 anni il versamento dei contributi all'INAIL da parte delle aziende, con l'impegno da parte di quest'ultime a reinvestire le somme nelle bonifiche sotto il controllo dello Spisli e dei delegati della sicurezza;

che è chiaro che il dirigente sindacale contesta il ruolo di notaio dell'INAIL, che si limita a registrare i fatti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che questa proposta aprirebbe spazi difficilmente controllabili e molto pericolosi per la tutela dei lavoratori;

quale sia il parere del Ministro.

(3-04127)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SELLA DI MONTELUCE. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che i decreti del Presidente della Repubblica 9 marzo 2000, nn. 104 e 105, sono entrati in vigore il 13 maggio 2000 e si riferiscono alle nuove norme per la semplificazione del procedimento sul rilascio

del duplicato della patente di guida in caso di sottrazione, distruzione o deterioramento dell'originale;

che le norme consentono ai cittadini di recarsi negli uffici della polizia, per effettuare la relativa denuncia, e ricevere da questi ultimi il permesso provvisorio di circolazione;

che gli organi di polizia per rilasciare il permesso provvisorio debbono accedere all'archivio informatico patenti della motorizzazione civile;

che per accedere alla rete della motorizzazione occorrono anche due giorni per le gravi difficoltà tecniche probabilmente dovute ad un eccesso di traffico telematico;

che il mancato accesso all'archivio informatico non permette di avere riscontri su eventuali prescrizioni o provvedimenti gravanti sul titolo di guida del cittadino,

l'interrogante chiede di sapere:

come mai non si sia tenuto conto, prima di introdurre nuove norme, della necessità di potenziare la rete telematica della motorizzazione civile, se sia previsto il potenziamento e in caso affermativo quali siano i tempi di realizzazione;

se il Ministro dei trasporti abbia indirizzato gli organi di polizia sul comportamento da adottare in caso di mancato collegamento alla rete telematica della motorizzazione.

(4-21260)

DEMASI. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che una recente denuncia del Comitato tutela dei consumatori ha addebitato alla società Autostrade Meridionali ben due casi di indifferenza nei confronti degli utenti ai quali sarebbero stati chiesti pedaggi non dovuti;

che la fondatezza di tale accusa andrebbe verificata ed estesa ad altri aspetti della gestione del tronco autostradale Salerno-Napoli dove, troppo spesso, manca ogni forma di sorveglianza e di assistenza;

che, in particolare, la verifica dovrebbe riguardare la legittimità e la congruità dei pedaggi unificati, richiesti qualunque sia la tratta di percorrenza,

l'interrogante chiede di conoscere:

se si intenda intervenire per la tutela degli utenti dell'autostrada Salerno-Napoli qualora si verificano le condizioni del tipo di quelle contemplate dalla denuncia del Codacons;

se si intenda intervenire per garantire la migliore assistenza possibile agli automobilisti da parte del personale della società Autostrade Meridionali;

se si intenda accertare la liceità e la congruità delle tariffe richieste dalla società indipendentemente dai tratti percorsi dai veicoli.

(4-21261)

MIGNONE. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso che l'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese gestisce anche acqua delle sorgenti e degli invasi di Basilicata, ma negli ultimi tempi la distribuzione idrica in abitazioni ed in aziende della Basilicata ha subito interruzioni, si chiede di conoscere:

se questo disservizio sia da attribuire a cause tecniche e se queste siano a breve superabili;

la consistenza della pianta organica, se recentemente ci siano state assunzioni di personale e, in caso affermativo, con quali procedure.

(4-21262)

VENTUCCI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso che si apprende da fonti giornalistiche che il 1° Reparto Mobile della Polizia di Stato di Roma dovrebbe essere trasferito dalla attuale sede sita nelle vicinanze della Stazione Termini in località Ponte Galeria, esterna al Grande Raccordo Anulare, in prossimità dell'Aeroporto «Leonardo da Vinci», l'interrogante chiede di sapere, qualora quanto esposto in premessa corrisponda al vero:

se sia stato adeguatamente ponderato il pregiudizio in termini di efficacia operativa derivante dal decentramento di un organismo preposto alla tutela dell'ordine pubblico nella capitale;

se sia stato considerato che l'allontanamento del citato organismo dalle Sedi Istituzionali e di Governo possa gravemente nuocere alla efficace gestione di eventuali emergenze di turbativa dell'ordine pubblico;

se siano state valutate le difficoltà dei circa 1000 dipendenti che prestano servizio nel citato reparto, costretti a raggiungere una località lontana e mal collegata dai mezzi del pubblico servizio.

(4-21263)

COSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che, il decreto interministeriale del 6 giugno 2000 ha istituito a Lecce, sede di Corte d'Appello, la sezione staccata della Commissione Tributaria Regionale di Bari;

che il 27 settembre 2000 è scaduto il termine per la presentazione delle domande degli impiegati amministrativi da adibire alla suddetta sede;

che sono pronti i decreti di nomina dei 18 giudici tributari per le tre sezioni, aventi competenza per Lecce e Brindisi;

che da tempo sono pronti e disponibili i locali siti in piazza S. Oronzo, presso la sede del vecchio tribunale;

che diversi giudici tributari non hanno sino ad oggi potuto esercitare le proprie funzioni giudiziarie per mancanza di adeguati locali a Bari,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza rendendo operativa a tutti gli effetti la sede tributaria di

Lecce ed attivando anche le semplici procedure manuali per il deposito degli atti e le fissazioni delle udienze.

(4-21264)

COSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che il Consiglio dei ministri ha di recente approvato il disegno di legge di delega al Governo sulle professioni intellettuali;

che molteplici e delicati sono gli aspetti che il provvedimento cerca di disciplinare,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con apposite iniziative legislative, allo scopo di riservare al Parlamento il compito di riformare gli ordini professionali, trattandosi di un delicato settore di interesse pubblico.

(4-21265)

COSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso:

che, mentre nel mondo milioni di persone muoiono di fame, oltre 725.000 tonnellate di risone, pari a 435.000 tonnellate di riso, giacciono nei magazzini dell'Unione europea, destinate a marcire in quanto si tratta di eccedenze prodotte dai paesi dell'Unione;

che, di queste, 234.000 tonnellate sono eccedenze del mercato italiano;

che tutto ciò costituisce uno scandalo inaccettabile, contrario agli stessi principi dell'Unione europea, la cui legislazione prevede l'utilizzo del riso in eccedenza come aiuto alimentare,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire disponendo un impiego immediato delle eccedenze di riso verso le popolazioni africane ed in particolare verso la Somalia, l'Eritrea e l'Etiopia, permettendo ai singoli Stati dell'Unione europea produttori di decidere autonomamente di destinare le loro eccedenze di riso a scopo umanitario.

(4-21266)

DI ORIO, MELE, PAROLA, DANIELE GALDI, FALOMI, CAMERINI, BERNASCONI, DE ZULUETA, CAPALDI. – *Ai Ministri della sanità, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, per gli affari regionali e per la funzione pubblica.* – Premesso:

che con delibera n. 1620 del 20 giugno 2000 la Giunta Regionale del Lazio ha sostituito il precedente commissario straordinario dell'Azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini di Roma, dottor Claudio Clini, con il dottor Guido Pugliesi;

risulta agli interroganti che tale sostituzione sarebbe stata «promessa» in campagna elettorale dall'attuale Presidente della Giunta Regionale del Lazio Storace come «epurazione» politica indipendentemente e prescindendo comunque da considerazioni di tipo tecnico, come si può

evincere da diversi articoli di stampa tra cui il fondo a firma Mario Pirani di «Repubblica» del 10 aprile 2000;

risulta altresì che il giorno dell'insediamento del dottor Pugliesi, in data 23 giugno 2000, nella villa privata del Consigliere di Alleanza Nazionale Luzzi a Sacrofano (Roma) sarebbe stato organizzato un festeggiamento per la epurazione di Clini alla presenza di numerosi esponenti politici laziali del centro-destra e di dipendenti dell'Azienda San Camillo-Forlanini del medesimo orientamento politico, alla presenza dello stesso Presidente della Giunta Regionale del Lazio Storace, come riportato da tutta la stampa quotidiana e in particolare nella cronaca di «Repubblica» del 23 giugno 2000;

in quella occasione sarebbe stata annunciata la volontà di proseguire l'opera di epurazione con la compilazione di una lista «di proscrizione» anche dei dipendenti dell'Azienda San Camillo-Forlanini «rei» di aver collaborato direttamente, in ragione delle loro funzioni e della loro professionalità, con il precedente commissario straordinario considerato troppo orientato a sinistra. Il primo nome di tale lista risulterebbe essere stato quello del dottor Norberto Cau, Direttore del Dipartimento per la Qualità aziendale;

il dottor Cau è un professionista esperto in organizzazione dei servizi sanitari, contrattazione, gestione e valutazione, noto e stimato in campo nazionale, come dimostrano le numerose consulenze, docenze e articoli sulla stampa specializzata («Il Sole 24 Ore») richiesti allo stesso dai più svariati enti (Policlinico di Palermo, Centro di Formazione Regionale della Sicilia, AUSL di Caltanissetta, Regione Lombardia, Istituto Superiore di Sanità) e che quindi il suo orientamento politico e sindacale (in qualità di dirigente della CGIL Medici) non avrebbe dovuto assolutamente interessare i nuovi vertici aziendali in quanto la Costituzione italiana e lo Statuto dei lavoratori garantiscono piena libertà di associazione e di affiliazione politica e pari diritti indipendentemente dall'ideologia, il sesso, la razza e le convinzioni religiose;

considerato che dall'atto del suo insediamento la condotta della Direzione Generale dell'Azienda San Camillo-Forlanini è stata perfettamente in linea con gli orientamenti persecutori e discriminatori invocati durante «i festeggiamenti» del 23 giugno 2000 citati in premessa che hanno comportato in rapida successione:

a) numerosi tentativi di screditamento, di intimidazione, di persecuzione nei confronti del dottor Cau di cui si possono elencare diversi, ovviamente quelli più importanti:

nelle prime settimane dall'insediamento la nuova direzione si è preoccupata immediatamente di controllare il fascicolo personale del dottor Cau cercando di trovare presunte illegittimità nel suo concorso di assunzione a primario, non solo negli atti in possesso dell'ufficio personale dell'Azienda, ma anche negli uffici della Regione Lazio, cercando di trovare qualcosa di irregolare che non si è riuscito a trovare.

Dopo il primo tentativo, rivelatosi inconsistente, il Direttore Generale, dottor Pugliesi, con i suoi collaboratori, ha preso successive e ripe-

tute iniziative intimidatorie per costringere il dottor Cau alle dimissioni dai suoi incarichi, o, peggio, al licenziamento:

1) prima ha accusato il dottor Cau di aver manipolato le valutazioni dei primari (che tra l'altro si riferiscono al 1999 e quindi non si capisce a quale titolo voglia intervenire un Direttore nominato il 20 giugno di quest'anno);

2) quando il dottor Cau ha smontato pezzo su pezzo il castello falso di accuse, come chiaro messaggio intimidatorio, ha trasferito il giorno successivo, senza alcuna motivazione valida, il Dirigente amministrativo, più stretto collaboratore del dottor Cau (anche esso iscritto ed ex dirigente della CGIL e iscritto ai DS), in un altro dipartimento;

3) lo stesso giorno approvava una delibera con cui prefigurava la sottrazione al Dipartimento di Qualità di cui il dottor Cau è Direttore (senza che lui ne fosse minimamente informato) della struttura relativa all'Ufficio relazioni con il pubblico e alla comunicazione;

4) a distanza di pochi giorni il Direttore Amministrativo apriva un procedimento disciplinare nei confronti del dottor Cau accusandolo di non aver informato il Direttore Generale di una verifica ispettiva amministrativo-contabile di cui il dottor Cau non sapeva nulla; d'altra parte non si capisce cosa c'entri un Direttore medico di un dipartimento qualità con verifiche di cui le parole stesse indicano i referenti. Non contento di tale richiesta il Direttore Amministrativo, dottorssa Guccione, inviava anche 20 pagine allegate di tale verifica ispettiva, chiedendo spiegazioni sulle presunte irregolarità in esse rilevate: ebbene in quelle 20 pagine non c'era nemmeno una delibera o provvedimento che fosse non dico deliberata o firmata dal dottor Cau, ma neppure proposta dallo stesso;

5) dopo pochi giorni, con la scusa di convocare una riunione (sollecitata dal dottor Cau) per sbloccare il *budget* sulla formazione che era fermo sul tavolo del Direttore Generale da più di un mese, lo stesso coglieva l'occasione per inviare un altro messaggio al dottor Cau; dopo l'URP si sottraeva anche la formazione dal Dipartimento di Qualità: come dire, a chi resiste si fa il vuoto attorno;

6) successivamente il dottor Pugliesi è stato capace di esprimere giudizi pesantissimi sul dottor Cau per una vicenda che attiene all'acquisto di tre manichini (quelli che servono per le esercitazioni del soccorso-rianimazione), accusandolo di inerzia, di incapacità organizzativa e gestionale a fronteggiare anche l'ordinaria amministrazione, di comportamento negligente, non collaborativo ed oggettivamente ostruzionistico per giungere alla conclusione di una concreta lesione del vincolo fiduciario che è il presupposto per la rimozione dall'incarico, o, peggio del licenziamento. Tra l'altro tutte le affermazioni ingiuriose rivolte al dottor Cau sono state smontate con i fatti dallo stesso;

7) infine con deliberazione n. 4/2000, non appena confermato Direttore Generale, il dottor Pugliesi ha sciolto senza alcuna legittima motivazione il Dipartimento per la Qualità aziendale, pur previsto dalla normativa regionale, revocando contemporaneamente tutti gli incarichi di direzione (Direttore del dipartimento e Responsabile della unità operativa con-

trolo interno di gestione e valutazione) al dottor Cau, per i quali lo stesso ha in atto due regolari contratti, il primo di durata triennale con scadenza 31 dicembre 2002 e l'altro settennale con scadenza 31 ottobre 2006,

l'interrogante chiede di sapere:

quali interventi si intenda intraprendere per porre fine ai meccanismi intimidatori e persecutori che prescindendo dall'aspetto tecnico e senza motivazione alcuna colpiscono *in primis* dirigenti, esponenti, iscritti o militanti della CGIL e/o dei partiti di sinistra. Esempio in questo senso è il caso descritto del dottor Norberto Cau, Direttore del Dipartimento per la Qualità aziendale, ex Segretario Nazionale della F.P. CGIL Medici ed iscritto sin dai primi anni 70 al PCI, poi PDS e ora ai DS;

quali iniziative si intenda porre in essere per fermare la politica anticostituzionale e illiberale della giunta regionale del Lazio e degli uomini dalla stessa indicati a dirigere settori così importanti come gli ospedali che, analogamente a quanto avvenuto nella scuola sui libri di testo, vogliono instaurare un clima di intimidazione, funzionale ad un tentativo di asservimento al proprio credo ideologico, in spregio delle leggi e dei regolamenti, di quei dirigenti che fanno della propria autonomia e indipendenza professionale sul piano tecnico un punto irrinunciabile della propria dignità professionale;

quali iniziative si intenda intraprendere nei confronti della Giunta Regionale del Lazio e del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini di Roma per preservare i diritti fondamentali di uguaglianza dei dirigenti e di tutti i lavoratori garantiti dell'articolo 3 della Costituzione e dello Statuto dei lavoratori (legge 300/70) che prevede la nullità di qualsiasi patto od atto diretto a «licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale... le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti ai fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso».

(4-21267)

GERMANÀ. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

l'organico degli Uffici giudiziari del Foro di Mistretta, così come lamentano gli avvocati, è carente di posti-chiave quali quelli di un dirigente, un direttore ed un funzionario;

i disservizi per mancanza di detto personale determinano gravi ripercussioni sull'attività del Palazzo di giustizia;

considerato che:

la pianta dell'organico, rispetto a cui si lamentano le carenze, è del Ministero della giustizia;

il Presidente dell'Ordine Forense di Mistretta, a riguardo, ha presentato al Presidente della Corte d'appello di Messina una decisa protesta chiedendo una immediata revoca di tutte le applicazioni in corso;

è stata tenuta un'assemblea dell'Ordine Forense di Mistretta che ha deliberato lo stato di agitazione e, contestualmente, ha deliberato di concedere due mesi per un riscontro alla loro protesta;

copia della delibera di detta assemblea è stata inviata al Ministro, al primo Presidente della Corte d'appello di Messina ed al Presidente dell'O.U.A., Organismo unitario avvocatura di Roma,

si chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di porre rimedio alla situazione oggetto della presente interrogazione.

(4-21268)

CORTIANA. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

in data 22 luglio 2000 la Federazione Pugilistica Italiana (FPI), in ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo 242/99, ha tenuto l'assemblea nella quale è stato approvato il nuovo Statuto Federale che, ai sensi dell'art.7, comma 5, lettera l), dello statuto del CONI, doveva ottenere il visto di conformità da parte della Giunta del CONI;

in previsione di eventuali emendamenti richiesti dal CONI l'assemblea federale rilasciava delega al Presidente di apportarli;

in data 1° agosto 2000 la FPI trasmetteva al CONI lo statuto approvato dall'assemblea ed il CONI lo restituiva in data 8 settembre, con il riconoscimento di conformità condizionato ad integrazioni da apportare;

in data 31 agosto 2000 il Presidente della FPI, Avv. Grisolia, con apposita circolare, indicava l'assemblea elettiva nazionale per il rinnovo delle cariche per il 16 dicembre 2000, disponendo altresì lo svolgimento delle assemblee regionali nei termini statutari;

allorché le assemblee regionali erano state già indette ed erano scaduti i termini per la proposizione delle candidature, in data 14 ottobre 2000, veniva inoltrata una circolare del Presidente Federale con cui si comunicava il rinvio delle assemblee, rinvio così testualmente motivato: « Lo statuto della nostra federazione, approvato dall'assemblea del 22 luglio scorso ed inviato al CONI, è stato oggetto di integrazione ed emendamenti: il nuovo testo nella stesura adeguata agli emendamenti da parte dello scrivente, che era stato all'uopo delegato dall'assemblea con apposito atto deliberativo, è stato inviato al CONI per l'iter procedurale previsto ai fini dell'ottenimento della dichiarazione di conformità che equivale ad approvazione. Poiché l'iter procedurale non si è ancora esaurito, non è possibile tecnicamente rispettare i termini statutari per lo svolgimento delle assemblee regionali e conseguentemente anche l'assemblea nazionale, già indetta per il 16 dicembre 2000, non potrà aver luogo e sarà indetta in altra data»;

considerato che:

il testo statutario emendato è stato inoltrato emendato il 16 ottobre 2000, cioè due giorni dopo aver disposto il rinvio delle assemblee;

il ritardo, quindi, non è ascrivibile al CONI, che aveva inviato in tempo i propri rilievi;

il presidente Grisolia lo ha trattenuto oltre un mese, sebbene le modifiche richieste dal CONI non presentassero particolari difficoltà;

dato che:

è doveroso per il Presidente apportare le modifiche statutarie;

il Presidente non poteva revocare l'assemblea già legittimamente convocata;

visto che:

già alcune società hanno notificato al presidente Grisolia ed al CONI atto di significazione e diffida, diretto ad ottenere il commissariamento della Federazione;

sono state intraprese iniziative disciplinari interne nei confronti di Franco Falcinelli, nel tentativo di bloccare la candidatura a presidente della suddetta Federazione,

si chiede di sapere se il Ministro non intenda, nell'espletamento dei propri compiti di vigilanza, disporre lo svolgimento immediato delle assemblee elettive della FPI, facendo chiarezza nella gestione federale.

(4-21269)

MILIO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che:

risulta che una scuola sita a Noicattaro (Bari) è intitolata a Nicola Pende, un medico che, in periodo fascista, teorizzò il razzismo scientifico e fu cofirmatario del «Manifesto dello scienziato razzista»;

in questo «Manifesto» si asseriva tra l'altro che «esiste ormai una pura razza italiana... Questa antica purezza di sangue è il più grande titolo di Nobiltà della Nazione italiana»; «È tempo che gli italiani si proclamino francamente razzisti»; «Gli ebrei non appartengono alla razza italiana»; «I caratteri fisici e psicologici puramente europei degli Italiani non devono essere alterati in nessun modo. L'unione è ammissibile solo nell'ambito delle razze europee»;

si chiede di sapere:

se il Ministro interrogato sia al corrente di quanto sopra riportato;

se non ritenga di dover chiedere subito il cambiamento del nome della scuola;

se non ritenga di dover subito accertare le ragioni e le responsabilità della scelta di una simile denominazione;

se non ritenga che questo comportamento violi il codice penale e quali provvedimenti intenda adottare nei confronti dei responsabili.

(4-21270)

SELLA DI MONTELUCE. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che i decreti del Presidente della Repubblica 9 marzo 2000, nn. 104 e 105, sono entrati in vigore il 13 maggio 2000 ma sono stati applicati in parte;

che i decreti del Presidente della Repubblica si riferiscono alle nuove norme per la semplificazione del procedimento sul rilascio del du-

plicato della patente di guida in caso di sottrazione, distruzione o deterioramento dell'originale;

che l'intera applicazione delle leggi avrebbe consentito al cittadino di ricevere tranquillamente a casa la nuova patente;

che a tutt'oggi invece il cittadino, dopo la denuncia agli organi di polizia che rilasciano il permesso provvisorio di circolazione, dovrà comunque recarsi negli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (per questi ultimi anche pagando) ed ottenere il duplicato della patente,

l'interrogante chiede di sapere quali siano i tempi di attuazione definitiva delle leggi e per quale motivo siano state applicate solo in parte.

(4-21271)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-04127, del senatore Manzi, sulla proposta di sospendere il versamento dei contributi all'INAIL da parte delle aziende.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-21024, del senatore Milio.

